



DOSSIER

ESAME ABBINATO

PL n. 170/9 di iniziativa del Consigliere D. TALARICO,E. DE MASI,G. GIORDANO recante: "Valorizzazione delle differenze di genere e promozione della parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive" relatore: G. CAPUTO;

PL n. 393/9 di iniziativa del Consigliere Iniziativa popolare recante: "Introduzione della doppia preferenza di genere - modifica dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)" relatore: G. CAPUTO;

PL n. 441/9 di iniziativa del Consigliere C. GUCCIONE,A. DE GAETANO,B. CENSORE,F. SULLA,S. PRINCIPE,D. NACCARI CARLIZZI,A. SCALZO,M. FRANCHINO recante: "Disposizioni in materia di equilibrio nella rappresentanza di genere nelle elezioni per il Consiglio regionale e il Presidente della Regione. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)" relatore: G. CAPUTO;

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 170/9^h di iniziativa dei consiglieri Talarico D., De Masi, Giordano recante: pag. 5

" Valorizzazione delle differenze di genere e promozione della parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive "

Proposta di legge n. 393/9^h di iniziativa popolare recante: pag. 13

"Introduzione della doppia preferenza di genere – modifica dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)"

Proposta di legge n. 441/9^h di iniziativa dei consiglieri regionali Guccione, De Gaetano, Censore, Sulla, Principe, Naccari Carlizzi, Scalzo, Franchino pag. 15 recante:

" Disposizioni in materia di equilibrio nella rappresentanza di genere nelle elezioni per il Consiglio regionale e il Presidente della Regione. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) "

Testo a confronto

Raffronto tra la legge regionale vigente e la proposta di legge 170/9^h di iniziativa dei consiglieri D. Talarico, De Masi, Giordano recante: pag. 18

"Valorizzazione delle differenze di genere e promozione della parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive"

Raffronto tra la legge vigente e la proposta di legge 393/9^h di iniziativa popolare recante: pag. 24

"Introduzione della doppia preferenza di genere – modifica dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)"

Raffronto tra la legge regionale vigente e la proposta di legge n. 441/9^h di iniziativa dei consiglieri regionali Guccione, De Gaetano, Censore, Sulla, pag. 26 Principe, Naccari Carlizzi, Scalzo, Franchino recante:

" Disposizioni in materia di equilibrio nella rappresentanza di genere nelle elezioni per il Consiglio regionale e il Presidente della Regione. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) "

Normativa citata

NORMATIVA INTERNAZIONALE pag. 30

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979. Art. 3

Normativa comunitaria

Trattato sull'Unione europea (Art. 2) pag. 31
(Versione in vigore dal 1° dicembre 2009)

Dec. 19-6-2000 n. 2000/407/CE pag. 32

Decisione della Commissione riguardante l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti.

Racc. 2-12-1996 n. 96/694/CE pag. 34

Raccomandazione del Consiglio riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale.

Normativa nazionale

Costituzione della Repubblica italiana. Art. 51, 117 e 122. pag. 39

L. 23 novembre 2012, n. 215. pag. 42

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.

D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Art. 14 - Titolo IV). pag. 45

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

L. 23 febbraio 1995, n. 43. pag. 47

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

Legge 22 febbraio 2000, n. 28. pag. 52

"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

L. 2 luglio 2004, n. 165. pag. 64

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

Normativa regionale

Statuto della Regione Calabria – L. r. 19 ottobre 2004, n. 25. pag. 67

Titolo IV. Sistema di elezione, ineleggibilità, incompatibilità.

Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1. pag. 68

Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

Normativa comparata

Regione Campania - Lr 27 marzo 2009, n. 4. pag. 74

Legge elettorale.

Regione Lazio - Lr 13 gennaio 2005, n. 2. pag. 85

Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale.

Regione Puglia - Lr 28 gennaio 2005, n. 2. pag. 88

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Regione Toscana - Lr 13 maggio 2004, n. 25. (Art. 8) pag. 94

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Regione Marche - Lr 16 dicembre 2004, n. 27 (Art. 9). pag. 95

Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale.

Regione Abruzzo. L.R. 19 marzo 2002, n. 1. pag. 96

"Disposizioni sulla durata degli Organi e sull'indizione delle elezioni regionali"

Giurisprudenza Costituzionale

Corte cost., Sent., 20-07-2012, n. 198. pag. 126

Corte cost., Sent., 23-11-2011, n. 310 pag. 149

Dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell' articolo 46 della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002)

Sentenza Corte Costituzionale 14.01.2010, n. 4. pag. 175

Sentenza Corte cost., 10 - 13 febbraio 2003, N. 49 pag. 187

Sentenza Corte Costituzionale 05-06-2003, n. 196. pag. 195

Proposta di legge n. 170/9[^]

RELAZIONE

E' sempre più preoccupante e allarmante la difficoltà incontrata dal genere femminile nell'avere accesso alle cariche politiche e, più in generale, a confrontarsi "ad armi pari" sull'ostile terreno della politica: tale situazione deficitaria trova la sua massima espressione, purtroppo, proprio nel meridione d'Italia e specificatamente nella regione Calabria. Basti ricordare come le ultime elezioni regionali del 29 e 30 marzo 2010 siano state ancora una volta molto deludenti in merito alla presenza delle donne nei luoghi decisionali della politica, indipendentemente dagli schieramenti politici di riferimento: invero, nella nostra regione non è stata eletta nessuna donna, o, se suona meglio, nemmeno uno dei 50 consiglieri è donna. E le ultime elezioni sono solo il punto conclusivo di un trend negativo che ha portato le donne presenti nel Consiglio ad essere nel 1995 il 9,52%, nel 2000 il 2,33%, nel 2005 il 4,08%, sino allo zero attuale. Questo in un contesto in cui nelle altre regioni i risultati si collocano in un rande da ritenersi comunque insufficiente, ovvero compreso tra lo 0% ed il 23%, con diverse regioni che presentano percentuali di elette al di sotto della soglia del 10%, considerando che in alcune di esse il numero (comunque scarso) delle donne è stato garantito, più che dal sistema delle preferenze, dalle candidature espresse nel c.d. listino bloccato. Significativo è, sul punto, anche il contesto della vicina Basilicata, in cui l'unica donna eletta (la senatrice Altezza) si è dimessa in ossequio ad accordi pre-elettorali, dando il là, così come in Calabria, ad un Consiglio tutto maschile. Secondo il Ministero dell'Interno — Dipartimento per gli affari interni e territoriali, in Italia su di un totale di 517 consiglieri regionali, 464 sono uomini e solamente 53 donne, ovvero il 10,25%. Cifre indicative di un basso tasso di democraticità del nostro sistema.

Naturalmente il riequilibrio della rappresentanza politica non potrà mai prescindere da un significativo mutamento di cultura democratica all'interno dei partiti, che hanno derubricato dalla loro agenda la questione femminile e che sembrano investire solo in modo residuale sulle donne, ma di certo il non poter più indugiare in quella che potrebbe essere una "eterna attesa" rende ancor più necessario un intervento legislativo che permetta, pur senza agevolazioni predeterminanti garanzie di risultato, la rappresentanza di oltre la metà della popolazione votante.

Da questo dato di fatto incontestabile nasce l'esigenza di uno strumento normativo urgente e improcrastinabile che permetta, entro rigorosi limiti, una effettiva e concreta tutela delle pari opportunità, volto ad ottenere una compiuta forma di "democrazia paritaria", con lo scopo di superare il problema della sottorappresentazione delle donne nei luoghi decisionali della politica.

Il doveroso impegno, in tal senso, da parte delle Regioni discende innanzi tutto da esplicite norme costituzionali (oltre

all'affermazione del principio di egualanza formale e sostanziale tra i due sessi e dell'attribuzione di pari dignità sociale a donne e uomini di cui all'art. 3), quali l'art. 51, comma 1 (così come riformato dalla 1. cost. 1 /03), il quale, dopo aver stabilito che "Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge", aggiunge che "A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini", nonché dall'art. 117, comma 7 (aggiunto dalla 1. cost. 3/01), secondo il quale "Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive". Ulteriore sostegno alla tesi in questa sede sostenuta è dato dal dettato dello Statuto della Regione Calabria, in cui all'art. 2 (Principi e finalità), comma 2 si stabilisce che "La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi: ... lett. d) la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e culturale, nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche politiche", mentre secondo il successivo art. 38, comma 2 (Sistema elettorale) "La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive".

Giova in questa sede ricordare che le previsioni statutarie sopra riportate si configurano come un minus rispetto a quanto stabilito da altri Statuti regionali, quali ad esempio lo Statuto della Regione Campania, il cui art. 5 (Valore della differenza di genere) non si limita ad un "formale" riconoscimento del principio di parità, ma prescrive al legislatore regionale comportamenti attivi (azioni positive) al fine di conseguire il riequilibrio della rappresentanza dei sessi, non solo nell'accesso alla carica di consigliere e alle consultazioni elettorali ma, in senso più ampio, a tutti gli uffici e cariche pubbliche. Non più una tutela, ma una vera e propria valorizzazione.

Significativo è anche l'art. 11 dello Statuto della Regione Lombardia, il quale obbliga il legislatore lombardo ad adottare "programmi, leggi, azioni positive atti a garantire e promuovere la democrazia paritaria nella vita sociale, culturale, economica e politica", in cui degno di nota è l'utilizzo, "nuovo" dal punto di vista terminologico/normativo, del termine "democrazia paritaria" nella sua accezione propulsiva e di impulso delle pari opportunità. Le innovazioni normative qui proposte si inseriscono anche, volgendo lo sguardo oltre i confini nazionali, in un più ampio contesto comunitario ed internazionale, caratterizzato da strumenti sempre più incisivi (fino a giungere a vere e proprie azioni positive) per assicurare un'effettiva parità fra donne e uomini, quali: a) l'art. 3 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, cui è stata data esecuzione con la legge 14 marzo 1985, n. 132; b) l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza), secondo cui il principio della parità tra donne e uomini non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso

sottorappresentato; c) l'art. 2 del Trattato 7 febbraio 1992 (Trattato sull'Unione europea); d) la decisione 19 giugno 2000, n. 2000/407/CE (Decisione della Commissione riguardante l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti), in cui si afferma che "La parità tra uomini e donne è essenziale per la dignità umana e per la democrazia e costituisce un principio fondamentale della legge comunitaria, delle costituzioni e delle leggi degli Stati membri e delle convenzioni internazionali ed europee"; e) la raccomandazione 2 dicembre 1996, n. 96/694/CE (Raccomandazione del Consiglio riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale), che invita gli Stati membri a "sviluppare o istituire misure adeguate, quali eventualmente misure legislative e/o regolamentari e/o di promozione", per realizzare l'obiettivo della "partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale".

In ogni modo il richiamo statutario è sintomo della sensibilità e del ruolo significativo attribuito ai temi in oggetto, ma non bisogna dimenticare che gli Statuti sono e rimangono uno strumento generale e di indirizzo, spesso di ripetizione o specificazione di principi costituzionali.

La tutela del principio di parità dovrà quindi trovare concreta applicazione nella successiva legislazione regionale, nella quale la materia elettorale svolge di certo un ruolo centrale ed essenziale, se si pensa che per il pieno esercizio dei diritti politici, in particolare del diritto elettorale passivo limitato di fatto per le donne, risultano essere fondamentali le modalità di accesso agli organi elettivi ed in particolare i meccanismi di formazione e selezione della rappresentanza e della leadership. L'invocato cambiamento di cultura deve quindi essere sostenuto necessariamente da meccanismi normativi.

La legge quadro n. 165/04 (Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione) si limita a prescrivere la "individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze", tacendo del tutto su un possibile obbligo di inserimento nelle leggi elettorali regionali di strumenti normativi volti a favorire l'accesso femminile alle cariche politiche.

In Calabria la legge elettorale vigente è la L. R. 1/05 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), così come modificata da ultimo con le L.L. R.R. 4/10 e 6/10. Essa, in un'ottica alquanto riduttiva che ha portato ad una scelta definibile quantomeno "minimale", all'art. 1, comma 6, si limita a stabilire che "Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi". E' sufficiente, quindi, per soddisfare il requisito della parità di accesso, che le liste elettorali comprendano candidati di entrambi i sessi. Nulla di più. Anche una sola candidata, in ipotesi, è sufficiente ad evitare la sanzione della inammissibilità.

E' di tutta evidenza la portata estremamente inefficace di tale previsione - tra l'altro di certo non coerente con la portata dello stesso dettato statutario - così come dimostrato in modo

lapalissiano dai risultati delle ultime elezioni regionali, nonché da un confronto con quanto previsto dalle leggi elettorali di altre regioni, spesso caratterizzate dalle c.d. riserva di quote elettorali, ovvero dalla previsione di una rappresentanza di un sesso non superiore ai 2/3. Ed infatti già le regioni Lazio, Puglia, Toscana, Marche, Campania e Umbria prevedono il limite di due terzi alla presenza di candidati di ciascun sesso in ogni lista provinciale. Nelle liste regionali (tra le regioni citate, presenti solo nella regione Lazio) i candidati di entrambi i sessi devono essere invece in numero pari. Per la regione Abruzzo, invece, il limite è il 70 per cento; nella regione Toscana, inoltre, in relazione alle candidature regionali, quando le liste indicano più candidati, ciascun genere deve essere rappresentato.

Naturalmente, al fine di ottenere una applicazione concreta ed effettiva, si rende necessario il permanere, in senso rafforzativo, della sanzione della inammissibilità della lista, mentre il limite di rappresentanza dei 2/3 per ciascun sesso dovrà essere soddisfatto non solo dall'insieme delle liste tra loro collegate, ma anche e soprattutto da ogni singola lista in ogni circoscrizione provinciale, evitando quindi, almeno potenzialmente, significativi squilibri all'interno della stessa regione (cfr. art. 1).

Le quote elettorali appaiono oramai come il principio generale ispiratore della legislazione regionale in materia, soprattutto dopo la riforma dell'art. 51 Cost. che ha dato loro un'adeguata copertura costituzionale, suffragata anche dalla successiva scelta del legislatore nazionale di prevedere tale meccanismo nella l. 90/04 in merito all'elezione del Parlamento europeo. Così come sancito dalla Corte Costituzionale (sent. 422/95), in materia elettorale non è possibile adottare "azioni positive" al fine di "predeterminare alcune garanzie di risultato" e tali misure non possono "incidere direttamente sul contenuto stesso di quei medesimi diritti, rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i cittadini in quanto tali". Ciò non significa che il legislatore non possa - o meglio, non debba - adottare misure antidiscriminatorie, garantendo l'effettiva parità di accesso, senza privilegi o differenziati vantaggi, imponendo solo parità di chances e non di risultato. Ed infatti la stessa Corte (sent. 49/03) ha sostenuto in qualche modo "in via definitiva"- addirittura non in merito alle quote elettorali, ma su una norma minimale introdotta dalla Regione Valle d'Aosta di identico contenuto rispetto a citato art. 1, comma 6, L. R. Calabria n. 1/05 - che le nuove disposizioni costituzionali "pongono dunque esplicitamente l'obiettivo del riequilibrio e stabiliscono come doverosa l'azione promozionale per la parità di accesso alle consultazioni, riferendoli specificatamente alla legislazione elettorale", assegnando quindi alla Repubblica un compito di promozione delle pari opportunità tra uomo e donna. E' doveroso ribadire che negli ultimi anni sono state approvate, come detto, numerose leggi elettorali regionali che prevedono riserve di posti per le candidature di genere, per le quali nessuna questione di costituzionalità è stata sollevata. L'introduzione di questo meccanismo -considerata la sua incidenza solo nel momento pre-elettorale di formazione delle liste - non solo non costituirebbe una misura di "disuguaglianza" allo scopo di favorire individui appartenenti a gruppi svantaggiati o di "compensare" tali svantaggi

attraverso vantaggi legislativamente attribuiti, ma, soprattutto, rappresenterebbe l'espressione sul piano legislativo della volontà di dare concreta attuazione al vincolo programmatico sancito dallo Statuto regionale calabrese agli artt. 2, comma 2, e 38, comma 2.

L'adozione della riserva di quota è, naturalmente, solo un primo passo verso una compiuta democrazia paritaria, condizione essenziale ma di certo non sufficiente a garantire un aumento della presenza femminile negli organi elettivi. La stessa Corte Costituzionale (sent. 49/03) ha sancito che di tal guisa la promozione delle condizioni di parità fra i sessi è quindi imposta nella "misura minimd" di una non discriminazione, ai fini della candidatura, a sfavore dei cittadini di uno dei due sessi.

Un ulteriore correttivo, in un sistema elettorale tendenzialmente proporzionale a liste aperte, ovvero con voto di preferenza - come appunto quello calabrese - può certamente essere costituito dalla c.d. "doppia preferenza di genere" (cfr. artt. 2 e 3), in base alla quale l'elettore può (e non deve) esprimere due preferenze purché riferite a candidati di sesso diverso, così come già previsto dal legislatore campano (L. R. Campania n. 4/09) e avvallato in toto, superando quindi le riserve espresse dal Governo in sede di impugnativa, dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 4 del 14.01.2010. Ed infatti nel Consiglio regionale campano alle ultime elezioni regionali le elette sono state ben 14, ovvero il 23,3% (così come in Piemonte) dimostrando nei fatti la concreta efficacia di tale soluzione. Tale legge elettorale già alla sua prima applicazione, in un contesto in cui il suo meccanismo di funzionamento non era ancora ben conosciuto e rodato, ha quindi superato brillantemente l'esame di maturità, permettendo un significativo aumento dei consiglieri donna, passati appunto da 1 a 14. L'aspetto virtuoso di tale normativa, certamente da sottolineare, è che la sua assoluta mancanza di una qualsiasi "corsia preferenziale" a favore delle donne, cercando solo di garantire a queste ultime una reale parità di chances e la concreta — e non solo formale — possibilità di partecipare alla competizione elettorale. Ma vi è di più: tale soluzione è anche preferibile a quelle che prevedono l'inserimento "forzato" di candidate nelle liste bloccate, a volte in posizione alternate con i candidati maschili, o la loro inclusione nel listino regionale (ove previsto), perché consente l'elezione di donne che hanno "raccolto" personalmente il consenso elettorale o che, per dirla in altre parole, sono state scelte direttamente e liberamente dall'elettore.

Sulla legge elettorale campana si è di recente espressa la Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 4/20, nella quale la Corte, nel giudicare tale norma pienamente conforme allo spirito delle disposizioni costituzionali, ha così argomentato: "La regola censurata non è in alcun modo idonea a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare", proprio perché sarebbe astrattamente possibile, anche sotto la sua vigenza, non solo una composizione del Consiglio maggiormente equilibrata, ma anche il permanere dello storico squilibrio di genere, o, al contrario, la formazione di nuovi squilibri a favore, indifferentemente e solamente in base alle scelte degli elettori, sia di un genere che dell'altro. Aggiunge la Corte che "Si tratta di una facoltà aggiuntiva, che allarga lo spettro

delle possibili scelte elettorali", e che "Non vi sono candidati più favoriti o più svantaggiati rispetto ad altri, ma solo una egualanza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare". Non è certamente lesivo della libertà degli elettori che le leggi, di volta in volta, stabiliscano il numero delle preferenze esprimibili, "in coerenza con indirizzi di politica istituzionale" che possono variare nello spazio e nel tempo. Bisogna quindi rifuggire da quelle "resistenze culturali e sociali, ancora largamente diffuse" che potrebbero perpetuare "la situazione esistente, che presenta un vistoso squilibrio di genere nella rappresentanza ... nelle assemblee elettive della Repubblica italiana'.

Come si vede, non sussistono nel nostro ordinamento motivazioni giuridiche ostative all'applicazione in sede elettorale della doppia preferenza: essa rimane una pura scelta di politica istituzionale, una scelta fortemente auspicabile in un contesto territoriale di riferimento in cui la sua adozione potrebbe essere utile a superare quelle resistenze culturali e sociali, ancora largamente diffuse, che potrebbero perpetuare sine die l'esistente vistoso squilibrio di rappresentanza di genere nella Regione Calabria.

Infine, si rende necessario un ulteriore strumento volto a realizzare un effettivo riequilibrio nelle candidature e nelle opportunità di elezione delle donne, ovvero una disciplina della presenza dei candidati nei programmi e negli spazi di comunicazione politica radiotelevisiva e nei messaggi autogestiti elettorali (cfr. art. 4). Nella società moderna, infatti, quello televisivo è diventato il principale mezzo di comunicazione politica nonché quello più diretto ed efficace.

Secondo una ricerca effettuata dal Censis nel 2009 - in riferimento ad una fattispecie del tutto simile, ovvero le elezioni europee - la televisione resta il principale mezzo utilizzato dagli italiani per formarsi un'opinione sull'offerta politica, mentre solo un quarto degli elettori si è affidato ai giornali, uno su dieci per informarsi ha letto il materiale di propaganda dei partiti (volantini, manifesti, ecc.), ed Internet rappresenta la fonte di informazione per una fetta ancora minoritaria del corpo elettorale, eccetto che tra i giovani.

E' di tutta evidenza che in mancanza di uno specifico intervento normativo anche in questo settore nevralgico del "comunicare politico" le soluzioni in precedenza prospettate - quote nelle candidature e doppia preferenza - rischierebbero di sortire degli effetti decisamente limitati, rimando il loro impatto innovativo e propulsivo sulla società civile esclusivamente, con tutta probabilità, un puro desiderio del legislatore regionale, senza alcun riscontro pratico. In altre parole, garantendo solamente una quota minima di candidati ad entrambi i generi si correrebbe comunque il rischio che il sesso sottorappresentato o "politicamente più debole" non trovi successivamente adeguato spazio nella comunicazione elettorale. Da qui l'esigenza di vincolare in tal senso i protagonisti dell'agire politico, prevedendo anche in questo settore una rappresentanza di genere proporzionata a quella precedentemente stabilita nella formazione delle liste elettorali.

Per tutti i motivi esposti si auspica un esame in tempi rapidi della presente proposta di legge.

Art. 1

(Promozione della parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive)

L'art. 1, comma 6, della L. R. n. 7 febbraio 2005, n. 1 è interamente sostituito dal seguente:

"6. Al fine di dare concreta attuazione agli articoli 51, comma 1, e 117, comma 7, in ogni lista elettorale nessuno dei due generi può essere rappresentato, a pena di inammissibilità, in misura superiore a due terzi del totale dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. Tale limite dovrà essere rispettato da ogni lista elettorale, sia provinciale che regionale".

Art. 2

(Doppia preferenza)

L'art. 2, comma 2, della L. R. n. 7 febbraio 2005, n. 1 è abrogato e così sostituito:

"Art. 2-bis
(Scheda elettorale)

1. L'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:

«La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. Qualora l'elettore decida di esprimere due preferenze, queste dovranno essere riferite a candidati di diverso genere, pena l'annullamento della sola seconda preferenza. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale anche non collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è

collegata».

2. Le caratteristiche delle schede di votazione sono riportate nelle

tabelle allegate alla presente legge con le lettere A e B.

3. In ogni ricorrenza nella legge 23 febbraio 1995, n. 43, in luogo
della parola «capolista» deve leggersi «candidato alla carica di
Presidente della Giunta regionale».

Art. 3
(Modelli della scheda elettorale)

I modelli di scheda di votazione riportati nelle tabelle allegate
(lettere A e B) alla L. R. n. 7 febbraio 2005, n. 1 devono essere
modificati in modo tale da prevedere due righe riservate
all'eventuale indicazione di preferenza

Art. 4
(Rappresentanza di genere nella comunicazione elettorale)

All'art. 1 della L. R. n. 7 febbraio 2005, n. 1, per come modificato
dalla presente legge, è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. Il rapporto proporzionale tra i candidati dei due generi - di
cui al comma 6 della presente legge - deve essere rispettato anche
in tutti i messaggi politici autogestiti elettorali nonché in ogni
programma di comunicazione politica, trasmessi sia dalle emittenti
radiotelevisive pubbliche che private".

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Calabria.

Proposta di legge n. 393/9[^]

RELAZIONE INTRODUTTIVA

La presente proposta di legge si inserisce nel quadro delle iniziative legislative che, sia a livello comunitario che statale, sono volte ad agevolare ed incentivare l'inserimento delle donne nei vari ambiti della vita politica, sociale, istituzionale. Anche le Regioni, pertanto, sono state chiamate ad adeguare la propria legislazione e garantire la parità di genere.

Tra i problemi rilevanti si pone appunto quello di garantire la rappresentanza femminile all'interno delle istituzioni.

Al fine di agevolare l'adozione di azioni positive in materia elettorale, in primo luogo è intervenuta nel 2003 la modifica dell'articolo 51 della Costituzione che, nel suo testo originario, garantiva l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso agli uffici ed alle cariche elettive.

Con la modifica si rafforza la ratio dell'articolo in esame laddove si prevede che "A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini". Inoltre già con la riforma del titolo V l'articolo 117 affida alle Regioni il compito di promuovere, anche in ambito politico, le pari opportunità tra i sessi. Guardando alla legislazione regionale, tra gli interventi rilevanti si segnala la legge regionale 27 marzo 2009, n. 4, della Campania in materia elettorale, con la quale si introduce, tra le altre misure, la cosiddetta "preferenza di genere", che riconosce all'elettore la facoltà di dare una seconda preferenza. Nel caso di espressione della seconda preferenza, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, ovviamente della stessa lista. Tale norma è stata impugnata dal Governo per contrasto con gli articoli 3, 48 e 51 della Costituzione. La Corte costituzionale tuttavia non ha ritenuto fondata la questione di legittimità predetta ed ha affermato con sentenza n. 4 del 2010 che: "Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009. n. 4 - il quale prevede la cosiddetta. "preferenza di genere" - promossa in riferimento agli artt. 3, 48 e 51 della Costituzione. L'espressione della doppia preferenza è meramente facoltativa per l'elettore, il quale ben può esprimere una sola, indirizzando la sua scelta verso un candidato dell'uno o dell'altro sesso. Solo se decide di avvalersi della possibilità di esprimere una seconda preferenza, la scelta dovrà cadere su un candidato della stessa lista, ma di sesso diverso da quello del candidato oggetto della prima preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, l'invalidità colpisce soltanto la seconda preferenza, ferma restando pertanto la prima scelta dell'elettore. Ne discende che la regola censurata non è in alcun modo idonea a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare. Pertanto, non vi sono, in base alla norma censurata,

candidati più favoriti o più svantaggiati rispetto ad altri, ma solo una eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare. In tema, v. citate sentenze n. 49/2003, n. 422/1995. (sent. Corte cost. n. 4/2010)". Pertanto la proposta bene si inserisce nel quadro normativo che si sta delineando a livello statale e regionale. Tecnicamente la proposta di legge si compone di un unico articolo che modifica l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 1/2005 nella parte in cui prevede un solo voto di preferenza, stabilendo la facoltà (e non l'obbligo) in capo all'elettore di esprimere due preferenze, purché riferite a candidati di sesso diverso.

Art. 1

(Modifica dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale 7 febbraio 2005. n.1)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2005, n.1, il periodo: "L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa," è sostituito dal seguente: "L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza".

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Proposta di legge n. 441/9[^]

RELAZIONE

Con la presente proposta di legge si intende introdurre nella disciplina delle elezioni per il Consiglio regionale e il Presidente della Regione norme tese ad assicurare un maggior equilibrio nella rappresentanza di genere, attuando pienamente in tal modo il disposto di cui all'articolo 51 della Costituzione, concretizzando così il comma 2 dell'art.38 dello Statuto della Regione Calabria in cui è detto: "La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive". Tale iniziativa si fonda su di un accurato lavoro scientifico di analisi degli effetti generati dalla normativa vigente, di analisi comparata delle proposte esistenti in Italia ed in altri Paesi dell'Unione Europea ma, soprattutto, sulle pratiche politiche, di relazione, fra gruppi di donne presenti, nella nostra realtà territoriale, negli ambiti sociali, civili, politici, istituzionali. Inoltre si è inteso fare corredo del dettato normativo adottato dallo Stato con legge n. 215/2012, volta a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nelle amministrazioni locali, che modifica, attraverso la stessa, il sistema elettorale dei comuni, introducendo la doppia preferenza di genere. Attualmente nell'assise consiliare regionale è evidente la totale inesistenza di presenza femminile: nessuna donna siede nel Consiglio regionale della Calabria su 50 consiglieri. Tale dato dimostra l'esigenza di adottare regole idonee a realizzare una democrazia effettivamente paritaria, così come impone la Costituzione italiana.

E invero, l'art. 51 Cost., novellato nel 2003, introduce fra i capisaldi del nostro ordinamento il principio delle pari opportunità, che la giurisprudenza amministrativa ha definito di portata precettiva e non programmatica, per cui, attesa la trasversalità del principio, ciascun soggetto che compone la Repubblica, dovrà darvi attuazione in considerazione degli strumenti normativi di cui dispone ed entro i limiti di competenza per materia ad esso riconosciuti." (TAR Campania, Napoli, Sez. I, 7 giugno 2010 n. 12668); mentre l'art. 117, settimo comma, Cost., novellato nel 2001, impone alle leggi regionali di rimuovere "ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso alle cariche elettive".

Tale proposta di legge mira quindi a novellare (ulteriormente) la legge regionale n.1/2005, in modo che anche la Regione Calabria assicuri "pari opportunità tra donne e uomini" (art. 51 Cost.) e che anche il sistema elettorale Calabrese promuova "la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive" (art. 117, settimo comma, Cost.).'

In particolare l'articolo 1 modifica:

l'articolo 1 della legge n. 1/2005 comma 6 nel senso di prevedere che:

a) in ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50% ; L'articolo 2 introduce modifiche all'art.2 , legge regionale n. 1/2005 comma 1 aggiungendo i punti f ed f-bis

a) la lista che non rispetti questa caratteristica non è ammessa;

b) in tutti i programmi di comunicazione politica deve essere assicurata la presenza paritaria di candidate/i di entrambi i sessi, nei messaggi autogestiti deve essere messa in risalto con pari evidenza la presenza di candidate/i di entrambi i sessi nella lista presentata dal soggetto politico che realizza il messaggio.

L'articolo 2 ancora introduce modifiche all'art. 2, L.R. n.1/2005 comma 2, del seguente tenore:

- a) l'elettrice/tore può esprimere uno o due voti di preferenza;
- b) qualora ne esprima due, queste non possono riferirsi a candidate/i dello stesso sesso; e) se l'elettrice/tore esprime due preferenze per candidate/i dello stesso sesso, la seconda preferenza è nulla.

Il modello che si propone ricalca sostanzialmente quello della legge elettorale campana n.4/2009, già passata positivamente al vaglio della Corte Costituzionale, con sentenza n.4/2010. La Corte Costituzionale ha già quindi affrontato il problema della legittimità della "preferenza di genere e lo ha risolto positivamente, dichiarando le suddette norme, in quanto volte a ottenere un riequilibrio della rappresentanza politica di due sessi all'interno del Consiglio regionale, in linea con l'art. 51, primo comma, Cost., nel testo modificato dalla legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (Modifica dell'articolo 51 della Costituzione), e con l'art. 117, settimo comma, Cost., nel testo modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)

A giudizio della Corte la nuova regola elettorale, non attribuendo ad alcuna candidatura maggiori opportunità di successo rispetto ad altre, ma solo una egualianza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare, si pone in sintonia con i principi dell'ordinamento complessivamente ispirato al principio fondamentale dell'effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito dell'art. 3, secondo comma, Cost., che impone alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica del Paese.

Né la condizione di genere cui l'elettore viene assoggettato, nell'ipotesi che decida di avvalersi della facoltà di esprimere una seconda preferenza, sempre a giudizio della Corte, potrebbe essere considerata lesiva della libertà di voto, tutelata dall'art. 48 Cost., trattandosi di una misura promozionale, ma non coattiva. Si tratta di una facoltà aggiuntiva, che allarga lo spettro delle possibili scelte elettorali limitato ad una preferenza in quasi tutte le leggi elettorali regionali e quindi tutt'al più idonea ad ampliare la sfera della libertà individuale, ad arricchire il contenuto del diritto politico per eccellenza.

Art. 1

(Integrazione all'art. 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n 1)

1. A1 comma 6 dell'art 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n 1 è aggiunto il seguente ultimo comma:

6 quater in ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50% dei candidati.

Art. 2

(Modifiche ed integrazioni dell'art. 2 della legge regionale 7 febbraio 2005, n 1)

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 7 febbraio 2005, n 1 dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

f) La lista che non rispetti il rapporto percentuale di cui al all'articolo 1 comma 6 quater non è ammessa;

f-bis) In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici presentatori di liste devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i sessi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private; nei messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali devono mettere in risalto con pari

evidenza la presenza dei candidati di entrambi i sessi nelle liste presentate.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 è sostituito dal seguente:

2. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome dei candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, queste non possono riferirsi a candidati dello stesso sesso. Nel caso di indicazione di doppia preferenza per candidati dello stesso sesso la seconda è nulla. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale anche non collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata".

3. Il comma 3 dell'art.2 della legge regionale 7 febbraio 2005, n 1. è sostituito dal seguente:

3. Le caratteristiche delle schede di votazione sono riportate nelle tabelle allegate alla presente legge con le lettere A e B, sono modificate in modo tale da prevedere due righe riservate all'eventuale indicazione di preferenza.

Art. 3 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Raffronto

Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale”	Proposta di legge n. 170/9^ di iniziativa dei consiglieri Talarico D., De Masi, Giordano recante: “Valorizzazione delle differenze di genere e promozione della parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive”
Art. 1	Art. 1
1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.	
2. Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto nello Statuto della Regione, è fissato in cinquanta, compreso il Presidente della Giunta regionale. Resta salva l’applicazione dell’articolo 15, commi 13 e 14, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 e dall’articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.	
3. Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste provinciali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento, non abbia ottenuto, nell’intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi. In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali.	
4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, nonché le liste provinciali che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti di cui all’articolo 27 dello Statuto	
5. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni	

LEGGE VIGENTE	PROPOSTA DI LEGGE
riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore.	
6. Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi.	6. Al fine di dare concreta attuazione agli articoli 51, comma 1, e 117, comma 7, in ogni lista elettorale nessuno dei due generi può essere rappresentato, a pena di inammissibilità, in misura superiore a due terzi del totale dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. Tale limite dovrà essere rispettato da ogni lista elettorale, sia provinciale che regionale.
6. bis Nelle more dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in forma specifica le modalità della supplenza del Consigliere regionale nominato Assessore, l'istituto della sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale, previsto dall'articolo 35, comma 4 bis, dello Statuto regionale, non trova applicazione.	
6. ter Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 L. 154/81 e dell'articolo 65 D.lgs. 267/00 le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica di Consigliere regionale. Il Consigliere regionale che svolge contestualmente anche l'incarico di Presidente o Assessore della Giunta Provinciale, di Sindaco o Assessore Comunale deve optare e percepire solo una indennità di carica.	
7. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni di legge si applicano le vigenti norme della legislazione statale.	6. quater Il rapporto proporzionale tra i candidati dei due generi - di cui al comma 6 della presente legge - deve essere rispettato anche in tutti i messaggi politici autogestiti elettorali nonché in ogni programma di comunicazione politica, trasmessi sia dalle emittenti radiotelevisive pubbliche che private
<i>Art. 2</i> <i>(Composizione delle liste regionali)</i>	<i>Art. 2</i> <i>(Composizione delle liste regionali)</i>
1. All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: a) al comma 2 le parole «Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione» sono sostituite dalle seguenti: «Quaranta dei Consiglieri assegnati alla Regione»; b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:	

<p>«3. Nove dei Consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alta carica di Presidente della Giunta regionale.»;</p> <ul style="list-style-type: none"> c) non si applica la disposizione di cui al comma 5; d) l'ultimo periodo del comma 8 è abrogato; e) il comma 9 è sostituito dal seguente: <p>«9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo.</p>	
	<p>Art. 2-bis (<i>Scheda elettorale</i>)</p>
<p>2. L'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale anche non collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente</p>	<p>1. L'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:</p> <p>«La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. Qualora l'elettore decida di esprimere due preferenze, queste dovranno essere riferite a candidati di diverso genere, pena l'annullamento della sola seconda preferenza. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale anche</p>

LEGGE VIGENTE

PROPOSTA DI LEGGE

<p>espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata».</p>	<p>non collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata».</p>
<p>2. Le caratteristiche delle schede di votazione sono riportate nelle tabelle allegate alla presente legge con le lettere A e B.</p>	<p>2. Le caratteristiche delle schede di votazione sono riportate nelle tabelle allegate alla presente legge con le lettere A e B.</p>
<p>3. In ogni ricorrenza nella legge 23 febbraio 1995, n. 43, in luogo della parola «capolista» deve leggersi «candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale».</p>	<p>3. In ogni ricorrenza nella legge 23 febbraio 1995, n. 43, in luogo della parola «capolista» deve leggersi «candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale».</p>
<p>Art. 3 (Numero delle candidature nelle liste circoscrizionali)</p>	
<p>1. All'articolo 9, comma quinto, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole «non inferiore ad un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a due terzi».</p>	
<p>Art. 4 (Assegnazione dei seggi con criterio maggioritario)</p>	
<p>1. Ai nove seggi da assegnare con sistema maggioritario e agli eventuali seggi in sovrannumero di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005 n. 1, sono proclamati dall'Ufficio elettorale circoscrizionale candidati presenti nelle liste circoscrizionali secondo il numero di seggi assegnati a ciascuna lista dall'Ufficio centrale regionale con la comunicazione di cui all'articolo 15, comma sedicesimo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108. A tal fine nella applicazione dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	
<p>a) al numero 2) del tredicesimo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte dei Consiglio regionale»;</p> <p>b) il primo periodo del numero 3) del tredicesimo comma è sostituito dai seguenti: «3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 25, assegna al medesimo gruppo di liste quattro dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai successivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo</p>	

<p>periodo. I restanti cinque seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2)».</p> <p>c) il numero 4) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente: 4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegato alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 25, assegna ai medesimo gruppo di liste i nove seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3);</p> <p>d) non si applica la disposizione di cui al numero 5);</p> <p>e) il numero 7) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente: «7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3), ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo»;</p> <p>f) al quattordicesimo comma le parole «ai sensi dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1»;</p> <p>g) non si applicano le disposizioni di cui al quindicesimo comma.</p> <p>2. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 17 febbraio 1968 n. 108¹.</p>	
Art. 3 (Entrata in vigore)	

¹ Gli articoli 2, 3 e 4 sono stati aggiunti dall'art. 2, comma 1, della L.R. 6 febbraio 2010, n. 4.

LEGGE VIGENTE

PROPOSTA DI LEGGE

- | | |
|--|--|
| 1. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. | |
| La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria. | |

Raffronto

<p>Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale”</p>	<p>Proposta di legge n. 393/9^h di iniziativa popolare recante: “Introduzione della doppia preferenza di genere – modifica dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)”</p>
<p>(...)</p> <p>Art. 2 <i>(Composizione delle liste regionali)</i></p> <p>1. All’articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) al comma 2 le parole «Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione» sono sostituite dalle seguenti: «Quaranta dei Consiglieri assegnati alla Regione»; b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nove dei Consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell’ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alta carica di Presidente della Giunta regionale.»; c) non si applica la disposizione di cui al comma 5; d) l’ultimo periodo del comma 8 è abrogato; e) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo». <p>2. L’articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è sostituito dal seguente: «1. La votazione per l’elezione del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all’eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la</p>	<p>Art. 2 <i>(Composizione delle liste regionali)</i></p> <p>Identico</p> <p>2. L’articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è sostituito dal seguente: «1. La votazione per l’elezione del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all’eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la</p>

medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale anche non collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato.

2. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata».
3. Le caratteristiche delle schede di votazione sono riportate nelle tabelle allegate alla presente legge con le lettere A e B.
4. In ogni ricorrenza nella legge 23 febbraio 1995, n. 43, in luogo della parola «capolista» deve leggersi «candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale».

(...)

medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo e può esprimere uno **o due voti** di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. **Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.** L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale anche non collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato.

2. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata».

Identico

Identico

Raffronto

<p>Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale”</p>	<p>Proposta di legge n. 441/9^a di iniziativa dei Consiglieri regionali Guccione, De Gaetano, Censore, Sulla, Principe, Naccari Carlizzi, Scalzo, Franchino recante: “ Disposizioni in materia di equilibrio nella rappresentanza di genere nelle elezioni per il Consiglio regionale e il Presidente della Regione. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) ”</p>
<p>Art. 1</p>	<p>Art. 1</p>
<p>1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.</p> <p>2. Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto nello Statuto della Regione, è fissato in cinquanta, compreso il Presidente della Giunta regionale Resta salva l’applicazione dell’articolo 15, commi 13 e 14, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 e dall’articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.</p> <p>3. Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste provinciali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento, non abbia ottenuto, nell’intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi. In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali.</p> <p>4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, nonché le liste provinciali che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti di cui all’articolo 27 dello Statuto.</p> <p>5. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi constituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al</p>	<p>1. <i>Identico</i></p> <p>2. <i>Identico</i></p> <p>3. <i>Identico</i></p> <p>4. <i>Identico</i></p> <p>5. <i>Identico</i></p>

partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore.

6. Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi.

6. bis Nelle more dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in forma specifica le modalità della supplenza del Consigliere regionale nominato Assessore, l'istituto della sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale, previsto dall'articolo 35, comma 4 bis, dello Statuto regionale, non trova applicazione.

6. ter Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 L. 154/81 e dell'articolo 65 D.lgs. 267/00 le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica di Consigliere regionale. Il Consigliere regionale che svolge contestualmente anche l'incarico di Presidente o Assessore della Giunta Provinciale, di Sindaco o Assessore Comunale deve optare e percepire solo una indennità di carica.

7. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni di legge si applicano le vigenti norme della legislazione statale.

Art. 2

(Composizione delle liste regionali)

1. All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) al comma 2 le parole «Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione» sono sostituite dalle seguenti: «Quaranta dei Consiglieri assegnati alla Regione»;

b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nove dei Consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario

6. *Identico*

6. bis *Identico*

6. ter *Identico*

6. quater. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50% dei candidati.

7. *Identico*

Art. 2

(Composizione delle liste regionali)

1. *Identico*

a) *Identica*

b) *Identica*

nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alta carica di Presidente della Giunta regionale.»;

- c) non si applica la disposizione di cui al comma 5;
- d) l'ultimo periodo del comma 8 è abrogato;
- e) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo.»

2. L'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:

«1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.

c) *Identica*

d) *Identica*

e) *Identica*

- f) La lista che non rispetti il rapporto percentuale di cui all'articolo 1 comma 6 quater non è ammessa;
- f) bis. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici presentatori di liste devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i sessi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private; nei messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i sessi nelle liste presentate.

2. L'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:

«1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da **due righe** riservate all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.

Legge regionale vigente

Proposta di modifica

L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale anche non collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato.

2. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata».

3. Le caratteristiche delle schede di votazione sono riportate nelle tabelle indicate alla presente legge con le lettere A e B.
4. In ogni ricorrenza nella legge 23 febbraio 1995, n. 43, in luogo della parola «capolista» deve leggersi «candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale».

(...)

L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. **L'elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome dei candidati compresi nella lista stessa.** Nel caso di espressione di due preferenze, queste non possono riferirsi a candidati dello stesso sesso. Nel caso di indicazione di doppia preferenza per candidati dello stesso sesso la seconda è nulla. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale anche non collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata».

3. Le caratteristiche delle schede di votazione sono riportate nelle tabelle indicate alla presente legge con le lettere A e B, sono modificate in modo tale da prevedere due righe riservate all'eventuale indicazione di preferenza..
4. *Identico*

(...)

NORMATIVA INTERNAZIONALE

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979. Art. 3

*Ratificata ed eseguita con la L. 14-3-1985 n. 132.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 aprile 1985, n. 89, S.O.*

(...)

Articolo 3

Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, in tutti i campi, ed in particolare in campo politico, sociale, economico e culturale, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne, per garantire loro l'esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali su una base di uguaglianza con gli uomini.

(...)

NORMATIVA COMUNITARIA

Trattato sull'Unione europea (Versione in vigore dal 1° dicembre 2009)

Pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.

(...)

Articolo 2

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

(...)

Dec. 19-6-2000 n. 2000/407/CE

Decisione della Commissione riguardante l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti.

Pubblicata nella G.U.C.E. 27 giugno 2000, n. L 154

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1) In conformità dell'articolo 2 del trattato, la parità tra uomini e donne è uno dei compiti che la Comunità deve promuovere.

(2) In conformità dell'articolo 3 del trattato, la Comunità in tutte le sue attività deve adoperarsi per eliminare le inegualanze e per promuovere la parità tra uomini e donne.

(3) Malgrado la *raccomandazione 96/694/CEE* del Consiglio, del 2 dicembre 1996, sulla partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne al processo decisionale, le donne restano sottorappresentate negli organismi decisionali, compresi quelli istituiti dalla Commissione ⁽⁴⁾.

(4) La risoluzione del Parlamento europeo, dell'11 febbraio 1994, sulle donne nel processo decisionale, invita gli Stati membri dell'Unione europea a intraprendere azioni specifiche in questo campo ed è stata seguita da una risoluzione del Consiglio, del 27 marzo 1995, sulla partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne al processo decisionale.

(5) La parità tra uomini e donne è essenziale per la dignità umana e per la democrazia e costituisce un principio fondamentale della legge comunitaria, delle costituzioni e delle leggi degli Stati membri e delle convenzioni internazionali ed europee.

(6) La Commissione ha adottato una politica di integrazione dei sessi e l'incorporazione della parità di opportunità tra uomini e donne in tutte le attività e politiche comunitarie.

(7) In occasione della Quarta conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne (Pechino, 1995) la Comunità europea si è impegnata a promuovere le donne nel processo decisionale.

(8) Il Consiglio d'Europa, nella sua raccomandazione 1413 del 1999 raccomanda che i suoi Stati membri pervengano a una pari rappresentanza degli uomini e delle donne nella vita pubblica e privata.

(9) Alla conferenza UE di Parigi, del 17 aprile 1999, sugli uomini e le donne in posizioni di responsabilità, gli Stati membri sono stati invitati a promuovere il rispetto della parità tra uomini e donne per quanto riguarda le nomine in organismi decisionali.

(10) È opportuno adottare misure specifiche per promuovere la partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne al processo decisionale allo scopo di conseguire la parità di opportunità tra gli uomini e le donne.

(11) La Commissione si è già impegnata a raggiungere una percentuale del 40% di donne in tutti i comitati e gruppi nel campo della ricerca e questo obiettivo sarà perseguito in altri campi, in seno ai gruppi di esperti e ai comitati istituiti dalla Commissione.

(12) La presente decisione non si applica a comitati che rientrano nel campo di applicazione della *decisione 1999/468/CE* del Consiglio, del 28 giugno 1999, riguardante le procedure per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

decide:

(4) COM(2000) 120 def.

Articolo 1

La presente decisione si applica a gruppi di esperti e comitati istituiti dalla Commissione. Essa riguarda gruppi di esperti e comitati di nuova istituzione, nonché quelli esistenti.

Articolo 2

La Commissione si impegna a istituire un equilibrio tra i sessi in gruppi di esperti e comitati che essa istituisce. L'obiettivo a medio termine è di raggiungere almeno il 40% di membri di un sesso in ciascun gruppo di esperti e comitato.

Per i gruppi di esperti e comitati già esistenti la Commissione intende correggere l'equilibrio dei sessi all'atto di ciascuna sostituzione di un membro e allorquando il mandato di un membro di un gruppo di esperti o comitato volge al termine.

Articolo 3

Tre anni dopo l'adozione della presente decisione la Commissione verificherà la sua attuazione e pubblicherà una relazione che comprenderà analisi statistiche dell'equilibrio tra i sessi in gruppi di esperti e comitati. A seconda dei risultati di questa verifica, la Commissione adotterà in quel momento le azioni ritenute appropriate.

Racc. 2-12-1996 n. 96/694/CE

Raccomandazione del Consiglio riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale.

Pubblicata nella G.U.C.E. 10 dicembre 1996, n. 319

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

1) considerando che il Consiglio ha adottato una serie di strumenti legislativi e vari impegni politici in materia di parità di trattamento e di opportunità fra uomini e donne [\(2\)](#) [\(3\)](#) [\(4\)](#) [\(5\)](#);

2) considerando che i Capi di Stato o di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo a Essen, a Cannes e a Madrid, hanno ribadito che la lotta contro la disoccupazione nonché la parità di opportunità tra uomini e donne costituiscono i compiti principali dell'Unione europea e dei suoi Stati membri;

3) considerando che alla partecipazione delle donne al processo decisionale è dedicata specifica attenzione nella [raccomandazione 84/635/CEE](#) del Consiglio, del 13 dicembre 1984, sulla promozione di azioni positive a favore delle donne, nella seconda risoluzione del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la promozione della parità delle possibilità per le donne, nella risoluzione del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativa al terzo programma di azione comunitaria a medio termine per la parità di opportunità tra uomini e donne (1991-1995), nella risoluzione del Consiglio, del 27 marzo 1995, riguardante la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale, e nella decisione 95/593/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, in merito a un programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000);

4) considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 1° febbraio 1994 sulla presenza delle donne negli organi decisionali, ha chiesto alla Commissione "di attuare la politica di pari opportunità definita nel terzo programma di azione comunitaria, al fine di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla partecipazione delle donne al processo decisionale" nonché di definire "misure e azioni che consentano una maggior partecipazione delle donne al processo decisionale";

5) considerando che la dichiarazione e il programma d'azione della quarta Conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 4-15 settembre 1995) hanno fortemente sottolineato la necessità di garantire una divisione equilibrata delle responsabilità, dei poteri e dei diritti e che gli Stati membri si sono impegnati ad attuare il programma d'azione;

6) considerando che la partecipazione al processo decisionale si basa sulla rappresentanza negli organi decisionali a tutti i livelli della vita politica, economica, sociale e culturale e richiede, in particolare, la presenza in posti di responsabilità e posizioni di potere decisionale;

7) considerando che le donne restano sottorappresentate negli organi decisionali dei settori politico, economico, sociale e culturale;

Raccomandazione 96/694/CE

- 8) considerando che la scarsa rappresentanza delle donne negli organi decisionali è dovuta, tra l'altro, al loro ritardo nell'accedere alla parità civica e civile e degli ostacoli alla realizzazione della loro indipendenza economica, nonché alle difficoltà di conciliare la vita professionale e la vita personale;
- 9) considerando che la partecipazione equilibrata di donne e uomini al processo decisionale è un'esigenza democratica;
- 10) considerando che la scarsa rappresentanza delle donne nei centri decisionali è una perdita per la società nel suo insieme e può impedire di prendere pienamente in considerazione gli interessi e le esigenze della popolazione nel suo complesso;
- 11) considerando che i provvedimenti miranti a pervenire ad una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini ai processi decisionali in tutti i settori dovrebbero andare di pari passo con l'integrazione della dimensione delle pari opportunità tra le donne e gli uomini in tutte le politiche ed azioni;
- 12) considerando che una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale può generare idee, valori e comportamenti diversi, che si muovono nella direzione d'un mondo più giusto ed equilibrato sia per le donne che per gli uomini;
- 13) considerando che gli Stati membri, le parti sociali, i partiti e le organizzazioni politiche, le organizzazioni non governative e i mezzi di comunicazione svolgono un ruolo determinante nella costruzione di una società in cui le responsabilità nei settori politico, economico, sociale e culturale sono esercitate in modo equilibrato da donne e uomini;
- 14) considerando che occorre definire orientamenti per promuovere una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel processo decisionale, al fine di pervenire ad una situazione di pari opportunità tra gli uomini e le donne e che occorre, nel quadro del programma d'azione comunitario a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000), rafforzare l'efficacia di tali orientamenti tramite lo scambio di informazioni su buone pratiche;
- 15) considerando che le disposizioni della presente raccomandazione si applicano solo nei limiti delle competenze della Comunità; che la parità di trattamento tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile costituisce uno degli obiettivi della Comunità, in quanto si tratta in particolare di promuovere la parificazione nel progresso delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera;
- 16) considerando che per l'adozione della presente raccomandazione il trattato non prevede poteri diversi da quelli contemplati dall'articolo 235,

I. raccomanda agli Stati membri:

(2) [Direttiva 75/117/CEE](#) del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (G.U.C.E. 19 febbraio 1975, n. 45).

[Direttiva 76/207/CEE](#) del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionali, e le condizioni di lavoro (G.U.C.E. 14 febbraio 1976, n. 39).

[Direttiva 79/7/CEE](#) del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla progressiva applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale (G.U.C.E. 10 gennaio 1979, n. 6).

[Direttiva 86/378/CEE](#) del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nei regimi professionali di sicurezza sociale (G.U.C.E. 12 agosto 1986, n. 225).

Raccomandazione 96/694/CE

Direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo e relativa altresì alla tutela della maternità (G.U.C.E. 19 dicembre 1986, n. 359).

Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpe o in periodo di allattamento (G.U.C.E. 28 novembre 1992, n. 348).

(3) Decisione 95/593/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, in merito a un programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000) (G.U.C.E. 30 dicembre 1995, n. 335).

(4) Raccomandazione 84/635/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1984, sulla promozione di azioni positive a favore delle donne (G.U.C.E. 19 dicembre 1984, n. 331).

Raccomandazione 92/241/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sulla custodia dei bambini (G.U.C.E. 8 maggio 1992, n. 123).

(5) Risoluzione del Consiglio, del 12 luglio 1982, relativa alla promozione della parità delle possibilità per le donne (G.U.C.E. 21 luglio 1982, n. 186).

Risoluzione del Consiglio, del 7 giugno 1984, relativa alle azioni intese a combattere la disoccupazione delle donne (G.U.C.E. 21 giugno 1984, n. 161).

Risoluzione del Consiglio e dei Ministri dell'istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 3 giugno 1985, che contempla un programma di azione per la promozione dell'uguaglianza di opportunità per le ragazze ed i ragazzi in materia di istruzione (G.U.C.E. 5 luglio 1985, n. 166)

Seconda risoluzione del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la promozione della parità delle possibilità per le donne (G.U.C.E. 12 agosto 1986, n. 203).

Risoluzione del Consiglio, del 16 dicembre 1988, sul reinserimento professionale e l'inserimento professionale tardivo delle donne (G.U.C.E. 28 dicembre 1988, n. 333).

Risoluzione del Consiglio, del 29 maggio 1990, sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro (G.U.C.E. 27 giugno 1990, n. 157).

Risoluzione del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativa al terzo programma di azione comunitaria a medio termine per la parità di opportunità tra uomini e donne (1991-1995) (G.U.C.E. 31 maggio 1991, n. 142).

Risoluzione del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla promozione della parità di opportunità per uomini e donne tramite l'azione dei Fondi strutturali europei (G.U.C.E. 20 agosto 1994, n. 231).

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 6 dicembre 1994, sull'equa partecipazione delle donne ad una strategia di crescita economica orientata verso l'aumento dell'occupazione nell'Unione europea (G.U.C.E. 23 dicembre 1994, n. 368).

Risoluzione del Consiglio, del 27 marzo 1995, riguardante la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale (G.U.C.E. 4 luglio 1995, n. 168).

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 5 ottobre 1995, concernente l'immagine dell'uomo e della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione (G.U.C.E. 10 novembre 1995, n. 296).

1. di adottare una strategia integrata complessiva volta a favorire la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale e a sviluppare o istituire misure adeguate, quali eventualmente misure legislative e/o regolamentari e/o di promozione, per realizzare tale obiettivo;

2. a) di sensibilizzare tutti gli operatori del processo educativo e della formazione a tutti i livelli, compresi i responsabili dei materiali didattici, all'importanza:

- di un'immagine realistica e completa dei ruoli e delle attitudini delle donne e degli uomini nella società, che sia esente da pregiudizi e stereotipi discriminatori,

- di una condivisione più equilibrata delle responsabilità professionali, familiari e sociali tra donne e uomini e

- di una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale a tutti i livelli;

b) di incoraggiare, a tutti i livelli di istruzione e di formazione, le ragazze e le donne a partecipare e a esprimersi nelle attività educative e formative in modo pieno e attivo sulla stessa stregua dei ragazzi e dell'uomo onde prepararle a svolgere un ruolo attivo nella società, compresa la vita politica, economica, sociale e culturale e in particolare nel processo decisionale;

c) di sensibilizzare l'opinione pubblica all'importanza della diffusione di un'immagine delle donne e degli uomini che non rafforzi né confermi gli stereotipi discriminatori fondati sulla suddivisione dei compiti in base al sesso;

d) fatta salva la loro autonomia, di incoraggiare e sostenere gli sforzi delle associazioni e organizzazioni compiuti in tutti i settori della società al fine di promuovere l'accesso delle donne al processo decisionale e una partecipazione equilibrata di donne e uomini negli organi decisionali;

e) fatta salva la loro autonomia, di incoraggiare e sostenere gli sforzi delle parti sociali intensi a promuovere una partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne alle loro attività e di sottolineare la loro responsabilità nella promozione e nella presentazione di candidati donne all'atto della nomina di candidati alle varie cariche in seno a commissioni e comitati pubblici esistenti negli Stati membri e a livello comunitario;

f) di concepire, di lanciare e di promuovere campagne di informazione volte a sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo all'utilità e ai vantaggi per la società nel suo insieme di una partecipazione equilibrata di donne e uomini al processo decisionale;

3. a) di promuovere e di migliorare la raccolta e la pubblicazione di dati statistici che consentano di conoscere meglio la presenza relativa di donne e uomini a tutti i livelli del processo decisionale nei campi politico, economico, sociale e culturale;

b) di sostenere, sviluppare e suscitare studi quantitativi e qualitativi sulla partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale ed in particolare:

- sugli ostacoli giuridici, sociali o culturali che impediscono l'accesso e la partecipazione delle persone dell'uno o dell'altro sesso al processo decisionale;

- sulle strategie che consentono di superare tali ostacoli e

- sull'utilità e sui vantaggi per la società e per il funzionamento della democrazia di una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale;

c) di promuovere, di sostenere e di suscitare iniziative che creino esempi di buona pratica nei diversi ambiti del processo decisionale e di sviluppare programmi di diffusione e di scambio di esperienze per generalizzare tali azioni;

4. a) di promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini agli organi e alle commissioni governative a tutti i livelli;

b) di sensibilizzare le parti interessate all'importanza di prendere iniziative per giungere ad una partecipazione equilibrata di uomini e donne alle cariche pubbliche a tutti i livelli, prestando particolare attenzione alla promozione di composizioni equilibrate di comitati, commissioni e gruppi di lavoro a livello sia nazionale che europeo;

c) di prevedere, di attuare o di elaborare un complesso coerente di misure che favoriscano l'uguaglianza nel pubblico impiego e che rispettino il concetto di partecipazione equilibrata al processo

Raccomandazione 96/694/CE

decisionale, e di controllare che, qualora le associazioni siano effettuate mediante concorso, le commissioni che devono preparare i testi e quelle che devono svolgere gli esami riflettano il più possibile l'equilibrio tra donne e uomini;

d) di incoraggiare il settore privato a rafforzare la presenza femminile a tutti i livelli decisionali, soprattutto adottando o attuando piani di parità e programmi di azioni positive;

II. chiede alle istituzioni, agli organi e agli organismi decentrati delle Comunità europee:

di elaborare una strategia per giungere ad una partecipazione equilibrata di donne e uomini al processo decisionale in seno a ciascuna istituzione, organo e organismo decentrato delle Comunità europee;

III. chiede alla Commissione:

1. di stimolare o di organizzare, nel quadro della [decisione 95/593/CE](#) del Consiglio, del 22 dicembre 1995, in merito a un programma d'azione comunitaria a medio termine per le parti opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000), lo scambio sistematico di informazioni e di esperienze su buone pratiche fra gli Stati membri e la valutazione dell'impatto delle misure adottate per giungere a un migliore equilibrio tra le donne e gli uomini nel processo decisionale;

2. di intensificare a tal fine e in quest'ambito il suo impegno di informazione, di sensibilizzazione, di incitamento alla ricerca e promozione di azioni volte alla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale;

3. di sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione, la prima volta tre anni dopo l'adozione della presente raccomandazione e in seguito annualmente, sull'attuazione di quest'ultima in base alle informazioni fornite dagli Stati membri nonché dalle istituzioni, organi e organismi decentrati delle Comunità europee.

NORMATIVA NAZIONALE

Costituzione della Repubblica italiana. Art. 51, 117 e 122.

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

(...)

51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di egualanza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge⁽⁴⁵⁾. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini⁽⁴⁶⁾.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

⁽⁴⁵⁾ Vedi gli artt. 3, comma primo; 56, comma terzo; 58, comma secondo; 84, comma primo; 97, comma terzo; 104, comma quarto; 106; 135, commi primo, secondo e sesto; XIII disp. trans. fin., comma primo.

⁽⁴⁶⁾ Periodo aggiunto dall'art. 1, L.Cost. 30 maggio 2003, n. 1 (Gazz. Uff. 12 giugno 2003, n. 134).

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali .

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

COSTITUZIONE

- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali .

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato .

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

COSTITUZIONE

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni .

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (167).

⁽¹⁶⁷⁾ Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

(...)

122. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità ⁽¹⁷⁷⁾ del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi ⁽¹⁷⁸⁾ .

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta ⁽¹⁷⁹⁾.

⁽¹⁷⁷⁾ Vedi artt. 84, comma secondo; 104, comma settimo; 135, comma quinto.

⁽¹⁷⁸⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la L. 2 luglio 2004, n. 165.

⁽¹⁷⁹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 2, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1. Vedi, inoltre, quanto disposto dall'art. 5 della stessa legge.

Normativa nazionale

L. 23 novembre 2012, n. 215.

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 dicembre 2012, n. 288.

Art. 1 Modifica all'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di statuti comunali e provinciali.

In vigore dal 26 dicembre 2012

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «promuovere» è sostituita dalla seguente: «garantire» e dopo le parole: «organi collegiali» sono inserite le seguenti: «non eletti».
 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
-

Art. 2 Parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province

In vigore dal 26 dicembre 2012

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici.»;

b) all'articolo 46, comma 2, dopo la parola: «nominano» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi.»;

c) all'articolo 71:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.»;

2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco

Normativa nazionale

L. 23 novembre 2012, n. 215. - Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.

prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.»;

d) all'articolo 73:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.»;

2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ciascun elettori può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, al primo comma:

1) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima»;

2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*»;

b) all'articolo 33, al primo comma:

1) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 73 del testo unico di cui al *decreto legislativo n. 267 del 2000*, e successive modificazioni. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccezionali, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista»;

2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni».

3. All'*articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156*, dopo la parola: «nomina,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,».

Art. 3 Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali.

In vigore dal 26 dicembre 2012

Normativa nazionale

L. 23 novembre 2012, n. 215. - Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.

1. Al comma 1 dell'*articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165*, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive».

Art. 4 Modifica all'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione nella campagna elettorale

In vigore dal 26 dicembre 2012

1. All'*articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28*, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.».

Art. 5 Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di pari opportunità

In vigore dal 26 dicembre 2012

1. All'*articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la consigliera o il consigliere di parità procedente propone, entro i successivi quindici giorni, ricorso ai sensi dell'*articolo 37, comma 4, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna*, di cui al *decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198*, e successive modificazioni; si applica il comma 5 del citato articolo 37 del codice di cui al *decreto legislativo n. 198 del 2006*, e successive modificazioni. Il mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parità comporta responsabilità del dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

NORMATIVA NAZIONALE

D.L. 13 agosto 2011, n. 138 Art. 14 - Titolo IV⁽¹⁾.

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188.

(...)

TITOLO IV

RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

(...)

Art. 14 Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali

1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni, ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa di cui all'*articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, oltre al rispetto dei parametri già previsti dal predetto articolo 20, debbono adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri:

a) previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono aumentarne il numero;

b) previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore. La riduzione deve essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione di quanto previsto dall'*articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 marzo 2010, n. 42*, degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennità massima spettante ai membri del Parlamento, così come rideterminata ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto;

d) previsione che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale;

D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138 ART. 14
"ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO."

e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; i componenti tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*, in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali.

2. L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'*articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato *articolo 27*, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente.

(…)

L. 23 febbraio 1995, n. 43 [✉](#).

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario [✉](#).

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1995, n. 46.

⁽²⁾ La regione Calabria, con L.R. 6 febbraio 2010, n. 4, la regione Lazio, con L.R. 13 gennaio 2005, n. 2, la regione Puglia, con L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e la regione Umbria, con L.R. 4 gennaio 2010, n. 2, hanno recepito la presente legge apportandovi modifiche e integrazioni. In appendice alle stesse leggi regionali è riportato il testo della presente legge, aggiornato con le modifiche da esse disposte, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alle suddette regioni.

1. 1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.

2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni.

3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'*articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del *decreto legislativo 20 dicembre 1993*, n 533. In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'*articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni, è ridotto alla metà.

4. Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.

5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.

6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina ⁽³⁾.

LEGGE 43/1995

7. ... ⁽⁴⁾.

8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'*articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.

9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

10. ... ⁽⁵⁾.

11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli *articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.

12. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

⁽³⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma 6.

⁽⁴⁾ Sostituisce la lettera *d*) del comma 2 dell'*art. 9, L. 17 febbraio 1968, n. 108*.

⁽⁵⁾ Sostituisce l'*art. 13, L. 17 febbraio 1968, n. 108*.

2. 1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegate, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegate alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegate.

LEGGE 43/1995

3. 1. ... ⁽⁶⁾.

2. ... ⁽⁷⁾.

3. ... ⁽⁸⁾.

⁽⁶⁾ Apporta modifiche e integrazioni al terzo comma dell'*art. 15, L. 17 febbraio 1968, n. 108.*

⁽⁷⁾ Inserisce 4 commi dopo l'undicesimo, all'*art. 15, L. 17 febbraio 1968, n. 108.*

⁽⁸⁾ Aggiunge un comma all'*art. 16, L. 17 febbraio 1968, n. 108.*

4. 1. Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall'*articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182*, e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. ... ⁽⁹⁾.

⁽⁹⁾ Comma abrogato dall'*art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120.* Apportava modifiche e integrazioni alla *L. 7 giugno 1991, n. 182* e al *D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.*

5. 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 38.802,85 ⁽¹⁰⁾ incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 ⁽¹¹⁾ per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 38.802,85 ⁽¹²⁾. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della *legge 5 luglio 1982, n. 441*.

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste

⁽¹⁰⁾.

LEGGE 43/1995

4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della *legge 10 dicembre 1993, n. 515*, e successive modificazioni:

a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;

b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i Presidenti dei consigli regionali;

c) articolo 11;

d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;

e) articolo 13;

f) articolo 14;

g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'*articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659*, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'*articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659*; comma 19, primo periodo.

5. La dichiarazione di cui all'*articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515*, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.

⁽¹⁰⁾ L'originario importo di lire 60 milioni è stato rivalutato prima a lire 62.265.910 dall'*art. 1, D.M. 21 marzo 2000* (Gazz. Uff. 30 marzo 2000, n. 75), poi ad euro 34.247,89 dall'*art. 1, D.M. 12 marzo 2005* (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65) ed infine ad euro 38.802,85 dall'*art. 1, D.M. 1° marzo 2010*.

⁽¹¹⁾ L'originario importo di lire 10 è stato rivalutato prima dall'*art. 1, D.M. 12 marzo 2005* (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65) e poi ad euro 0,0061 dall'*art. 1, D.M. 1° marzo 2010*.

⁽¹²⁾ L'originario importo di lire 60 milioni è stato rivalutato prima a lire 62.265.910 dall'*art. 1, D.M. 21 marzo 2000* (Gazz. Uff. 30 marzo 2000, n. 75), poi ad euro 34.247,89 dall'*art. 1, D.M. 12 marzo 2005* (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65) ed infine ad euro 38.802,85 dall'*art. 1, D.M. 1° marzo 2010*.

⁽¹³⁾ Comma prima modificato dall'*art. 1, D.M. 21 marzo 2000* (Gazz. Uff. 30 marzo 2000, n. 75) e poi così sostituito dall'*art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156*. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 2.

6. 1. Il contributo di cui al secondo comma dell'*articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659*, e successive modificazioni, è determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria

LEGGE 43/1995

per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lo stesso anno.

2. Il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata.⁽¹⁴⁾

⁽¹⁴⁾ Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'*art. 1, L. 29 novembre 2004, n. 298*.

7. 1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.

8. 1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del consiglio regionale è ridotto ad un biennio.

2. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto previsto dal comma 1 per la riduzione della durata in carica del consiglio regionale.

9. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

.....
LEGGE 22 febbraio 2000, n. 28

Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

Vigente al: 19-3-2013

((Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA

))

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalita' e ambito di applicazione)

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parita' di trattamento e l'imparzialita' rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazioni per la comunicazione politica.

2. La presente legge promuove e disciplina altresi', allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum. (1)

((2-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunita' tra donne e uomini)).

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione della rubrica del Capo I: "Capo I Disposizioni generali in tema di parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.>"; (con l'art. 1, comma 2) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo II:"Capo II Disposizioni particolari per le emittenti locali."; (con l'art. 1, comma 3) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo III:"Capo III Disposizioni finali".

Art. 2.

(Comunicazione politica radiotelevisiva)

1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialita' ed equita' l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.

2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.

3. E' assicurata parita' di condizioni nell'esposizione di opinioni e

posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva e' obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi E' in ogni caso gratuita.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione", e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorita'", previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo. ((1))

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione della rubrica del Capo I: "Capo I Disposizioni generali in tema di parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"; (con l'art. 1, comma 2) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo II: "Capo II Disposizioni particolari per le emittenti locali"; (con l'art. 1, comma 3) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo III: "Capo III Disposizioni finali".

Art. 3

Messaggi politici autogestiti

1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell' articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti ((. . .)), di seguito denominati "messaggi". ((1))

2. La trasmissione di messaggi e' facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorita', con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.

5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 NOVEMBRE 2003, N. 313)). ((1))

6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parita' di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione e' richiamata all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore e' effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non

utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio puo' essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno puo' diffondere piu' di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca ((. . .)) l'indicazione del soggetto committente. ((1))

7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti. ((**PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 NOVEMBRE 2003, N. 313**)). ((1))

8. L'Autorita' e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater del presente provvedimento.

Art. 4

Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

2. La Commissione e l'Autorita', previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

- a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonche' tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;
- b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunita' tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;
- c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;
- d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalita' stabilite dalla Commissione e dall'Autorita', sulla base dei seguenti criteri:

- a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti

- politici, a parita' di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;
- b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
 - c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;
 - d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
 - e) ciascun messaggio puo' essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
 - f) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;
 - g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e l'indicazione del soggetto committente.

4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 e' obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalita' di cui al comma 3, e' riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche e' riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito e' determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire 40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata e' ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso e' erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attivita' istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso e' erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'attivita' istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 NOVEMBRE 2003, N. 313)). ((1))

7. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 NOVEMBRE 2003, N. 313)). ((1))

8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali ((. . .)) comunicano all'Autorita', entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modifica deve essere comunicata alla medesima Autorita' con almeno cinque giorni di anticipo. ((1))

9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e

fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicita' o comunicazione politica, comunque denominati, e' ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.

10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei referendum.

11. La Commissione e l'Autorita', previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale.

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater del presente provvedimento.

Art. 5.

(Programmi d'informazione nei mezzi
radiotelevisivi)

1. La Commissione e l'Autorita', previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parita' di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.
2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva e' vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.
3. I registi ed i conduttori sono altresi' tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, cosi' da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.

4. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto". ((1))

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione della rubrica del Capo I: "Capo I Disposizioni generali in tema di parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"; (con l'art. 1, comma 2) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo II: "Capo II Disposizioni particolari per le emittenti locali"; (con l'art. 1, comma 3) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo III: "Capo II Disposizioni finali".

Art. 6.

(Imprese radiofoniche di partiti politici)

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2,

della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni.

Per tali imprese e' comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti. (1)

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione della rubrica del Capo I: "Capo I Disposizioni generali in tema di parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"; (con l'art. 1, comma 2) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo II: "Capo II Disposizioni particolari per le emittenti locali"; (con l'art. 1, comma 3) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo III: "Capo III Disposizioni finali".

Art. 7.

(Messaggi politici elettorali su quotidiani
e periodici)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parita' fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalita' e con i contenuti stabiliti dall'Autorita'.

2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

- a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
 - b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
 - c) pubblicazioni di confronto tra piu' candidati .
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

Non si applicano, altresi', agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1. (1)

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione della rubrica del Capo I: "Capo I Disposizioni generali in tema di parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"; (con l'art. 1, comma 2) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo II: "Capo II Disposizioni particolari per le emittenti locali"; (con l'art. 1, comma 3) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo III: "Capo III Disposizioni finali".

Art. 8.

(Sondaggi politici ed elettorali)

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e' vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorita' determina i criteri obbligatori in conformita' dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali e' responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralita' e con le medesime indicazioni,

su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
 - b) committente e acquirente;
 - c) criteri seguiti per la formazione del campione;
 - d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
 - e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
 - f) domande rivolte;
 - g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
 - h) data in cui e' stato realizzato il sondaggio. ((1))
-

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione della rubrica del Capo I: "Capo I Disposizioni generali in tema di parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"; (con l'art. 1, comma 2) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo II: "Capo II Disposizioni particolari per le emittenti locali"; (con l'art. 1, comma 3) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo III: "Capo III Disposizioni finali".

Art. 9.

(Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione)

- 1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto e' fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attivita' di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
 - 2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalita' di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali. ((1))
-

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione della rubrica del Capo I: "Capo I Disposizioni generali in tema di parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"; (con l'art. 1, comma 2) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo II: "Capo II Disposizioni particolari per le emittenti locali"; (con l'art. 1, comma 3) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo III: "Capo III Disposizioni finali".

Art. 10

Provvedimenti e sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonche' di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorita' sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato puo', comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia e' comunicata, anche a mezzo telefax:

- a) all'Autorita';
- b) all'emittente privata o all'editore presso cui e' avvenuta la violazione;
- c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
- d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza

territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore.

Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorita' o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

2. L'Autorita', avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonche' del competente istruttoria territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalita' procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorita' ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.

4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi 3 e 4, l'Autorita' ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge: (1)

- a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito, per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche; (1)
- b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.

5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorita' ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorita' ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicita' elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.

7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorita' ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.

8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorita' ordina:

- a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravita', di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;
- b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravita', di rettifiche, alle quali e' dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.

9. L'Autorita' puo', inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

10. (**(COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)**).

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)

che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater del presente provvedimento.

Art. 11

Obblighi di comunicazione

1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonche' al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.((1))

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione della rubrica del Capo I: "Capo I Disposizioni generali in tema di parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica."; (con l'art. 1, comma 2) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo II:"Capo II Disposizioni particolari per le emittenti locali.>"; (con l'art. 1, comma 3) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo III:"Capo III Disposizioni finali".

((Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE EMITTENTI LOCALI

))

Art. 11-bis

(((Ambito di applicazione)))

((1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.))

Art. 11-ter

(((Definizioni)))

((1. Ai fini del presente Capo si intende:

- a) per "emittente radiofonica e televisiva locale", ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;*
- b) per "programma di informazione", il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca;*
- c) per "programma di comunicazione politica", ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra piu' opinioni, anche se conseguito nel corso di piu' trasmissioni.))*

Art. II-quater((*(Tutela del pluralismo))*

((1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parita' di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.

2. Al fine di garantire la parita' di trattamento e l'imparzialità a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parita' di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parita' di costo tra gli stessi candidati.

4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, e' immediatamente trasmesso all'Autorità, che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.

5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che e' emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall'Autorità. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni.))

Art. 11-quinquies

Vigilanza e poteri dell'Autorita'

1. L'Autorita' vigila sul rispetto dei principi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater, nonche' delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall'Autorita' medesima.

2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorita', di comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1, l'Autorita' adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e puo' ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorita' puo' disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.

3. L'Autorita' verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.

4. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).

Art. 11-sexies

((Norme regolamentari e attuative dell'Autorita'))

((1. L'Autorita' adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo.))

Art. 11-septies

((Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali))

((1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8)).

**((Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
))**

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando per gli anni 2000 e 2002 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((1))

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione della rubrica del Capo I: "Capo I Disposizioni generali in tema di parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"; (con l'art. 1, comma 2) ha disposto l'introduzione della

rubrica del Capo II:"Capo II Disposizioni particolari per le emittenti locali."; (con l'art. 1, comma 3) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo III:"Capo II Disposizioni finali".

Art. 13.

(Abrogazione di norme)

1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati. **((1))**

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione della rubrica del Capo I: "Capo I Disposizioni generali in tema di parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"; (con l'art. 1, comma 2) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo II:"Capo II Disposizioni particolari per le emittenti locali"; (con l'art. 1, comma 3) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo III:"Capo II Disposizioni finali".

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. **((1))**

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 febbraio 2000

CIAMPI

D'alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione della rubrica del Capo I: "Capo I Disposizioni generali in tema di parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"; (con l'art. 1, comma 2) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo II:"Capo II Disposizioni particolari per le emittenti locali"; (con l'art. 1, comma 3) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo III:"Capo II Disposizioni finali".

LEGGE 2 luglio 2004, n. 165

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

Vigente al: 10-5-2013

Capo I

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Disposizioni generali)

1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonche' dei consiglieri regionali.

Art. 2.

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilita')

1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilita' per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilita', specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza delle cause di ineleggibilita' qualora le attivita' o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parita' di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;

b) inefficacia delle cause di ineleggibilita' qualora gli interessati cessino dalle attivita' o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilita', non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;

c) applicazione della disciplina delle incompatibilita' alle cause di ineleggibilita' sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);

d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilita' dei propri componenti e del Presidente

della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorita' giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni e' comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

e) eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilita' nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;

f) previsione della non immediata rieleggibilita' allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.

Art. 3.

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilita')

1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilita', specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza di cause di incompatibilita', in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;

b) sussistenza di cause di incompatibilita', in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;

c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilita' tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;

d) in caso di previsione della causa di incompatibilita' per lite pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri:

1) previsione della incompatibilita' nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite;

2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilita' esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;

e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilita' dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorita' giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni e' comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

f) eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilita' nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;

g) fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilita', non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilita', ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.

Art. 4.

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione)

1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

b) contestualita' dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglioregionale, se il Presidente e' eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalita' diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

c) divieto di mandato imperativo.

((c-bis) promozione della parita' tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive)).

Capo II

Art. 5.

(Durata degli organi elettivi regionali)

1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualita' dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 luglio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Bossi, Ministro per le riforme
istituzionali e la devoluzione

La Loggia, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

NORMATIVA REGIONALE

Statuto della Regione Calabria – L. r. 19 ottobre 2004, n. 25 Titolo IV.

Sistema di elezione, ineleggibilità, incompatibilità.

BUR n. 19 del 16 ottobre 2004, supplemento straordinario n. 6

TITOLO IV

SISTEMA DI ELEZIONE, INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA'

Articolo 38

(Sistema elettorale)

1. Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla normativa statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, disciplina:

a) il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali;

b) le modalità di indizione delle elezioni politiche regionali;

c) le modalità di proclamazione degli eletti al Consiglio;

d) la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia.

2. La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

NORMATIVA REGIONALE**L.R. 7 febbraio 2005, n. 1⁽¹⁾.**

Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 1° febbraio 2005, n. 2, suppl. straord. 9 febbraio 2005, n. 7.

Art. 1⁽²⁾

1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.
2. Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto nello Statuto della Regione, è fissato in cinquanta, compreso il Presidente della Giunta regionale⁽³⁾. Resta salva l'applicazione dell'*art. 15, commi 13 e 14, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, così come modificata dalla *legge 23 febbraio 1995, n. 43* e dall'*art. 5, comma 1, della L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1*.
3. Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste provinciali il cui gruppo anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi.
4. In deroga a quanto previsto dall'*art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, nonché le liste provinciali che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti di cui all'articolo 27 dello Statuto. In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali⁽⁴⁾.
5. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore.

NORMATIVA REGIONALE

Legge regionale 1/2005 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale"

6. Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi.

6-bis. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in forma specifica le modalità della supplenza del Consigliere regionale nominato Assessore, l'istituto della sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale, previsto dall'articolo 35, comma 4-bis, dello Statuto regionale, non trova applicazione⁽⁵⁾.

6-ter. [Anche in deroga a quanto previsto dall'*articolo 4 L. 154/81* e dall'*articolo 65 D.Lgs. n. 267/2000* le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica di Consigliere regionale". Il Consigliere regionale che svolge contestualmente anche l'incarico di Presidente o Assessore della Giunta Provinciale, di Sindaco o Assessore Comunale deve optare e percepire solo una indennità di carica]⁽⁶⁾.

7. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni di legge si applicano le vigenti norme della legislazione statale.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(2) Il presente articolo, indicato originariamente come articolo unico, è stato così numerato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della medesima legge), poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(3) Periodo così modificato dall'*art. 1, comma 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della medesima legge).

(4) Comma così modificato dapprima dall'*art. 1, comma 3, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della medesima legge), nella versione originaria, e poi dal medesimo comma 3, come modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 6* (con cui è stato aggiunto il secondo periodo), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (come prevede l'*art. 2* della medesima legge).

(5) Comma aggiunto dall'*art. 1, L.R. 28 maggio 2010, n. 12*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2* della stessa legge).

(6) Comma aggiunto dall'*art. 46, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 56* della stessa legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 21-23 novembre 2011, n. 310 (Gazz. Uff. 30 novembre 2011, n. 50, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 46, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale al presente comma.

NORMATIVA REGIONALE

Legge regionale 1/2005 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale"

Art. 2*Composizione delle liste regionali.*

1. All'*articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43*, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) al comma 2 le parole “Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione” sono sostituite dalle seguenti: “Quaranta dei Consiglieri assegnati alla Regione”;

b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nove dei Consiglieri assegnati alla regione sono eletti con sistema maggioritario nell’ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale”;

c) non si applica la disposizione di cui al comma 5;

d) l’ultimo periodo del comma 8 è abrogato;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo”.

2. L'*articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43* è sostituito dal seguente:

“1. La votazione per l’elezione del consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all’eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e

NORMATIVA REGIONALE

Legge regionale 1/2005 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale"

cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale anche non collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato.

2. Qualora l'elettore esprime il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata".

3. Le caratteristiche delle schede di votazione sono riportate nelle tabelle allegate alla presente legge con le lettere A e B.

4. In ogni ricorrenza nella *legge 23 febbraio 1995, n. 43*, in luogo della parola "capolista" deve leggersi "candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale" ⁽⁷⁾.

(7) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della medesima legge).

Art. 3

Numero delle candidature nelle liste circoscrizionali.

1. All'*articolo 9, comma quinto, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, le parole "non inferiore ad un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a due terzi" ⁽⁸⁾.

(8) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della medesima legge).

Art. 4

Assegnazione dei seggi con criterio maggioritario.

1. Ai nove seggi da assegnare con sistema maggioritario e agli eventuali seggi in sovrannumero di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1*, sono proclamati dall'Ufficio elettorale circoscrizionale candidati presenti nelle liste circoscrizionali secondo il numero di seggi assegnati a ciascuna lista dall'Ufficio centrale regionale con la comunicazione di cui all'*articolo 15, comma sedicesimo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*. A tal

NORMATIVA REGIONALE

Legge regionale 1/2005 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale"

fine nella applicazione dell'*articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2) del tredicesimo comma sono aggiunte infine le seguenti parole: "e proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del Consiglio regionale";

b) il primo periodo del numero 3) del tredicesimo comma è sostituito dai seguenti:

"3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 25, assegna al medesimo gruppo di liste quattro dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai successivi terzo, quarto, quinto sesto e settimo periodo. I restanti cinque seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2)." ^(*);

c) il numero 4) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

"4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 25, assegna al medesimo gruppo di liste i nove seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3)" ;

d) non si applica la disposizione di cui al numero 5);

e) il numero 7) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

"7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3), ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo";

NORMATIVA REGIONALE

Legge regionale 1/2005 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale"

f) al quattordicesimo comma le parole "ai sensi dell'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1*";

g) non si applicano le disposizioni di cui al quindicesimo comma.

2. Non si applica la disposizione di cui all'*art. 16, comma 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*⁽¹⁰⁾.

(9) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 1, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 6*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della medesima legge): detto comma 2 ha apportato la modifica direttamente nell'*art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4* (con cui è stato aggiunto il presente articolo).

(10) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge), poi così modificato come indicato nella nota che precede.

Regione Campania

L.R. 27 marzo 2009, n. 4. Legge elettorale.

Pubblicata nel B.U. Campania 14 aprile 2009, n. 23.

Art. 1 *Principi.*

1. Il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale sono eletti a suffragio universale e diretto. Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si svolgono contestualmente, sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio, ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.
2. All'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si applicano la *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e la *legge 23 febbraio 1995, n. 43*, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, così come integrate dall'*articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1*, ad eccezione delle parti incompatibili con quanto disposto negli articoli che seguono o da questi ultimi derogate.
3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia.
4. I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza. Le disposizioni relative alla lista regionale per l'elezione del Consiglio regionale contenute nella *legge n. 108/1968* e nella *legge n. 43/1995*, comprese quelle di cui all'articolo 7 di quest'ultima, s'intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Art. 2

Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale.

1. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'Ufficio centrale regionale nel rispetto delle forme e dei termini fissati dall'*articolo 1, comma 3, della legge n. 43/1995* e dall'*articolo 9 della legge n. 108/1968*. Per la dichiarazione di presentazione della candidatura alla

Normativa comparata – Regione Campania

carica di Presidente della Giunta regionale non è richiesta la sottoscrizione degli elettori ⁽²⁾.

2. La presentazione della candidatura è accompagnata, a pena di esclusione, dal certificato d'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai presentatori delle singole liste provinciali che formano il gruppo o che partecipano alla coalizione di liste con cui il candidato alla carica di Presidente della Giunta ha dichiarato il collegamento.

3. La candidatura non è ammessa se non è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato e dalle dichiarazioni di cui al comma 2, autenticate nelle forme stabilite dall'*articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53*.

4. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli *articoli 9, 10 e 11 della legge n. 108/1968*, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.

5. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli uffici circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno; esso, subito dopo, effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti in applicazione dell'*articolo 11 della legge n. 108/1968*.

(2) Periodo aggiunto dall'*art. 1, L.R. 21 gennaio 2010, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2 della stessa legge*).

Art. 3

Presentazione delle liste provinciali. Gruppi di liste e coalizioni di liste.

1. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'*articolo 9 della legge n. 108/1968* deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente alla presentazione della sua candidatura. Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il medesimo

Normativa comparata – Regione Campania

contrassegno in almeno tre circoscrizioni provinciali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge.

2. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 9, comma 2, della legge n. 108/1968*, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data della indizione delle elezioni.

3. Le liste provinciali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste provinciali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad esse collegato è a capo del gruppo di liste.

4. Più gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo candidato Presidente sono riuniti in una coalizione di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essi collegato è a capo della coalizione. I gruppi di liste appartenenti alla coalizione del Presidente eletto partecipano all'attribuzione del premio di maggioranza.

Art. 4
Scheda elettorale.

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

2. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s'intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3. L'elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di

Normativa comparata – Regione Campania

genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

4. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista, viene ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.

Art. 5

Elezione del Presidente della Giunta regionale.

1. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.

3. È altresì membro del Consiglio regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

Art. 6

Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze.

1. Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ottengono almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.

2. Alle liste di cui al comma 1 non può, in ogni caso, essere attribuito più del sessantacinque per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.

3. Ai fini del calcolo delle percentuali di seggi del Consiglio, stabilite dai commi 1 e 2, non è computato il seggio del Consiglio che, per Statuto, spetta al Presidente eletto.

Normativa comparata – Regione Campania

Art. 7

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della *legge 108/1968*, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.

3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lett. b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;

e) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale.

Normativa comparata – Regione Campania

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

5. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi; inoltre, per ciascun candidato Presidente, determina la percentuale dei voti ottenuti sul totale dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 7, lettera c);

b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);

c) determina la cifra elettorale regionale di maggioranza attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente eletto ha dichiarato collegamento, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste provinciali che ne fanno parte;

d) esclude dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto, nell'intera Regione, meno del tre per cento dei voti validi se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il cinque per cento dei voti nella relativa elezione;

e) divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;

f) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettano alla coalizione ovvero al gruppo di liste collegato al Presidente eletto e a ciascun gruppo di liste provinciali non collegato al Presidente eletto. L'Ufficio verifica che il gruppo di liste o la coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente abbiano ottenuto almeno trentasei seggi in Consiglio; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l'Ufficio attribuisce ad essi il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza; procede poi con le stesse modalità al riparto dei restanti seggi tra gli altri gruppi di liste ammessi. In ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione di liste collegate al candidato

Normativa comparata – Regione Campania

proclamato eletto alla carica di Presidente non possono essere attribuiti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, più di trentanove seggi in Consiglio; se i seggi ad essi assegnati superano questo limite, l'Ufficio sottrae alla coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto un numero di seggi strettamente necessario al raggiungimento dei trentanove seggi in Consiglio e li assegna in numero corrispondente ai gruppi di liste concorrenti;

g) se il Presidente proclamato eletto è collegato ad una coalizione di liste, procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di maggioranza per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che formano la coalizione, per il quoziente elettorale della coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

6. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 7, lettera b);

b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.

7. Dopo le operazioni di cui ai commi 5 e 6, l'Ufficio centrale regionale:

a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 6, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 5, lettere f) e g), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);

Normativa comparata – Regione Campania

b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 6, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;

c) individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione o del gruppo di liste non riunito in coalizione che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente. A tale scopo riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste provinciali collegate in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali collegate siano stati assegnati a quoziente intero, l'Ufficio riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale;

d) verifica il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11, applicando quanto in esso previsto se ne ricorrono le condizioni.

8. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 6, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 7, lettere b) e c). Quindi il Presidente dell'Ufficio proclama eletti alla carica di consigliere regionale il candidato Presidente che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente e i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).

9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

Art. 8
Surrogazioni.

Normativa comparata – Regione Campania

1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa, si rende vacante un seggio del Consiglio regionale, questo è attribuito al candidato che nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista provinciale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella medesima circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 7, commi 7 e 8.
 2. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato ai sensi dell'articolo 7, comma 7, lettera c), quest'ultimo è attribuito alla lista e al candidato cui è stato sottratto in applicazione di tale ultima disposizione; in caso di indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista provinciale. Se i candidati di tale ultima lista provinciale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 7, commi 7 e 8.
-
-

Art. 9
Supplenza.

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della *legge 19 marzo 1990, n. 55*, introdotto dall'*articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16* e dell'*articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1* e successive modifiche ed integrazioni, o per qualunque altra causa prevista dall'ordinamento, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al consigliere cui spetterebbe il seggio a norma dell'articolo 8⁽³⁾.
 2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 8.
-

(3) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 11 ottobre 2011, n. 16*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 1, della stessa legge*.

Art. 10
Rappresentanza di genere.

Normativa comparata – Regione Campania

1. Le disposizioni dell'*articolo 1 della legge n. 108/1968*, così come recepite dalla presente legge, si intendono integrate, nella regione Campania, dalle ulteriori disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
 2. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.
 3. Qualora la lista non rispetti il rapporto percentuale di cui al comma 2 non è ammessa.
 4. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.
-
-

Art. 11

Rappresentanza di tutte le circoscrizioni elettorali.

1. È garantita l'elezione di almeno un consigliere regionale per ogni circoscrizione elettorale.
 2. Qualora in una delle circoscrizioni elettorali l'applicazione dei criteri di legge comporti il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1, in quella circoscrizione è attribuito il seggio al candidato con la maggiore cifra individuale della lista circoscrizionale più votata tra quelle ammesse al riparto. In caso di parità di voti tra più liste circoscrizionali il seggio è attribuito alla lista che partecipa al gruppo cui è stato attribuito il maggior numero di seggi in consiglio. Il seggio così assegnato si sottrae all'ultimo attribuito al gruppo di liste cui la lista circoscrizionale più votata appartiene.
 3. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che abbia non più di un consigliere eletto per circoscrizione, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano alla lista che nella medesima circoscrizione segue nell'ordine delle maggiori cifre elettorali circoscrizionali.
-
-

Art. 12

Dichiarazione d'urgenza.

Normativa comparata – Regione Campania

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

L.R. 13 Gennaio 2005, n. 2

Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale (1)

Sommario

Art. 1 (Recepimento)

Art. 2 (Elezioni dirette del Presidente della Regione. Nomina a consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore)

Art. 3 (Numero dei consiglieri regionali)

Art. 4 (Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni)

Art. 5 (Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione)

Art. 6 (Operazioni dell'Ufficio centrale regionale)

Art. 7 (Cause di ineleggibilità)

Art. 8 (Liste e candidature)

Art. 9 (Spese per la campagna elettorale)

Art. 10 (Urgenza)

Art. 1 (Recepimento)

1. All'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge.
2. Per quanto non espressamente previsto, sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), e successive modifiche e integrazioni.
3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.

Art. 2

(Elezioni dirette del Presidente della Regione. Nomina a consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore)

1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.
2. Sono candidati alla presidenza della Regione i capilista delle liste regionali.
3. E' proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
4. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.
5. E' altresì consigliere il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A questi fini è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il candidato alla carica di Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 15, tredicesimo comma, numero 3, della l. 108/1968; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui; oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si tiene conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

Art. 3
(Numero dei consiglieri regionali)

1. Oltre al Presidente della Regione, il Consiglio regionale è composto da 70 membri, di cui 56 eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e 14 eletti con sistema maggioritario, insieme con il Presidente della Regione, sulla base di liste regionali, nei modi previsti dalle disposizioni vigenti nella l. 43/1995.
2. In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina. I movimenti ed i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla Giunta regionale l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto l'ammontare della somma.
3. La lista regionale è composta in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province della Regione e che entrambi i sessi siano rappresentati in pari misura. Sono inammissibili le liste regionali che non prevedono candidati residenti e la pari presenza di candidati di entrambi i sessi.

Art. 4
*(Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali
Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni)*

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della l. 108/1968 è sostituito dal seguente:
 "La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.".

Art. 5
(Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione)

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della l. 108/1968 è sostituito dal seguente:
 "Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dall'articolo 19, comma 4, dello Statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi.".
2. Il quarto comma dell'articolo 3 della l. 108/1968 è sostituito dal seguente:
 "Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione.".

Art. 6
(Operazioni dell'Ufficio centrale regionale)

1. Il primo periodo del numero 3 del tredicesimo comma dell'articolo 15 della l. 108/1968 è sostituito dal seguente:
 "(3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali, collegati alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, proclama eletti, oltre al Presidente della Regione, i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al Consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2).".
2. Il numero 4 del tredicesimo comma dell'articolo 15 della l. 108/1968 è sostituito dal seguente:
 "(4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali, collegati alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, proclama eletto il Presidente della Regione e assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;".

Art. 7
(Cause di ineleggibilità)

1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2, comma 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed

incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), non sono eleggibili a Presidente della Regione e a consigliere regionale, i presidenti delle province della regione e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia della regione.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Art. 8
(Liste e candidature)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della l. 108/1968, nelle prossime elezioni regionali, le liste che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori.

2. La medesima deroga si applica per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione per il Parlamento europeo abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto un numero minimo di due seggi, di cui almeno uno nella circoscrizione n. III - Italia Centrale. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito politico esente da tale onere ai sensi della presente legge.

3. Il medesimo esonero, in deroga all'articolo 1, comma 11, della l. 43/1995 si applica anche per i candidati alla carica di Presidente della Regione e per le liste regionali collegati alle liste di cui ai commi 1 e 2.

4. I candidati alla carica di Presidente della Regione, con l'atto di accettazione della candidatura, dichiarano altresì di voler mantenere la carica qualora eletti consiglieri regionali.

5. Il numero 4 dell'ottavo comma dell'articolo 9 della l. 108/1968 è sostituito dal seguente:

"4) un modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione ed ammissione delle liste e delle candidature."

Art. 9
(Spese per la campagna elettorale)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l. 43/1995 la cifra di "euro 30.987,41" è sostituita con "euro 50.000,00" e la cifra di "euro 0,01" è sostituita con "euro 0,03".

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l. 43/1995 la cifra di "euro 1,00" è sostituita con "euro 1,50".

Art. 10
(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 gennaio 2005, n. 2, s.o.n. 9

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

Legge Vigente

Anno	2005
Numero	2
Data	28/01/2005
Materia	Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo	Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale
Note	Allegato alla presente legge" il Provvedimento adottato dal Presidente della Regione concernente; Disposizioni per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della giunta regionale e di consigliere regionale" Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 17 del 31 gennaio 2005
Allegati	» Disposizioni per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della giunta regionale

Art. 1

Recepimento

1 All'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili con la presente legge sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), con le successive modificazioni e integrazioni.

3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti, anche regolamentari, nell'ordinamento in materia.

Art. 2

Elezioni dirette del Presidente della Regione. Nomina a Consigliere regionale del candidato
alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore

1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo [41](#) dello [Statuto](#), è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

2. Presso l'Ufficio centrale regionale sono presentate le candidature a Presidente della Giunta regionale da parte di un delegato del candidato dalle ore 08,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.

3. La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste, dall'accettazione del collegamento da parte del candidato Presidente, nonché dal certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica del candidato.

4. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 dell'legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e successive modifiche e integrazioni.

5. La candidatura di ciascun candidato Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, e successive modifiche e integrazioni, contenente delega a un elettore a effettuare il deposito di cui al comma 2.

6. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli Uffici circoscrizionali, comunica

senza indugio all'Ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno ed effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda.

7. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

8. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.

9. È altresì Consigliere il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A questi fini è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Regione o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui; oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si tiene conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

Art. 3

Numero dei Consiglieri regionali

1. Il Consiglio regionale è composto da settanta membri, compreso il Presidente eletto, di cui cinquantasei eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e tredici eletti tra i gruppi di liste collegate con il candidato Presidente eletto, secondo le modalità previste dal successivo articolo 9.

2. Le liste per le elezioni del Consiglio regionale devono essere presentate e ammesse in almeno tre circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

3. In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento dell'unità più vicina. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla Giunta regionale l'importo del rimborso delle spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto l'ammontare della somma (1) .

(1) Con D.P.G.R. 15 dicembre 2005, n. 1021 e con D.P.G.R. 1° febbraio 2011, n. 74 sono stati approvati gli adempimenti di cui al presente comma.

Art. 4

Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

"La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, in modo proporzionale alla popolazione residente, secondo l'ultimo censimento, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. A tal fine, il numero degli abitanti della Regione è suddiviso per cinquantasei.".

Art. 5

Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

"Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo Statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi.".

2. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

"Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione.".

Art. 6

Cause di ineleggibilità

1. Oltre ai casi previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, non sono eleggibili a Presidente della Regione e a Consigliere regionale i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni della Regione.

2. Le cause d'ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

(giurisprudenza)

Consiglio di Stato

Sez. VI, sent. n. 1726 del 03-04-2006, P. e altri c. V. e altri

Art. 7

Scheda elettorale

1. La scheda per l'elezione del Presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s'intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato.

2. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3. Ciascun elettore può esprimere inoltre un solo voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

5. In caso di discordanza tra il voto di lista e il voto di preferenza al candidato, il voto viene attribuito alla lista del candidato prescelto e al candidato medesimo.

6. Qualora il candidato Consigliere non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, sarà ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata.

7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato della medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale lo stesso appartiene.

8. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.

9. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista a esso collegata viene ritenuto valido il voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

10. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.

Art. 8

Liste e candidature

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale), da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, nelle prossime elezioni regionali per il rinnovo del Consiglio regionale della IX legislatura le liste circoscrizionali, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere, o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. In tal caso la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio (2).

2. Il numero 4 del comma 8 dell'articolo 9 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

"4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature".

(2) Comma così sostituito dall'art. 37, L.R. 31 dicembre 2009, n. 34. Il testo originario era così formulato: «1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 108 del 1968, nelle prime elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge, le liste circoscrizionali, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni, anche in una sola delle Camere, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. In tal caso la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, il quale può, a sua volta, sub-delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.».

Art. 9

Lista regionale

1. La lista regionale, prevista dalla legge n. 108 del 1968 così come modificata dalla legge n. 43 del 1995, deve intendersi composta, successivamente all'attribuzione di tutti i seggi da parte dell'Ufficio centrale regionale, esclusivamente attingendo dai gruppi di liste provinciali che abbiano conseguito almeno un seggio della quota proporzionale e secondo le modalità di cui ai successivi commi.

2. L'Ufficio centrale regionale divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali collegati con il Presidente eletto, ammesse ai sensi del comma precedente, per tredici; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.

3. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo.

4. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

5. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1968, a iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio, ai sensi del decimo comma del citato articolo 15 della legge n. 108 del 1968.

6. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria.

(giurisprudenza)

Corte Costituzionale

Sent. n. 188 del 15-06-2011 (ud. del 10-05-2011)

Art. 10

Modifiche alla legge n. 108 del 1968

1. Alla legge n. 108 del 1968 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) al quarto comma dell'articolo 1 dopo la parola: "Province" sono aggiunte le seguenti: "istituite dalla legge della Repubblica";

b) il quinto comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei Consiglieri da eleggere in ciascuna circoscrizione e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è maggiore di cinque.";

c) alla lettera a) del terzo comma dell'articolo 15 le parole: "nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale" sono eliminate;

d) alla lettera d) del terzo comma dell'articolo 15 le parole: "comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale" sono eliminate;

e) al numero 1) del comma 13 dell'articolo 15 le parole: "le cifre elettorali a essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "il numero dei voti conseguito da ciascun candidato alla presidenza" e le parole: "a ciascuna lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "a ciascun candidato alla presidenza";

f) il numero 2) del comma 13 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"2) individua il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito il maggior numero di voti";

g) al numero 3) del comma 13 dell'articolo 15 le parole: "alla lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "al candidato Presidente";

h) al numero 4) del comma 13 dell'articolo 15 le parole: "alla lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "al candidato Presidente";

i) al numero 5) del comma 13 dell'articolo 15 il periodo "Proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale." è sostituito dal seguente: "Proclama eletto il candidato Presidente maggiormente suffragato e tutti i candidati.";

[j) il numero 6) del comma 13 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"6) verifica quindi se i voti riservati al candidato Presidente risultato eletto sia pari o superiore al 40 per cento dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente;"] (3) ;

k) al comma 15 dell'articolo 15 le parole: "alla lista" sono sostituite dalle seguenti: "al candidato Presidente".

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 8-15 giugno 2011, n. 188 (Gazz. Uff. 22 giugno 2011, n. 27, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale al numero 6) sostituito dalla presente lettera.

Art. 11**Modifiche alla legge n. 43 del 1995**

1. Alla legge n. 43 del 1995 vengono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 1, comma 3, le parole da "nei modi previsti ..." a "ridotti alla metà" sono sostituite dalle seguenti: "nei modi previsti dal precedente articolo 9";
- b) il comma 5 dell'articolo 1 è eliminato;
- c) al comma 8 dell'articolo 1 le parole: "con una delle liste regionali" sono sostituite dalle seguenti: "con un candidato Presidente" e le parole: "dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta" sono sostituite dalle seguenti: "dal candidato Presidente"; le parole "Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo" sono eliminate;
- d) al comma 9 dell'articolo 1 le parole "alla medesima lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "al medesimo candidato Presidente"; le parole: "In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste a essa collegate" sono eliminate;
- e) il comma 11 dell'articolo 1 è eliminato;
- f) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"1. La scheda e le modalità di espressione del voto sono quelle descritte nell'articolo 7 della presente legge";
- g) al comma 1 dell'articolo 5 il periodo: "Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 30.987,41" è eliminato;
- h) al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 5 le parole: "e nella lista regionale" sono eliminate;
- i) al comma 2 dell'articolo 5 le parole: "capolista della lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "candidato Presidente";
- j) l'art. 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali non collegate ad altre liste il cui gruppo abbia ottenuto nell'intera Regione meno del 5 per cento dei voti validi. Le liste collegate sono ammesse alla distribuzione dei seggi ove abbiano ottenuto, nell'intera Regione, complessivamente tra loro, almeno il 5 per cento dei voti validi. A partire dalle votazioni per le elezioni della IX legislatura, non sono ammessi all'assegnazione di seggi i gruppi di liste che, anche se collegate ad altre liste, non abbiano individualmente superato la soglia del 4 per cento dei voti validi.";
- k) l'articolo 8 è eliminato.

Art. 12**Norme di prima attuazione**

1. Nelle prime elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge e in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge n. 108 del 1968 e dall'articolo 2, comma 2, della presente legge le candidature a Presidente e le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 08,00 del ventiseiesimo giorno alle ore 12,00 del venticinquesimo giorno antecedenti quello ultimo della votazione.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

(4) vedasi allegato: "Disposizioni per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della giunta regionale e di consigliere regionale."

REGIONE TOSCANA

Legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Art. 8, co. 4)**Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.⁽⁹⁾**

(Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 20.05.2004)

(...)

Art. 08 - Liste provinciali

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati e *candidate*⁽¹⁰⁾ alla carica di consigliere regionale.

2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato o *candidata*⁽¹⁰⁾ Presidente della Giunta regionale. Il simbolo e il collegamento sono desunti da quelli del gruppo di liste di cui la lista fa parte.

3. *Le liste provinciali sono formate da uno o più candidati e candidate*⁽¹⁰⁾ *regionali il cui numero non può essere superiore a cinque*⁽³⁾ e, distintamente indicati, dai candidati e *candidate*⁽¹⁰⁾ circoscrizionali, elencati in ordine progressivo. Il numero massimo dei candidati e *candidate*⁽¹⁰⁾ circoscrizionali di ciascuna lista provinciale è determinato in misura proporzionale alla popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento generale; a tal fine, si divide il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi di cui all' articolo 2 , comma 1, e si stabilisce il numero massimo dei candidati e *candidate*⁽¹⁰⁾ circoscrizionali in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ciascuna lista provinciale non può contenere un numero di candidati e *candidate*⁽¹⁰⁾ circoscrizionali inferiore ad un terzo del numero massimo sopra determinato.

4. In ciascuna lista provinciale non possono essere presentati più di due terzi di candidati e *candidate*⁽¹⁰⁾ circoscrizionali dello stesso genere.

5. Più liste provinciali possono essere collegate ad un medesimo candidato o *candidata*⁽¹⁰⁾ Presidente della Giunta regionale.

6. Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate in più circoscrizioni elettorali, hanno il medesimo candidato o *candidata*⁽¹⁰⁾ regionale o i medesimi candidati o *candidate*⁽¹⁰⁾ regionali e sono collegate con il medesimo candidato o *candidata*⁽¹⁰⁾ Presidente della Giunta regionale.

7. Le liste provinciali contrassegnate da un determinato simbolo sono ammesse solo se liste contrassegnate dal medesimo simbolo siano presentate in più della metà delle circoscrizioni.

Note

3. Periodo così sostituito con l.r. 5 agosto 2009, n.50, art.2, comma 1

9. Le disposizioni, di cui alla nota numero 3, entrano in vigore alla data dell'entrata in vigore della modifica statutaria che rende conformi allo Statuto la disposizione di cui all'articolo 1, sul numero dei consiglieri regionali, e la disposizione di cui all'articolo 2, comma 5, sulla incompatibilità degli assessori regionali, della l.r. 50/2009, sopra riportata.

10. Ai sensi dell'articolo 103, ultimo comma, del Regolamento interno 30 marzo 1973, n. 1, il Consiglio regionale ha disposto il coordinamento formale del testo della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale), inserendo il genere femminile e maschile per i termini "elettore", "cittadino" e "candidato" ed aggiungendo l'aggettivo "regionale" dopo le parole "Consiglio" e "Giunta".

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2004, n. 27 (Art. 9)

Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale.
(B.U. 18 dicembre 2004, n. 135)

Art. 9

(Liste provinciali, gruppi di liste e coalizioni)

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.
2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale.
3. È definito gruppo di liste l'insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo.
4. È definita coalizione il gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in almeno tre circoscrizioni provinciali. Non possono aderire alle coalizioni liste presentate in un numero di circoscrizioni inferiore a tre.
5. Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo.
6. In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.
7. Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate nelle circoscrizioni elettorali, sono collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

REGIONE ABRUZZO. L.R. 19 marzo 2002, n. 1⁽¹⁾.**Disposizioni sulla durata degli Organi e sull'indizione delle elezioni regionali^{(2) (3)}.**

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 27 marzo 2002, n. 5.

(2) Per comodità di consultazione si è ritenuto opportuno aggiungere, in appendice alla presente legge (della quale non costituisce parte integrante), il testo della *L. 17 febbraio 1968, n. 108*, aggiornato con modifiche apportate dalla presente legge, la quale, ai sensi dell'art. 1, ha recepito le norme da essa modificate, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla Regione Abruzzo.

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9*, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25, comma 1*, della medesima legge.

Art. 1

Recepimento della L. 17 febbraio 1968, n. 108⁽⁴⁾.

[1. È recepita la *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, con le successive modificazioni e integrazioni⁽⁵⁾].

(4) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9*, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25, comma 1*, della medesima legge.

(5) Vedi anche l'*art. 5, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*.

Art. 1-bis

Integrazioni all'art. 1 della L. 17 febbraio 1968, n. 108⁽⁶⁾.

[1. Dopo il comma 4 dell'*art. 1 della L. 17 febbraio 1968, n. 108* è aggiunto il seguente:

"4-bis. In ogni lista provinciale e regionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al settanta per cento dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina"⁽⁷⁾].

(6) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9*, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25, comma 1*, della medesima legge.

(7) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*, poi così modificato dall'*art. 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*.

Art. 1-ter

Collegamento tra liste provinciali e candidature alla Presidenza della Giunta regionale - Dichiarazione di apparentamento⁽⁸⁾.

[1. Le liste provinciali, contrassegnate dal medesimo simbolo, sono collegate in gruppo a livello regionale ad un candidato Presidente della Giunta, che è capo del gruppo di liste.

2. Più gruppi di liste provinciali possono indicare con un patto di coalizione il medesimo candidato Presidente della Giunta che è capo della coalizione di liste. Il patto di coalizione è reso con dichiarazioni convergenti dei delegati alla presentazione delle rispettive liste. Le liste coalizzate partecipano congiuntamente all'attribuzione del premio di maggioranza]⁽⁹⁾.

(8) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9*, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25, comma 1*, della medesima legge.

(9) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 2, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*, poi abrogato per effetto dell'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*, il quale ha disposto l'abrogazione dell'intero testo della *L.R. n.*

REGIONE ABRUZZO. L.R. 19 marzo 2002, n. 1

42/2004 sopracitata, ad eccezione dell'art. 1, comma 1, della stessa legge, che ha introdotto l'art. 1-bis nella presente legge (vedi anche il comma 2 del suddetto art. 2, L.R. n. 9/2005).

Art. 1-quater

Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale⁽¹⁰⁾.

[1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale.

2. Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.

3. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate, nei termini e con le modalità di cui all'art. 9 della L. 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata ed integrata dalla presente legge, all'Ufficio centrale regionale per la verifica dell'ammissibilità e delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità.

4. La presentazione delle candidature è accompagnata a pena di esclusione dalla dichiarazione di collegamento con liste provinciali o coalizione di liste, delle quali è rispettivamente capolista e capo della coalizione.

5. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell'articolo 9, comma 8, n. 2), della L. n. 108/1968.

6. La candidatura di ciascun candidato Presidente è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello stesso, autenticata ai sensi dell'articolo 9, comma 8, n. 2) e dalla documentazione di cui all'art. 9, comma 8, n. 3), della L. n. 108/1968; inoltre ha efficacia solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento di cui all'articolo 9, comma 8, n. 5, della L. n. 108/1968 trasmesse dagli Uffici centrali circoscrizionali.

7. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono sottoscritte da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'art. 9, comma 2, della L. n. 108/1968 ridotto alla metà, e secondo le modalità previste dai commi 3 e 4 dell'art. 9 della L. n. 108/1968.

8. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 10 della L. n. 108/1968, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale]⁽¹¹⁾.

(10) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25, comma 1, della medesima legge.

(11) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 3, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42, poi abrogato per effetto dell'art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9, il quale ha disposto l'abrogazione dell'intero testo della L.R. n.

42/2004 sopracitata, ad eccezione dell'art. 1, comma 1, della stessa legge, che ha introdotto l'art. 1-bis nella presente legge (vedi anche il comma 2 del suddetto art. 2, L.R. n. 9/2005).

Art. 1-quinquies

Integrazioni all'art. 2 della L. 17 febbraio 1968, n. 108⁽¹²⁾.

[1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è inserito il seguente:

"1-bis. Un seggio è assegnato al Presidente della Giunta regionale eletto; un seggio è assegnato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore; il venti per cento dei seggi è assegnato con il premio di maggioranza; i restanti seggi sono assegnati alle liste circoscrizionali"]⁽¹³⁾.

(12) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25, comma 1, della medesima legge.

REGIONE ABRUZZO. L.R. 19 marzo 2002, n. 1

(13) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 4, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*, poi abrogato per effetto dell'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*, il quale ha disposto l'abrogazione dell'intero testo della *L.R. n. 42/2004* sopravvissuta, ad eccezione dell'*art. 1, comma 1*, della stessa legge, che ha introdotto l'*art. 1-bis* nella presente legge (vedi anche il comma 2 del suddetto *art. 2, L.R. n. 9/2005*).

Art. 2

Determinazione ed assegnazione seggi alle circolari⁽¹⁴⁾⁽¹⁵⁾.

[1. Il comma 3 dell'*articolo 2 della L. 17 febbraio 1968, n. 108* è sostituito dal seguente:

"La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi"].

(14) Vedi anche quanto disponeva (prima dell'abrogazione) l'*art. 5, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*.

(15) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9*, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25, comma 1*, della medesima legge.

Art. 3

Durata degli Organi regionali e indizione delle elezioni⁽¹⁶⁾.

[L'*art. 3 della L. 17 febbraio 1968, n. 108*, è sostituito dal seguente:

"1. La durata del Consiglio regionale è stabilita dalla legge dello Stato in cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data dell'elezione del nuovo Consiglio.

2. Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. La prima riunione del nuovo Consiglio ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non è riunito il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente⁽¹⁷⁾.

3. Nel caso di scioglimento del Consiglio regionale o di rimozione del Presidente della Giunta per atti contratti alla Costituzione, per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale, con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

4. Al di fuori delle ipotesi contemplate dal comma 3, in caso di scioglimento anticipato, il Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio regionale sono prorogati sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

5. In caso di annullamento delle elezioni, pronunciato dal giudice amministrativo, il Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio regionale restano in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio, per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione e per la trattazione degli affari indifferibili ed urgenti.

6. Le elezioni sono indette entro tre mesi con decreto emanato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'appello dell'Aquila⁽¹⁸⁾.

7. Nel caso di annullamento delle elezioni, da parte del giudice amministrativo, i tre mesi di cui al comma precedente decorrono dallo spirare del termine per l'azione revocatoria.

8. Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al comma 3 dell'*art. 2* sono comunicati ai Sindaci dei Comuni della Regione che ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto da affiggere 45 giorni prima della data stabilita per le elezioni⁽¹⁹⁾.

9. Il decreto di convocazione dei comizi è inoltre comunicato ai presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali della Regione^{(20)" (21)}.

(16) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9*, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25, comma 1*, della medesima legge.

REGIONE ABRUZZO. L.R. 19 marzo 2002, n. 1

- (17) Vedi anche quanto disponeva (prima dell'abrogazione) l'*art. 5, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42.*
- (18) Vedi anche quanto disponeva (prima dell'abrogazione) l'*art. 5, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42.*
- (19) Vedi anche quanto disponeva (prima dell'abrogazione) l'*art. 5, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42.*
- (20) Vedi anche quanto disponeva (prima dell'abrogazione) l'*art. 5, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42.*
- (21) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 196 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23 - prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui introduce, sostituendo il testo dell'*art. 3, L. 17 febbraio 1968, n. 108*, le disposizioni dei commi 1, 2 - limitatamente al secondo e al terzo periodo -, 3, 4, 5, 7.

Art. 3-bis

Integrazioni al comma 8 dell'art. 9 della L. 17 febbraio 1968, n. 108⁽²²⁾.

- [1. Dopo il n. 4 del comma 8 dell'*art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108* è aggiunto il seguente:
"5. La dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato Presidente della Giunta;"]⁽²³⁾.

(22) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9*, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25, comma 1*, della medesima legge.

(23) Articolo aggiunto dall'*art. 2, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*, poi abrogato per effetto dell'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*, il quale ha disposto l'abrogazione dell'intero testo della *L.R. n. 42/2004* sopracitata, ad eccezione dell'*art. 1, comma 1*, della stessa legge, che ha introdotto l'*art. 1-bis* nella presente legge (vedi anche il comma 2 del suddetto *art. 2, L.R. n. 9/2005*).

Art. 3-ter

Modifiche all'art. 10 della L. 17 febbraio 1968, n. 108⁽²⁴⁾.

- [1. Il comma 1 dell'*art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108* è sostituito dal seguente:

"1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a) verifica se le liste sono state presentate in termine, sono sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendono un numero di candidati pari al minimo prescritto, rispettano le disposizioni di cui all'*art. 1, comma 4-bis* e sono accompagnate dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta;

b) dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dell'*art. 1, comma 4-bis*;

c) ricusa i contrassegni che non sono conformi alle norme di cui all'*articolo 9, comma 8, lettera d)*;

d) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali è accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dal comma 1 dell'*articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55* (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'*articolo 9, comma 8*;

e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non è presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e il certificato del casellario giudiziale;

f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

g) trasmette all'Ufficio centrale regionale le dichiarazioni di cui all'*art. 9, comma 8, n. 5"*.

2. Il comma 5 dell'*art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108* è sostituito dal seguente:

REGIONE ABRUZZO. L.R. 19 marzo 2002, n. 1

"5. I delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati o di candidature alla Presidenza entro 24 ore dalla comunicazione"].⁽²⁵⁾.

(24) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9*, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25, comma 1*, della medesima legge.

(25) Articolo aggiunto dall'*art. 2, comma 2, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*, poi abrogato per effetto dell'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*, il quale ha disposto l'abrogazione dell'intero testo della *L.R. n. 42/2004* sopracitata, ad eccezione dell'*art. 1, comma 1*, della stessa legge, che ha introdotto l'*art. 1-bis* nella presente legge (vedi anche il comma 2 del suddetto *art. 2, L.R. n. 9/2005*).

Art. 3-quater

Integrazione alla L. 17 febbraio 1968, n. 108⁽²⁶⁾.

[1. Dopo l'*art. 10 della L. 17 febbraio 1968, n. 108* è inserito il seguente:

"Art. 10-bis

Scheda elettorale.

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato. Il primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato Presidente, sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.

2. In caso di coalizione di più liste provinciali, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva, definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato Presidente collegato alla coalizione è posto al centro di detto più ampio rettangolo.

3. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.

4. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo o esprimendo un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa.

5. Il voto espresso per una delle liste provinciali è contestualmente attribuito al candidato Presidente della lista o coalizione cui la lista è collegata. Il voto espresso per il solo candidato Presidente è attribuito al Presidente stesso. L'elettore può validamente esprimere il suo voto per un candidato Presidente e per una lista provinciale diversa da quelle a lui collegate."]⁽²⁷⁾.

(26) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9*, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25, comma 1*, della medesima legge.

(27) Articolo aggiunto dall'*art. 2, comma 3, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*, poi abrogato per effetto dell'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*, il quale ha disposto l'abrogazione dell'intero testo della *L.R. n. 42/2004* sopracitata, ad eccezione dell'*art. 1, comma 1*, della stessa legge, che ha introdotto l'*art. 1-bis* nella presente legge (vedi anche il comma 2 del suddetto *art. 2, L.R. n. 9/2005*).

Art. 3-quinquies

Sostituzione dell'art. 11 della L. 17 febbraio 1968, n. 108⁽²⁸⁾.

[1. L'*art. 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108* è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.

REGIONE ABRUZZO. L.R. 19 marzo 2002, n. 1

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:
- a) assegna un numero a ciascuna lista o coalizione di liste ammesse, secondo l'ordine del sorteggio, di cui all'art. 10-bis, comma 3;
 - b) assegna un numero a ciascuna lista all'interno della coalizione, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'art. 10-bis, comma 2;
 - c) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
 - d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
 - e) procede, per il mezzo della Presidenza della Giunta, alla stampa del manifesto con il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta regionale, la lista o le liste dei candidati collegate ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine di ammissione, ed all'invio di esso ai Sindaci dei Comuni della Provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;
 - f) trasmette immediatamente al Presidente della Giunta regionale le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni sono riportati secondo l'ordine risultato dai sorteggi.]
⁽²⁹⁾.

(28) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9*, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25, comma 1*, della medesima legge.

(29) Articolo aggiunto dall'*art. 2, comma 4, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*, poi abrogato per effetto dell'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*, il quale ha disposto l'abrogazione dell'intero testo della *L.R. n. 42/2004* sopravvissuta, ad eccezione dell'*art. 1, comma 1*, della stessa legge, che ha introdotto l'*art. 1-bis* nella presente legge (vedi anche il comma 2 del suddetto *art. 2, L.R. n. 9/2005*).

Art. 3-sexies

Sostituzione dell'art. 15 della L. 17 febbraio 1968, n. 108⁽³⁰⁾.

[1. L'*art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108* è sostituito dal seguente:

"Art. 15

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

- a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
 - b) riesamina, per ogni sezione, le schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale, le proteste e reclami presentati in proposito e decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti; un estratto del verbale concernente tali operazioni è rimesso alla Segreteria del Comune ove ha sede la sezione. Il Presidente del Tribunale, qualora il numero delle schede contestate lo renda necessario, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, per le operazioni di riesame, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle stesse.
2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale chiude per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 14.
3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

REGIONE ABRUZZO. L.R. 19 marzo 2002, n. 1

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale; la cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b) ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina i voti individuali dei singoli candidati Presidente della Giunta regionale compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti dai candidati nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) invia alla segreteria dell'ufficio centrale regionale, che ne rilascia ricevuta, copia del verbale delle operazioni di cui alle lettere a) e b).

4. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti i verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, entro le successive ventiquattro ore:

a) determina, per ciascun candidato Presidente, la cifra elettorale regionale individuale, sommando le cifre individuali ad esso attribuite ai sensi del comma 3, lettera b;

b) determina, per ciascuna lista o coalizione di liste, il numero dei voti ottenuti in sede circoscrizionale; quindi procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

c) individua il candidato Presidente che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, sommando le cifre elettorali individuali di ciascun candidato e quelle della lista o coalizione di liste a lui collegate;

d) individua le liste provinciali ammesse all'assegnazione dei seggi in conformità alle disposizioni dell'*art. 7 della L. 23 febbraio 1995, n. 43*;

e) invia estratto di verbale delle operazioni all'Ufficio centrale circoscrizionale.

5. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuto l'estratto di verbale di cui al comma 4, lettera e):

a) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente; attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore nel caso in cui, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione. I seggi non assegnati sono attribuiti al collegio unico regionale;

b) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non attribuiti ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati; la determinazione della somma dei voti residuati è fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione siano attribuiti; si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

c) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui;

d) determina la cifra individuale di ogni candidato; la cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b) ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

e) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali; a parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

6. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal comma 5, lettera f) i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in triplice esemplare, il processo verbale; uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, sono inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, che ne rilascia ricevuta; il secondo e il terzo esemplare del verbale

REGIONE ABRUZZO. L.R. 19 marzo 2002, n. 1

sono depositati rispettivamente presso la presidenza del Consiglio regionale che ne rilascia ricevuta e presso la presidenza della Giunta regionale.

8. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

a) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

b) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati; successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno e apparentate in sede di presentazione delle liste medesime;

c) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati alla lettera a); a tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale; divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente. Il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che hanno avuto maggiori voti residuati; a parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

9. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale; a tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

10. Nel caso in cui in una circoscrizione è assegnato un seggio ad una lista i cui candidati sono già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria di cui al comma 9.

11. L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai commi 8, 9 e 10.

12. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto verbale, in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la Presidenza della Giunta regionale.

13. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

14. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la Presidenza della Giunta regionale."]⁽³¹⁾.

(30) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9*, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25, comma 1*, della medesima legge.

(31) Articolo aggiunto dall'*art. 2, comma 5, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*, poi abrogato per effetto dell'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*, il quale ha disposto l'abrogazione dell'intero testo della *L.R. n. 42/2004* sopracitata, ad eccezione dell'*art. 1, comma 1*, della stessa legge, che ha introdotto l'*art. 1-bis* nella presente legge (vedi anche il comma 2 del suddetto *art. 2, L.R. n. 9/2005*).

Art. 3-septies

Integrazione alla L. 17 febbraio 1968, n. 108⁽³²⁾.

[1. Dopo l'*art. 15 della L. 17 febbraio 1968, n. 108* è inserito il seguente:

"Art. 15-bis

Operazioni per l'assegnazione del premio di maggioranza.

1. L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota del 20% di cui all'*art. 2, comma 1-bis*.

REGIONE ABRUZZO. L.R. 19 marzo 2002, n. 1

2. Qualora la lista o coalizione di liste collegate al Presidente eletto abbiano conseguito una percentuale di voti validi non superiore al 60%, alle stesse è assegnata una quota del premio di maggioranza in modo che alla lista o coalizione sia comunque attribuito il 60% dei seggi assegnati al Consiglio; a tal fine, l'Ufficio centrale regionale, dopo le operazioni di cui al comma 4 dell'art. 15:

a) nel caso di coalizione di liste, divide la somma dei voti di tutte le liste coalizzate per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; il risultato costituisce il quoziente elettorale del premio di maggioranza; divide, poi, la somma dei voti di ogni gruppo di liste della coalizione per tale quoziente. Il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste uniche o ai gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste uniche o a quei gruppi di liste che hanno avuto maggiori voti residuati; a parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio;

b) assegna i seggi spettanti a ciascuna lista unica o a ciascun gruppo di liste della coalizione alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni sottraendo i seggi che queste hanno già conseguito con i quozienti circoscrizionali e i voti residui e seguendo la graduatoria utilizzata per l'assegnazione dei seggi con i resti.

3. Nel caso in cui i seggi che spettano a una lista unica o ad un gruppo di liste della coalizione siano superiori al numero delle circoscrizioni che non utilizzano resti, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che ha già utilizzato il quoziente circoscrizionale proseguendo nuovamente nella graduatoria dei resti qualora in una circoscrizione è assegnato un seggio ad una lista i cui candidati sono già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale; analogamente si procede nel caso che questa evenienza si presenti nell'attribuzione dei seggi di cui al comma 2.

4. Gli eventuali seggi del premio che residuano, una volta attribuito il 60 per cento dei seggi alla lista unica o alla coalizione di liste con il maggior numero di voti validi, sono attribuiti alle altre liste seguendo la graduatoria utilizzata per l'assegnazione dei seggi con i resti.

5. L'Ufficio centrale regionale assegna alla lista o coalizione di liste collegate al Presidente eletto una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei commi 2 e 3 e quelli attribuiti ai sensi degli articoli 15 e 15-ter, consenta di raggiungere il 60% dei seggi del Consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; nel caso di coalizione di liste, tali seggi sono distribuiti tra le liste ai sensi dei commi 2 e 3.

6. Qualora la lista o coalizione di liste collegate al Presidente eletto abbiano conseguito una percentuale di voti validi pari o superiore al 60%, il premio di maggioranza di cui all'art. 2, comma 1 non è attribuito e tutti i seggi assegnati al Consiglio sono attribuiti secondo le disposizioni dell'art. 15, ad eccezione di quelli attribuiti ai sensi dell'art. 15-ter, assegnando i seggi alle singole circoscrizioni con le modalità di cui al comma 2.

7. L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi.

8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la presidenza della Giunta regionale.

9. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

10. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la Presidenza della Giunta regionale."] ⁽³³⁾.

(32) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9*, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25, comma 1*, della medesima legge.

(33) Articolo aggiunto dall'*art. 2, comma 6, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*, poi abrogato per effetto dell'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*, il quale ha disposto l'abrogazione dell'intero testo della *L.R. n.*

REGIONE ABRUZZO. L.R. 19 marzo 2002, n. 1

42/2004 sopracitata, ad eccezione dell'art. 1, comma 1, della stessa legge, che ha introdotto l'art. 1-bis nella presente legge (vedi anche il comma 2 del suddetto art. 2, L.R. n. 9/2005).

Art. 3-octies

Integrazione alla L. 17 febbraio 1968, n. 108⁽³⁴⁾.

[1. Dopo l'art. 15-bis della L. 17 febbraio 1968, n. 108 è inserito il seguente:

"Art. 15-ter

Proclamazione degli eletti.

1. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale, in conformità ai risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, in ambito regionale; lo stesso fa parte del Consiglio regionale.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale, terminate le operazioni di cui al comma 1 ed in conformità ai risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama Consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha riportato un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello riportato dal Presidente della Giunta eletto; a tal fine, l'Ufficio centrale regionale riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste circoscrizionali ad esso collegate, ovvero il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la Presidenza della Giunta regionale."]⁽³⁵⁾.

(34) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25, comma 1, della medesima legge.

(35) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 7, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42, poi abrogato per effetto dell'art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9, il quale ha disposto l'abrogazione dell'intero testo della L.R. n. 42/2004 sopracitata, ad eccezione dell'art. 1, comma 1, della stessa legge, che ha introdotto l'art. 1-bis nella presente legge (vedi anche il comma 2 del suddetto art. 2, L.R. n. 9/2005).

(giurisprudenza)

Art. 4

Spese elettorali⁽³⁶⁾.

[1. Al comma 2 dell'articolo 21 della L. 17 febbraio 1968, n. 108 le parole "è reso esecutivo dal Commissario del Governo per ciascuna Regione" sono sostituite dalle parole "è reso esecutivo dal Presidente della Giunta regionale"]⁽³⁷⁾.

(36) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25, comma 1, della medesima legge.

(37) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 196 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23 - prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 5

Urgenza⁽³⁸⁾.

[1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficio della Regione].

REGIONE ABRUZZO. L.R. 19 marzo 2002, n. 1

(38) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9*, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25, comma 1*, della medesima legge.

L. 17 febbraio 1968, n. 108⁽³⁹⁾⁽⁴⁰⁾.

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale.

Appendice

(39) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 1968, n. 61. Ai sensi dell'*art. 1, L.R. 19 marzo 2002, n. 1* la presente legge (qui riportata, per comodità di consultazione, in appendice alla suddetta legge e della quale non costituisce parte integrante) è recepita con le modifiche e integrazioni ad essa apportate dai successivi articoli della citata *L.R. n. 1/2002*. Ulteriori modifiche alla presente legge (fra cui quelle qui indicate fra parentesi quadre) erano state in un primo momento apportate dalla *L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*, poi abrogata dall'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9* salvo l'*art. 1, comma 1, della citata L.R. n. 42/2004*, il quale ha aggiunto il comma 4-bis all'*art. 1* della presente legge (vedi anche il comma 2 del suddetto *art. 2, L.R. n. 9/2005*).

(40) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9*, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25, comma 1*, della medesima legge.

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Norme generali.

1. I consigli regionali delle Regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti⁽⁴¹⁾.

2. L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale⁽⁴²⁾.

3. Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge⁽⁴³⁾.

4. Il territorio di ciascuna Regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive Province⁽⁴⁴⁾.

4-bis. In ogni lista provinciale e regionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al settanta per cento dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina⁽⁴⁵⁾.

5. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato⁽⁴⁶⁾.

6. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei Comuni con oltre 5.000 abitanti⁽⁴⁷⁾.

(41) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta del comma 4-bis ad opera dell'*art. 1-bis, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*.

(42) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta del comma 4-bis ad opera dell'*art. 1-bis, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*.

(43) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta del comma 4-bis ad opera dell'*art. 1-bis, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*.

REGIONE ABRUZZO. L.R. 19 marzo 2002, n. 1

(44) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta del comma 4-bis ad opera dell'*art. 1-bis, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*.

(45) Comma aggiunto, limitatamente alla Regione Abruzzo, dall'*art. 1-bis, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*, aggiunto (a sua volta) dall'*art. 1, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*, come modificato dall'*art. 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*.

(46) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta del comma 4-bis ad opera dell'*art. 1-bis, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*.

(47) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta del comma 4-bis ad opera dell'*art. 1-bis, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*.

Articolo 2*Numeri dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni.*

1. Il consiglio regionale è composto:

di 80 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;

di 60 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

e di 30 membri nelle altre Regioni⁽⁴⁸⁾.

1-bis. [Un seggio è assegnato al Presidente della Giunta regionale eletto; un seggio è assegnato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore; il venti per cento dei seggi è assegnato con il premio di maggioranza; i restanti seggi sono assegnati alle liste circoscrizionali]⁽⁴⁹⁾.

2. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti⁽⁵⁰⁾.

3. La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi⁽⁵¹⁾.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica⁽⁵²⁾.

(48) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta del comma 1-bis (poi abrogato) ad opera dell'*art. 1-quinquies, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*.

(49) Comma aggiunto, limitatamente alla Regione Abruzzo, dall'*art. 1-quinquies, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*, aggiunto (a sua volta) dall'*art. 1, comma 4, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*. Successivamente l'intero testo della suddetta L.R. n. 42/2004 (salvo l'art. 1, comma 1) è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*; abrogazione che si estende al presente comma per effetto di quanto dispone il comma 2 del suddetto art. 2, L.R. n. 9/2005.

(50) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta del comma 1-bis (poi abrogato) ad opera dell'*art. 1-quinquies, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*.

(51) Il presente comma, in origine privo di numerazione e così numerato per ragioni di uniformità in conseguenza dell'aggiunta del comma 1-bis (poi abrogato), è stato così sostituito, limitatamente alla Regione Abruzzo, dall'*art. 2, L.R. 19 marzo 2002, n. 1* (vedi anche quanto disponeva (prima dell'abrogazione) l'*art. 5, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*). Il testo originario era così formulato: «La determinazione dei seggi

REGIONE ABRUZZO. L.R. 19 marzo 2002, n. 1

del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.».

(52) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta del comma 1-bis (poi abrogato) ad opera dell'*art. 1-quinquies, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*.

Articolo 3

Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione.

1. [La durata del Consiglio regionale è stabilita dalla legge dello Stato in cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data dell'elezione del nuovo Consiglio] ⁽⁵³⁾.

2. Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. [La prima riunione del nuovo Consiglio ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non è riunito il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente] ⁽⁵⁴⁾.

3. [Nel caso di scioglimento del Consiglio regionale o di rimozione del Presidente della Giunta per atti contratti alla Costituzione, per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale, con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio] ⁽⁵⁵⁾.

4. [Al di fuori delle ipotesi contemplate dal comma 3, in caso di scioglimento anticipato, il Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio regionale sono prorogati sino all'insediamento del nuovo Consiglio] ⁽⁵⁶⁾.

5. [In caso di annullamento delle elezioni, pronunciato dal giudice amministrativo, il Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio regionale restano in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio, per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione e per la trattazione degli affari indifferibili ed urgenti] ⁽⁵⁷⁾.

6. Le elezioni sono indette entro tre mesi con decreto emanato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'appello dell'Aquila ⁽⁵⁸⁾.

7. [Nel caso di annullamento delle elezioni, da parte del giudice amministrativo, i tre mesi di cui al comma precedente decorrono dallo spirare del termine per l'azione revocatoria] ⁽⁵⁹⁾.

8. Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al comma 3 dell'*art. 2* sono comunicati ai Sindaci dei Comuni della Regione che ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto da affiggere 45 giorni prima della data stabilita per le elezioni ⁽⁶⁰⁾.

9. Il decreto di convocazione dei comizi è inoltre comunicato ai presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali della Regione ^{(61) (62)}.

(53) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 196 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23 - prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'*art. 3, L.R. 19 marzo 2002, n. 1* (sostitutivo dell'originario testo del presente articolo), nella parte in cui ha introdotto le disposizioni di cui al presente comma, nonché le disposizioni di cui ai commi 2 (limitatamente al secondo e al terzo periodo), 3, 4, 5 e 7.

(54) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 196 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23 - prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'*art. 3, L.R. 19 marzo 2002, n. 1* (sostitutivo dell'originario testo del presente articolo), nella parte in cui ha introdotto le disposizioni di cui al presente comma (limitatamente al secondo e al terzo periodo), nonché le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 7. Vedi anche quanto disponeva (prima dell'abrogazione) l'*art. 5, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*.

(55) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 196 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23 - prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'*art. 3, L.R. 19 marzo 2002, n. 1* (sostitutivo dell'originario testo del presente articolo), nella parte in cui ha introdotto le

REGIONE ABRUZZO. L.R. 19 marzo 2002, n. 1

disposizioni di cui al presente comma, nonché le disposizioni di cui ai commi 1, 2 (limitatamente al secondo e al terzo periodo), 4, 5 e 7.

(56) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 196 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23 - prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'*art. 3, L.R. 19 marzo 2002, n. 1* (sostitutivo dell'originario testo del presente articolo), nella parte in cui ha introdotto le disposizioni di cui al presente comma, nonché le disposizioni di cui ai commi 1, 2 (limitatamente al secondo e al terzo periodo), 3, 5 e 7.

(57) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 196 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23 - prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'*art. 3, L.R. 19 marzo 2002, n. 1* (sostitutivo dell'originario testo del presente articolo), nella parte in cui ha introdotto le disposizioni di cui al presente comma, nonché le disposizioni di cui ai commi 1, 2 (limitatamente al secondo e al terzo periodo), 3, 4 e 7.

(58) Vedi anche quanto disponeva (prima dell'abrogazione) l'*art. 5, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*.

(59) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 196 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23 - prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'*art. 3, L.R. 19 marzo 2002, n. 1* (sostitutivo dell'originario testo del presente articolo), nella parte in cui ha introdotto le disposizioni di cui al presente comma, nonché le disposizioni di cui ai commi 1, 2 (limitatamente al secondo e al terzo periodo), 3, 4 e 5.

(60) Vedi anche quanto disponeva (prima dell'abrogazione) l'*art. 5, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*.

(61) Vedi anche quanto disponeva (prima dell'abrogazione) l'*art. 5, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*.

(62) Articolo così sostituito, limitatamente alla Regione Abruzzo, dall'*art. 3, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*, dichiarato poi parzialmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 196, come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così formulato: «Art. 3. Durata degli Organi regionali e indizione delle elezioni. I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.

Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.

Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.

Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo, emanato di intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nelle cui circoscrizioni sono compresi i Comuni della Regione.

Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della giunta regionale e comunicati ai Sindaci della Regione.

I Sindaci dei Comuni della Regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della Regione.».

TITOLO II

Elettorato - Inleggibilità - Incompatibilità

Articolo 4

Elettorato attivo e passivo.

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dello elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione⁽⁶³⁾.

REGIONE ABRUZZO. L.R. 19 marzo 2002, n. 1

[Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno della elezione, e che abbiano precedentemente fornito la prova di alfabetismo]⁽⁶⁴⁾.

(63) Comma così sostituito dall'*art. 19 della legge 8 marzo 1975, n. 39.*

(64) L'art. 10, n. 8, della *legge 23 aprile 1981, n. 154*, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

Articolo 5*Cause di ineleggibilità.*

Non sono eleggibili a consigliere regionale:

- 1) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;
- 2) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;
- 3) il capo della polizia ed i vice capi della polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;
- 4) i Commissari del Governo, i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;
- 5) i magistrati ordinari nella Regione nella quale esercitano le loro funzioni;
- 6) gli ufficiali delle forze armate in servizio permanente;
- 7) i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella Regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione⁽⁶⁵⁾;
- 8) gli impiegati civili delle carriere direttiva e di concetto addetti agli organi di controllo sugli atti amministrativi della Regione;
- 9) i dipendenti civili delle carriere direttiva e di concetto che prestano servizio alle dipendenze del commissario del Governo nella Regione;
- 10) i segretari generali delle amministrazioni provinciali, nonché i segretari generali ed i segretari dei Comuni, compresi nella Regione.

Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del consiglio regionale, con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati entro sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sempre che tale data sia anteriore al termine di centottanta giorni, di cui al secondo comma.

Sono poi ineleggibili i cittadini italiani i quali sono addetti in qualità di diplomatici, consoli, vice consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale di ufficiali, retribuiti o no, alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, anche se abbiano ottenuto il permesso del Governo della Repubblica di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

Sono altresì ineleggibili a consigliere regionale:

- a) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della Regione stessa, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;
- b) coloro che nei confronti della Regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, o nei confronti degli enti locali sottoposti al controllo della Regione, hanno maneggiato di denaro o non ne hanno ancora reso il conto;

REGIONE ABRUZZO. L.R. 19 marzo 2002, n. 1

c) gli amministratori della Regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, nonché gli amministratori degli enti locali sottoposti al suo controllo, che siano stati dichiarati responsabili in via giudiziaria da meno di cinque anni.

Sono infine ineleggibili a consigliere regionale:

1) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati con la Regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, la osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

2) i titolari, amministratori e dirigenti di imprese volte al profitto di privati e sussidiate dalla Regione con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale della Regione;

3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle imprese di cui ai nn. 1) e 2) del presente comma, vincolate alla Regione nei modi di cui sopra.

Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative o di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici] ⁽⁶⁶⁾.

(65) La Corte costituzionale, con sentenza 21-28 novembre 1972, n. 166 (Gazz. Uff. 6 dicembre 1972, n. 317), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del n. 7 dell'art. 5, nella parte in cui dispone l'ineleggibilità a consigliere regionale per i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella Regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento.

(66) L'art. 10, n. 8, della *legge 23 aprile 1981, n. 154*, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

Articolo 6

Cause di incompatibilità.

[L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di altro consiglio regionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale e di Sindaco e di assessore dei Comuni compresi nella Regione, nonché di amministratore di un ente pubblico o azienda pubblica, finanziata anche soltanto in parte dallo Stato, dipendente dalla Regione] ⁽⁶⁷⁾.

(67) L'art. 10, n. 8, della *legge 23 aprile 1981, n. 154*, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

Articolo 7

Cause di decadenza.

[La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dall'art. 4, secondo comma, importa decadenza dall'ufficio di consigliere, regionale.

Importano altresì decadenza dall'ufficio di consigliere regionale le cause di ineleggibilità previste dall'art. 5, allorché sopravvengano alle elezioni, sempreché l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accettati.

Le cause di incompatibilità previste dall'art. 6, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano decadenza dall'ufficio di consigliere regionale, quando questi non eserciti la opzione prevista dall'art. 18, terzo comma.

Decadono dall'ufficio di consigliere regionale gli eletti che non prestino il giuramento prescritto nei termini indicati dalla legge] ⁽⁶⁸⁾.

(68) L'art. 10, n. 8, della *legge 23 aprile 1981, n. 154*, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

TITOLO III

Procedimento elettorale

Articolo 8

Ufficio centrale circoscrizionale e regionale.

Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della Provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per la attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della Regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.

Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso.

Articolo 9

Liste di candidati.

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione⁽⁶⁹⁾; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20⁽⁷⁰⁾.

Le liste devono essere presentate:

- a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti⁽⁷¹⁾.

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'*art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53*; deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto⁽⁷²⁾.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato alla unità superiore.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

REGIONE ABRUZZO. L.R. 19 marzo 2002, n. 1

È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

- 1) i certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
- 2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un Sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'*articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55*⁽⁷³⁾;
- 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica di ciascun candidato⁽⁷⁴⁾;
- 4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettorale. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi⁽⁷⁵⁾;
- 5) [La dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato Presidente della Giunta]⁽⁷⁶⁾.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

(69) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*.

(70) Comma così sostituito dall'*art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 271* (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(71) Comma così sostituito dall'*art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 271* (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199). La lettera d) del comma 2 è stata, inoltre, così sostituita dall'*art. 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43*.

(72) Comma così sostituito dall'*art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 271* (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199). La lettera d) del comma 2 è stata, inoltre, così sostituita dall'*art. 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43*.

(73) Periodo aggiunto dall'*art. 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16*.

(74) Numero così modificato dall'*art. 5, L. 11 agosto 1991, n. 271*.

(75) Numero così sostituito dall'*art. 11, L. 24 aprile 1975, n. 130*.

(76) Numero aggiunto, limitatamente alla Regione Abruzzo, dall'*art. 3-bis, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*, aggiunto (a sua volta) dall'*art. 2, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*. Successivamente l'intero testo della suddetta L.R. n. 42/2004 (salvo l'art. 1, comma 1) è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*; abrogazione che si estende al presente numero per effetto di quanto dispone il comma 2 del suddetto art. 2, L.R. n. 9/2005.

Articolo 10

Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati.

REGIONE ABRUZZO. L.R. 19 marzo 2002, n. 1

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

- 1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;
- 2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'*articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55*, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, ottavo comma;
- 3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il 21° anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
- 4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione⁽⁷⁷⁾.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alla ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale⁽⁷⁸⁾.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

(77) Il presente comma, già modificato dall'*art. 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16*, era stato in un primo momento sostituito, limitatamente alla Regione Abruzzo, dall'*art. 3-ter, comma 1, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*, aggiunto dall'*art. 2, comma 2, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*. Successivamente l'intero testo della suddetta *L.R. n. 42/2004* (salvo l'*art. 1, comma 1*) è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*; per effetto di quanto dispone il comma 2 del suddetto *art. 2, L.R. n. 9/2005* è ripristinata la vigenza del testo precedente alla sostituzione (qui riportato). Per il testo sostitutivo (non più in vigore) vedi sopra l'*art. 3-ter, L.R. n. 1/2002*.

(78) Comma così sostituito in un primo momento, limitatamente alla Regione Abruzzo, dall'*art. 3-ter, comma 2, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*, aggiunto dall'*art. 2, comma 2, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*. Successivamente l'intero testo della suddetta *L.R. n. 42/2004* (salvo l'*art. 1, comma 1*) è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*; per effetto di quanto dispone il comma 2 del suddetto *art. 2, L.R. n. 9/2005* è ripristinata la vigenza del testo precedente alla sostituzione (qui riportato). Per il testo sostitutivo (non più in vigore) vedi sopra l'*art. 3-ter, L.R. n. 1/2002*.

Articolo 10-bis
Scheda elettorale.

REGIONE ABRUZZO. L.R. 19 marzo 2002, n. 1

[1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato. Il primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato Presidente, sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.

2. In caso di coalizione di più liste provinciali, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva, definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato Presidente collegato alla coalizione è posto al centro di detto più ampio rettangolo.

3. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.

4. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo o esprimendo un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa.

5. Il voto espresso per una delle liste provinciali è contestualmente attribuito al candidato Presidente della lista o coalizione cui la lista è collegata. Il voto espresso per il solo candidato Presidente è attribuito al Presidente stesso. L'elettore può validamente esprimere il suo voto per un candidato Presidente e per una lista provinciale diversa da quelle a lui collegate]⁽⁷⁹⁾.

(79) Articolo aggiunto, limitatamente alla Regione Abruzzo, dall'*art. 3-quater, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*, aggiunto (a sua volta) dall'*art. 2, comma 3, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*. Successivamente l'intero testo della suddetta *L.R. n. 42/2004* (salvo l'*art. 1, comma 1*) è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*; abrogazione che si estende al presente articolo per effetto di quanto dispone il comma 2 del suddetto *art. 2, L.R. n. 9/2005*.

Articolo 11

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.

L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

- 1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati;
- 2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
- 3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
- 4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai Sindaci dei Comuni della Provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;
- 5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B indicate alla presente legge⁽⁸⁰⁾.

(80) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53* e dall'*art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43*, era stato in un primo momento sostituito, limitatamente alla Regione Abruzzo, dall'*art. 3-quinquies, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*, aggiunto dall'*art. 2, comma 4, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*. Successivamente l'intero testo della suddetta *L.R. n. 42/2004* (salvo l'*art. 1, comma 1*) è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*; per effetto di quanto dispone il comma 2 del suddetto *art.*

REGIONE ABRUZZO. L.R. 19 marzo 2002, n. 1

2, *L.R. n. 9/2005* è ripristinata la vigenza del testo precedente alla sostituzione (qui riportato). Per il testo sostitutivo (non più in vigore) vedi sopra l'*art. 3-quinquies, L.R. n. 1/2002*.

Articolo 12

Norme speciali per gli elettori.

Gli elettori di cui all'*art. 40* del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

I degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità di cui agli artt. 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

Articolo 13

Voto di preferenza.

L'elettore può manifestare una sola preferenza⁽⁸¹⁾.

(81) Così sostituito dall'*art. 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43*.

Articolo 14

Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale.

I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

Per le sezioni dei Comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

Articolo 15

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente art. 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

- 1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

REGIONE ABRUZZO. L.R. 19 marzo 2002, n. 1

Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

- a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
- b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risultati contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;

d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale;

e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

- 1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
- 2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
- 3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di

REGIONE ABRUZZO. L.R. 19 marzo 2002, n. 1

parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi.

A tal fine effettua le seguenti operazioni:

- 1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;
- 2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;
- 3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegate alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali consecutive dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;
- 4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;
- 5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;
- 6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;
- 7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo [Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente n. 7, vedi l'art. 5, L.R. 15 maggio 1997, n. 127];
- 8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento.

REGIONE ABRUZZO. L.R. 19 marzo 2002, n. 1

Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'articolo 2 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri. [Vedi, anche, la *L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2*].

Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16.

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale⁽⁸²⁾.

(82) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43*, era stato in un primo momento sostituito, limitatamente alla Regione Abruzzo, dall'*art. 3-sexies, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*, aggiunto dall'*art. 2, comma 5, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*. Successivamente l'intero testo della suddetta *L.R. n. 42/2004* (salvo l'art. 1, comma 1) è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*; per effetto di quanto dispone il comma 2 del suddetto *art. 2, L.R. n. 9/2005* è ripristinata la vigenza del testo precedente alla sostituzione (qui riportato). Per il testo sostitutivo (non più in vigore) vedi sopra l'*art. 3-sexies, L.R. n. 1/2002*.

Articolo 15-bis

Operazioni per l'assegnazione del premio di maggioranza.

[1. L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota del 20% di cui all'*art. 2, comma 1-bis*.

2. Qualora la lista o coalizione di liste collegate al Presidente eletto abbiano conseguito una percentuale di voti validi non superiore al 60%, alle stesse è assegnata una quota del premio di maggioranza in modo che alla lista o coalizione sia comunque attribuito il 60% dei seggi assegnati al Consiglio; a tal fine, l'Ufficio centrale regionale, dopo le operazioni di cui al comma 4 dell'*art. 15*:

a) nel caso di coalizione di liste, divide la somma dei voti di tutte le liste coalizzate per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; il risultato costituisce il quoziente elettorale del premio di maggioranza; divide, poi, la somma dei voti di ogni gruppo di liste della coalizione per tale quoziente. Il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste uniche o ai gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste uniche o a quei gruppi di liste che hanno avuto maggiori voti residuati; a parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio;

b) assegna i seggi spettanti a ciascuna lista unica o a ciascun gruppo di liste della coalizione alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni sottraendo i seggi che queste hanno già conseguito con i quozienti circoscrizionali e i voti residui e seguendo la graduatoria utilizzata per l'assegnazione dei seggi con i resti.

3. Nel caso in cui i seggi che spettano a una lista unica o ad un gruppo di liste della coalizione siano superiori al numero delle circoscrizioni che non utilizzano resti, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che ha già utilizzato il quoziente circoscrizionale proseguendo nuovamente nella graduatoria dei resti qualora in una circoscrizione è assegnato un seggio ad una lista i cui candidati sono già

REGIONE ABRUZZO. L.R. 19 marzo 2002, n. 1

stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale; analogamente si procede nel caso che questa evenienza si presenti nell'attribuzione dei seggi di cui al comma 2.

4. Gli eventuali seggi del premio che residuano, una volta attribuito il 60 per cento dei seggi alla lista unica o alla coalizione di liste con il maggior numero di voti validi, sono attribuiti alle altre liste seguendo la graduatoria utilizzata per l'assegnazione dei seggi con i resti.

5. L'Ufficio centrale regionale assegna alla lista o coalizione di liste collegate al Presidente eletto una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei commi 2 e 3 e quelli attribuiti ai sensi degli articoli 15 e 15-ter, consenta di raggiungere il 60% dei seggi del Consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; nel caso di coalizione di liste, tali seggi sono distribuiti tra le liste ai sensi dei commi 2 e 3.

6. Qualora la lista o coalizione di liste collegate al Presidente eletto abbiano conseguito una percentuale di voti validi pari o superiore al 60%, il premio di maggioranza di cui all'art. 2, comma 1 non è attribuito e tutti i seggi assegnati al Consiglio sono attribuiti secondo le disposizioni dell'art. 15, ad eccezione di quelli attribuiti ai sensi dell'art. 15-ter, assegnando i seggi alle singole circoscrizioni con le modalità di cui al comma 2.

7. L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi.

8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la presidenza della Giunta regionale.

9. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

10. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la Presidenza della Giunta regionale] ⁽⁸³⁾.

(83) Articolo aggiunto, limitatamente alla Regione Abruzzo, dall'*art. 3-septies, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*, aggiunto (a sua volta) dall'*art. 2, comma 6, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*. Successivamente l'intero testo della suddetta *L.R. n. 42/2004* (salvo l'art. 1, comma 1) è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*; abrogazione che si estende al presente articolo per effetto di quanto dispone il comma 2 del suddetto *art. 2, L.R. n. 9/2005*.

Articolo 15-ter

Proclamazione degli eletti.

[1. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale, in conformità ai risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, in ambito regionale; lo stesso fa parte del Consiglio regionale.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale, terminate le operazioni di cui al comma 1 ed in conformità ai risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama Consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha riportato un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello riportato dal Presidente della Giunta eletto; a tal fine, l'Ufficio centrale regionale riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste circoscrizionali ad esso collegate, ovvero il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la Presidenza della Giunta regionale] ⁽⁸⁴⁾.

REGIONE ABRUZZO. L.R. 19 marzo 2002, n. 1

(84) Articolo aggiunto, limitatamente alla Regione Abruzzo, dall'*art. 3-octies, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*, aggiunto (a sua volta) dall'*art. 2, comma 7, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*. Successivamente l'intero testo della suddetta *L.R. n. 42/2004* (salvo l'art. 1, comma 1) è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*; abrogazione che si estende al presente articolo per effetto di quanto dispone il comma 2 del suddetto *art. 2, L.R. n. 9/2005*.

Articolo 16*Surrogazioni.*

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto⁽⁸⁵⁾.

(85) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43*, era stato in un primo momento sostituito, limitatamente alla Regione Abruzzo, dall'*art. 3, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*. Successivamente l'intero testo della suddetta *L.R. n. 42/2004* (salvo l'art. 1, comma 1) è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*; per effetto di quanto dispone il comma 2 del suddetto *art. 2, L.R. n. 9/2005* è ripristinata la vigenza del testo precedente alla sostituzione (qui riportato). Per il testo sostitutivo (non più in vigore) vedi l'*art. 3 della citata L.R. n. 42/2004*.

Articolo 16-bis*Supplenze.*

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della *legge 19 marzo 1990, n. 55*, introdotto dall'*articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16*, e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16⁽⁸⁶⁾.

(86) Il presente articolo, aggiunto dall'*art. 3, L. 12 gennaio 1994, n. 30*, è stato in un primo momento sostituito, limitatamente alla Regione Abruzzo, dall'*art. 3, comma 2, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*. Successivamente l'intero testo della suddetta *L.R. n. 42/2004* (salvo l'art. 1, comma 1) è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*; per effetto di quanto dispone il comma 2 del suddetto *art. 2, L.R. n. 9/2005* è ripristinata la vigenza del testo precedente alla sostituzione (qui riportato). Per il testo sostitutivo (non più in vigore) vedi l'*art. 3 della citata L.R. n. 42/2004*.

TITOLO IV**Convalida degli eletti e contenzioso**

REGIONE ABRUZZO. L.R. 19 marzo 2002, n. 1**Articolo 17**

Convalida degli eletti.

Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

Articolo 18

Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità.

[Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità, il Consiglio regionale con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, gliela contesta; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro dieci giorni successivi a detto termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre.

Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi quindici giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino eletto della Regione. Possono essere promosse anche dal Commissario del Governo nella Regione] ⁽⁸⁷⁾.

(87) Articolo abrogato dall'art. 10, n. 8, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Articolo 19

Ricorsi.

Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi eletto del Comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi eletto della Regione nonché al Commissario del governo.

Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della Regione.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 20

Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali.

Nel caso la elezione del Consiglio regionale delle Regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:

1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;

2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Consiglio regionale.

Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:

a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;

b) rinvia alle ore 8 del martedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;

c) alle ore 8 del martedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361.

Nel caso la elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del Consiglio regionale si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.

Articolo 21

Spese.

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive Regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle Regioni interessate, sono anticipati dai Comuni e sono rimborsati dalle Regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la Regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della Regione. Il riparto, predisposto dai Comuni interessati, è reso esecutivo dal Presidente della Giunta regionale, sulla base della documentazione resa dai Comuni stessi⁽⁸⁸⁾.

REGIONE ABRUZZO. L.R. 19 marzo 2002, n. 1

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della Regione, vengono ripartite tra lo Stato e la Regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

(88) Comma così modificato, limitatamente alla Regione Abruzzo, dall'*art. 4, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 196 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23 - prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 4, rendendo pertanto inefficace la modifica da esso introdotta, consistente nella sostituzione delle originarie parole "è reso esecutivo dal Commissario del Governo per ciascuna Regione" con le parole "è reso esecutivo dal Presidente della Giunta regionale".

TITOLO VI**Disposizioni transitorie****Articolo 22**

Attuazione delle prime elezioni regionali.

Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'*art. 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663*.

Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle Regioni.

Articolo 23

Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali.

Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i Comuni della Regione, dal Ministro per l'interno, il quale, sentiti i prefetti della Regione, provvederà anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'*art. 2*.

Articolo 24

Norme in materia di ineleggibilità.

Per la prima elezione dei consigli regionali le cause di ineleggibilità previste dalla presente legge non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi.

Articolo 25

Sede e segreteria provvisorie del Consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del Consiglio stesso.

La prima riunione del Consiglio regionale sarà tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della Regione.

Le attribuzioni della segreteria del Consiglio regionale sono disimpegnate dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale.

Nella prima adunanza ed in quelle successive fino all'entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'*art. 20 della legge 10 febbraio 1953, n. 62*, saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di

REGIONE ABRUZZO. L.R. 19 marzo 2002, n. 1

convocazione del consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme per la disciplina della stessa materia con riguardo al consiglio provinciale contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dalla legge predetta.

Articolo 26

Spese per la prima elezione dei consigli regionali.

Le spese per la prima elezione dei consigli regionali sono a carico dello Stato.

Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque, derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate, sono anticipati dai Comuni e sono rimborsati dallo Stato in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

I fondi occorrenti per i rimborsi ai Comuni e per le spese organizzative degli uffici periferici, possono essere forniti con ordini di accreditamento, di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'*art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, numero 2440*, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

Nel caso di contemporaneità della prima elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali vengono ripartite in parti uguali, tra lo Stato e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico dello Stato. Il riparto, predisposto dai Comuni interessati, è reso esecutivo dal prefetto per ciascuna Provincia, sulla base della documentazione resa dai Comuni stessi.

Alle somme che saranno inscritte in bilancio per effetto delle presenti disposizioni si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'*art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440*.

Allegato A^{(89) (90)}

(89) Vedi, ora, gli *allegati A e C della legge 13 marzo 1980, n. 70*.

(90) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9*, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25, comma 1*, della medesima legge.

Allegato B^{(91) (92)}

(91) Vedi, ora, gli *allegati A e C della legge 13 marzo 1980, n. 70*.

(92) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9*, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25, comma 1*, della medesima legge.

Giurisprudenza costituzionale**Corte cost., Sent., 20-07-2012, n. 198****SENTENZA**

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'*articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148* e dell'*articolo 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), promossi dalla Regione Lazio, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, dalla Regione Basilicata, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Umbria, dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalle Regioni Campania, Lombardia, Calabria, dalla Regione autonoma della Sardegna e dalla Regione Veneto, notificati il 14-16, il 15, il 17, il 15-17, il 17, il 15 novembre 2011 ed il 13 gennaio 2012, depositati in cancelleria il 18, il 23, il 24 novembre 2011 ed il 18 gennaio 2012, rispettivamente iscritti ai nn. 134, 135, 136, 142, 143, 144, 145, 147, 152, 153, 155, 158 e 160 del registro ricorsi 2011 ed al n. 11 del registro ricorsi 2012.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2012 il Giudice relatore Sabino Cassese;

uditati gli avvocati Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per le Regioni Emilia-Romagna e Umbria, Massimo Luciani per la Regione autonoma della Sardegna, Renato Marini per la Regione Lazio, Ulisse Corea per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Marcello Cecchetti per la Regione Basilicata, Luigi Manzi per la Regione Veneto, Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano, Beniamino Caravita di Toritto per le Regioni Campania e Lombardia, Graziano Pungì per la Regione Calabria, Mario Bertolissi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

1.- Le Regioni Lazio (reg. ric. n. 134 del 2011), Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (reg. ric. n. 135 del 2011), Basilicata (reg. ric. n. 136 del 2011), Trentino Alto-Adige/Südtirol (reg. ric. n. 143 del 2011), Emilia-Romagna (reg. ric. n. 144 del 2011), Veneto (reg. ric. n. 145 del 2011), Umbria (reg. ric. n. 147 del 2011), Campania (reg. ric. n. 153 del 2011), Calabria (reg. ric. n. 158 del 2011) e Sardegna (reg. ric. n. 160 del 2011), nonché le Province di Trento (reg. ric. n. 142 del 2011) e di Bolzano (reg. ric. n. 152 del 2011) hanno impugnato, fra l'altro, l'*articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*. La Regione Veneto (reg. ric. n. 11 del 2012) ha inoltre impugnato l'*articolo 30, comma 5, della legge 12*

Giurisprudenza costituzionale**Corte cost., Sent., 20-07-2012, n. 198**

novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), che ha modificato l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011.

1.1.- I parametri invocati nei ricorsi, nel complesso, sono gli artt. 3, 70, 77, 97, 100, 103, 114, 116, 117, 119, 121, 122 e 123 della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione e l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

In particolare, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste lamenta la violazione degli articoli 2, primo comma, lettera a), 15, 16 e 25 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti). Il Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province di Trento e di Bolzano deducono la violazione degli articoli 4, numero 1), 8, numero 1), 25, 36, 47, 48, 69, 75, 79, 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e delle relative norme di attuazione: il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), e il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto). La Regione Sardegna lamenta la violazione degli articoli 15 e 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

2.- Le disposizioni censurate riguardano il numero dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché l'indennità e il trattamento previdenziale dei consiglieri, e prevedono, altresì, l'istituzione, da parte delle Regioni, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente.

2.1.- In particolare, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, «[p]er il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni, ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, oltre al rispetto dei parametri già previsti dal predetto articolo 20, debbono adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri:

Giurisprudenza costituzionale**Corte cost., Sent., 20-07-2012, n. 198**

a) previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono aumentarne il numero;

b) previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore. La riduzione deve essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione di quanto previsto dall'*articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 marzo 2010, n. 42*, degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennità massima spettante ai membri del Parlamento, così come rideterminata ai sensi dell'*articolo 13* del presente decreto;

d) previsione che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale;

e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti;

f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali».

Giurisprudenza costituzionale**Corte cost., Sent., 20-07-2012, n. 198**

2.2.- *L'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011* prevede che «[l']adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'*articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente». *L'art. 27 della legge n. 42 del 2009*, intitolato «Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome», prevede, al primo comma, che «[l']e regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all'*articolo 2, comma 2, lettera m*)».

2.3.- *L'art. 30 della legge n. 183 del 2011*, impugnato dalla sola Regione Veneto, ha modificato il primo alinea dell'*art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011*, sostituendo la formulazione originaria secondo cui le Regioni dovevano adeguare i rispettivi ordinamenti ai parametri elencati alle lettere successive «ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa di cui all'*articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, oltre al rispetto dei parametri già previsti dal predetto articolo 20», con la seguente: «[p]er il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri».

3.- La Regione Lazio (reg. ric. n. 134 del 2011) ha impugnato l'*articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011* in quanto inciderebbe sulla forma di governo regionale e sui principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, la cui determinazione spetta allo statuto regionale, così violando gli *artt. 122 e 123 Cost.*

Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le censure siano dichiarate inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l'*art. 30 della legge n. 183 del 2011* ha eliminato il collegamento tra l'adeguamento ai parametri previsti dall'*art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011* e la collocazione delle Regioni nella classe di enti territoriali più virtuosa ai fini dell'applicazione della disciplina del patto di stabilità.

Giurisprudenza costituzionale**Corte cost., Sent., 20-07-2012, n. 198**

4.- La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (reg. ric. n. 135 del 2011) ha impugnato l'*art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011*, in riferimento all'*art. 117, terzo comma, Cost.*, agli artt. 2, primo comma, lettera a), 15, 16 e 25 dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del *decreto legislativo n. 179 del 2010*.

4.1.- La ricorrente lamenta, in primo luogo, la violazione dell'*art. 117, terzo comma, Cost.*, poiché la disposizione impugnata conterrebbe norme di dettaglio nella materia concorrente «coordinamento della finanza pubblica». L'*art. 14*, inoltre, si porrebbe in contrasto con le norme dello statuto in materia di forma di governo: in particolare, con l'*art. 15*, che demanda alla legge regionale la forma di governo regionale e le modalità di elezione degli assessori, con l'*art. 16*, che fissa in trentacinque il numero dei consiglieri regionali, e con l'*art. 25*, che affida alla legge regionale la determinazione delle indennità degli stessi consiglieri. L'*art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011*, poi, nella parte in cui istituisce il Collegio dei revisori dei conti, violerebbe l'*art. 2, primo comma, lettera a)* dello statuto speciale e le relative norme di attuazione contenute nel *decreto legislativo n. 179 del 2010*, in quanto interferirebbe con la potestà legislativa esclusiva in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione».

4.2.- Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque, non fondato. In via preliminare, la difesa dello Stato chiede che la censura relativa all'*art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011* sia dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, in ragione della modifica intervenuta ad opera dell'*art. 30 della legge n. 183 del 2011*.

Nel merito, la difesa dello Stato sostiene che la disposizione impugnata non lederebbe l'autonomia finanziaria della ricorrente, in quanto i parametri indicati dall'*art. 14*, «seppur specifici, rientrano in quelle disposizioni atte a dare concreta effettività al patto di stabilità» e, quindi, costituirebbero principi di coordinamento della finanza pubblica. Inoltre, la norma censurata non modificherebbe l'assetto organizzativo della Regione e non ne lederebbe l'autonomia organizzativa, garantiti dagli artt. 15, 16 e 25 dello statuto speciale, in quanto l'adeguamento ai parametri indicati dall'*art. 14, comma 1*, varrebbe «quale condizione per l'applicazione dell'*art. 27*» della *legge n. 42 del 2009* e come «riferimento per l'applicazione di misure premiali e sanzionatorie».

5.- La Regione Basilicata (reg. ric. n. 136 del 2011) ha impugnato l'*articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011*. La ricorrente lamenta il contrasto della disposizione in esame con l'*art. 123 Cost.*, in quanto «limita di fatto l'autonomia in tema di forma di governo e di principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione»; con l'*art. 117, terzo comma, Cost.*, in quanto introdurrebbe una disciplina di dettaglio nella materia concorrente «coordinamento della finanza pubblica»; con l'*art. 114*, in quanto,

Giurisprudenza costituzionale**Corte cost., Sent., 20-07-2012, n. 198**

con la norma impugnata, il legislatore statale avrebbe voluto «ripristinare quella distinzione tra gli enti territoriali tipica della superata "centralità"», in contrasto con il principio di equiordinazione tra enti.

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che tali censure siano dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate. Innanzitutto, si eccepisce l'inammissibilità del ricorso per l'assoluta genericità delle censure sollevate. Inoltre, si rileva che, a seguito dell'approvazione dell'*art. 30 della legge n. 183 del 2011*, che ha modificato l'*art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011*, le doglianze regionali sarebbero «comunque superate». Nel merito, le disposizioni censurate lascerebbero alle Regioni un ampio margine di scelta, nel rispetto del vincolo stabilito dal legislatore statale.

6.- La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (reg. ric. n. 143 del 2011) ha impugnato l'*art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011*, per violazione degli *artt. 117, sesto comma, e 119 Cost.*, degli artt. 4, numero 1), 24, 25, 36, 48, 69, 79, 103, 104 e 107 dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione (*decreto legislativo n. 266 del 1992*, *decreto legislativo n. 268 del 1992*, e *decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1988*), nonché dei principi di ragionevolezza e leale collaborazione.

6.1.- In primo luogo, la disposizione impugnata, stante il carattere dettagliato delle misure previste, lederebbe l'autonomia finanziaria della Regione, in violazione dell'*art. 119 Cost.* e dell'*art. 79* dello statuto. Inoltre, sarebbero violati anche gli artt. 103, 104 e 107 dello statuto e il principio di leale collaborazione, «perché una fonte primaria ordinaria, adottata unilateralmente, ha derogato ad una norma statutaria, adottata con la speciale procedura di cui all'*art. 104*».

In secondo luogo, l'*art. 14, comma 2*, violerebbe le norme dello statuto che disciplinano la forma di governo della Regione (in particolare, con gli artt. 25 e 36, riguardanti il numero dei consiglieri e assessori regionali, e con l'*art. 4, numero 1*, in materia di organizzazione interna).

In terzo luogo, la norma censurata, nella parte in cui prevede l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti (comma 1, lettera e), invaderebbe un settore di competenza delle norme di attuazione, così violando l'*art. 107* dello statuto e il *d.P.R. n. 305 del 1988* (in particolare, l'*art. 10, comma 3-ter*, che considera come facoltativa la richiesta di ulteriori forme di collaborazione con le sezioni della Corte dei conti), nonché l'*art. 4, numero 1*, dello statuto, in quanto interverrebbe in una materia - l'ordinamento degli uffici - di competenza regionale. Inoltre, la stessa disposizione si porrebbe in contrasto con l'*art. 117, sesto comma, Cost.*, in quanto attribuirebbe a un organo statale un potere normativo secondario, e con l'*art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992*, «che ritiene solo gli atti legislativi statali idonei a far sorgere un dovere di adeguamento».

Giurisprudenza costituzionale**Corte cost., Sent., 20-07-2012, n. 198**

6.2.- Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque, nel merito non fondato. In via preliminare, la difesa dello Stato eccepisce l'inammissibilità per genericità della formulazione delle censure relative all'art. 69 dello statuto e agli artt. 9, 10 e 10-bis del d.lgs. n. 268 del 1992, indicate nell'epigrafe del ricorso. Con riguardo alle rimanenti censure, l'Avvocatura generale dello Stato chiede che siano dichiarate inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, a seguito della modifica introdotta dall'*art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011*.

6.3.- Con memoria depositata il 29 maggio 2012, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, innanzi tutto, precisa che le censure rispetto alle quali l'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l'inammissibilità per genericità sono riferite a un diverso motivo di ricorso, riguardante altra disposizione. Inoltre, a proposito della modifica dell'*art. 14, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011* apportata dall'*art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011*, la ricorrente sostiene che essa non può ritenersi satisfattiva, in quanto l'*art. 14, comma 2*, rimasto immutato, continua a prevedere che l'adeguamento ai parametri previsti dal comma 1 resta «elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente».

7.- La Regione Emilia-Romagna (reg. ric. n. 144 del 2011) ha impugnato l'*art. 14, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011* per violazione degli artt. 3, 77, 97, 100, 103, 117, commi secondo, terzo e sesto, 119, 121 e 123 Cost.

7.1.- La ricorrente lamenta, innanzitutto, la violazione dell'*art. 123 Cost.*, in quanto la composizione dell'organo legislativo regionale costituirebbe una scelta fondamentale che attiene alla forma di governo, la cui determinazione spetta agli statuti regionali, assoggettati «al solo criterio della "armonia con la Costituzione"», talchè la norma censurata eccederebbe limiti della potestà legislativa dello Stato (*art. 117, secondo comma, Cost.*). Sarebbe altresì lesa l'autonomia finanziaria di cui all'*art. 119 Cost.*, negandosi alla Regione la possibilità di scegliere le modalità per raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla disciplina del patto di stabilità. La disposizione censurata, poi, lederebbe l'*art. 117, terzo comma, Cost.*, in quanto prevederebbe regole di dettaglio in materia di coordinamento della finanza pubblica.

In subordine, la Regione rileva che la disposizione censurata richiede di ridurre il numero dei consiglieri e degli assessori regionali entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso. Tale termine può essere rispettato solo laddove le modifiche non richiedano una revisione statutaria, per la quale è previsto un iter di approvazione suscettibile di richiedere tempi più lunghi. La disposizione censurata, sanzionando la Regione per una circostanza della quale essa non dispone, sarebbe illegittima in quanto paleamente irragionevole.

Giurisprudenza costituzionale**Corte cost., Sent., 20-07-2012, n. 198**

La ricorrente rileva poi che la lettera e) dell'art. 14, comma 1, relativa all'obbligo di istituzione di un Collegio dei revisori dei conti che operi in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, violerebbe l'*art. 121 Cost.*, che individua direttamente gli organi necessari delle Regioni (Presidente, Giunta e Consiglio), in quanto il legislatore statale ordinario difetterebbe «di qualsivoglia competenza in ordine alla stessa previsione/imposizione del nuovo organo quale componente necessaria dell'organizzazione regionale». Ad avviso della Regione, la disposizione censurata determinerebbe l'affidamento alla Corte dei conti di poteri di natura regolamentare il cui esercizio «snatura la funzione della Corte dei conti quale organo di controllo e giurisdizionale» e costituirebbe quindi violazione degli *artt. 100, secondo comma, e 103, secondo comma, Cost.* La disposizione si porrebbe altresì in contrasto con l'*art. 117*, commi terzo e sesto, *Cost.*, in quanto lo Stato, essendo privo di potestà regolamentare nelle materie concorrenti, non potrebbe demandarla all'organo di controllo.

La ricorrente, inoltre, deduce nello specifico l'illegittimità dell'ultimo periodo della lettera a) dell'art. 14, comma 1, ai sensi del quale «[l]e Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono aumentarne il numero». Ad avviso della ricorrente, tale previsione, ledendo i principi di razionalità e di egualianza, violerebbe gli *artt. 3 e 97 Cost.*, dato che «una Regione non sarebbe neppure libera di determinare un numero di consiglieri regionali che la stessa legge statale mostra di giudicare congruo, per la sola ragione che con precedente scelta la Regione stessa aveva determinato un numero inferiore».

Infine, ad avviso della Regione la disposizione censurata violerebbe l'*art. 77 Cost.*, in quanto, stabilendo il termine stringente di sei mesi per l'adozione delle modifiche, ma rinviandone l'efficacia alla successiva legislatura regionale, difetterebbe dei requisiti della straordinaria necessità e dell'urgenza.

7.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio, chiedendo che le censure siano respinte. Le motivazioni addotte corrispondono a quelle sostenute dalla difesa dello Stato con riguardo al ricorso della Regione Basilicata. Le censure regionali sarebbero, comunque, da ritenersi superate, in ragione della sopravvenuta modifica dell'*art. 14 del d.l. n. 138 del 2011* ad opera dell'*art. 30 della l. n. 183 del 2011*.

7.3.- Con memoria depositata il 29 maggio 2012, la Regione Emilia-Romagna ha ribadito la fondatezza delle censure prospettate e ha contestato la ricostruzione dell'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo che le modifiche introdotte dall'*art. 30, comma 5, della l. n. 183 del 2011* non avrebbero fatto venir meno l'interesse a ricorrere.

8.- La Regione Veneto (reg. ric. n. 145 del 2011) ha impugnato, tra gli altri, l'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del *d.l. n. 138 del 2011*. Ad

Giurisprudenza costituzionale**Corte cost., Sent., 20-07-2012, n. 198**

avviso della ricorrente, la disposizione censurata violerebbe gli *artt. 117 e 119 Cost.*, perché prevederebbe misure di dettaglio riguardanti specifiche voci di spesa regionali, e l'*art. 123 Cost.*, in quanto inciderebbe sulla forma di governo regionale.

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la censura sia dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della modifica introdotta dall'*art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011*.

9.- La Regione Umbria (reg. ric. n. 147 del 2011) ha impugnato l'*art. 14, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011* per violazione degli artt. 3, 77, 97, 100, 103, 117, commi secondo, terzo e sesto, 119, 121 e 123 Cost., adducendo le medesime argomentazioni prospettate dalla Regione Emilia-Romagna. Inoltre, la Regione sostiene che, dato che il proprio statuto ha già previsto l'istituzione di un Collegio dei revisori dei conti (in seguito disciplinato con legge regionale), la normativa statale andrebbe a sostituirsi a quella regionale «senza che vi sia alcun titolo che legittimi un intervento così pervasivo».

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio, chiedendo che la censura sia dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della modifica introdotta dall'*art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011*.

Con memoria depositata il 28 maggio 2012, la Regione Umbria ha confermato il proprio interesse a ricorrere, ribadendo la fondatezza delle censure prospettate nel ricorso.

10.- La Regione Campania (reg. ric. n. 153 del 2011) ha impugnato l'*art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011* perché violerebbe gli artt. 117, commi terzo e quarto, e 119 Cost., in quanto prevede «nuove misure stringenti che incidono in modo illegittimo non solo su voci di spesa, ma anche sull'ordinamento e sulla forma di governo delle Regioni stesse»; gli *artt. 122 e 123 Cost.*, in quanto detta misure nell'ambito della forma di governo regionale; l'*art. 3 Cost.* e il principio di ragionevolezza, in quanto produrrebbe «effetti irragionevoli e comunque in forte squilibrio in rapporto alla densità delle popolazioni residenti nelle varie regioni».

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la censura relativa all'*art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011* sia dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della modifica introdotta dall'*art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011*.

La Regione Campania, con memoria del 29 maggio 2012, ha confermato il proprio interesse a ricorrere e ha ribadito la fondatezza delle censure sollevate.

Giurisprudenza costituzionale**Corte cost., Sent., 20-07-2012, n. 198**

11.- La Regione Lombardia (reg. ric. n. 155 del 2011) ha impugnato l'*art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011* per violazione degli articoli 117, terzo e quarto comma, 119, 122 e 123 della Costituzione.

11.1.- Innanzitutto, la disposizione censurata, introducendo misure di dettaglio in materia di coordinamento della finanza pubblica e incidendo sulle competenze regionali residuali, violerebbe l'art. 117, terzo e quarto comma, Cost. In secondo luogo, l'*art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011*, dettando disposizioni relative alla forma di governo regionale, sarebbe in contrasto con gli *artt. 122 e 123 Cost.* Infine, l'istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, prevista dall'*art. 14, comma 1, lettera e)*, violerebbe l'*art. 121 Cost.*, dato che la previsione di organi regionali ulteriori rispetto a quelli necessari, espressamente elencati, sarebbe integralmente rimessa allo statuto regionale.

11.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio, chiedendo che le censure sollevate siano dichiarate inammissibili per difetto di interesse, in ragione della modifica introdotta dall'*art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011*.

11.3.- Con memoria del 29 maggio 2012, la Regione Lombardia ha replicato all'Avvocatura generale dello Stato, escludendo che l'intervenuta modifica normativa abbia fatto venir meno il proprio interesse a ricorrere e ribadendo la fondatezza delle censure sollevate.

12.- La Regione Calabria (reg. ric. n. 158 del 2011) ha impugnato l'*articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011* per violazione degli *artt. 70, 77, 117, quarto comma, 122 e 123 Cost.*, e del principio di leale collaborazione.

12.1.- Innanzitutto, la ricorrente lamenta la violazione dell'*art. 77 Cost.*, per assenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza, e dell'*art. 70 Cost.*, in quanto in tal modo le Camere sarebbero state espropriate della funzione legislativa. In secondo luogo, la disposizione censurata violerebbe gli *artt. 122 e 123 Cost.*, in quanto inciderebbe sulla forma di governo della Regione. Anche la previsione di un Collegio dei revisori dei conti, di cui alla lettera e) del comma 1 dell'*art. 14*, inciderebbe sulla riserva statutaria prevista dall'*art. 123 Cost.* e lederebbe la competenza regionale in materia di organizzazione degli uffici regionali (*art. 117, quarto comma, Cost.*).

12.2.- Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le censure sollevate siano dichiarate inammissibili per difetto di interesse, in ragione della modifica introdotta dall'*art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011*.

Nel merito, la difesa dello Stato osserva che la disposizione censurata lascia «ampi margini di scelta, nel rispetto dei vincoli quantitativi e dei tetti massimi predefiniti dal legislatore statale, circa le determinazioni inerenti la

Giurisprudenza costituzionale**Corte cost., Sent., 20-07-2012, n. 198**

composizione numerica degli organi regionali», nonché «circa le modalità con cui dare attuazione alla riduzione della spesa prevista dal legislatore statale».

12.3.- La Regione Calabria, con memoria depositata il 23 maggio 2012, ha escluso che l'intervenuta modifica normativa abbia fatto venir meno il proprio interesse a ricorrere e ha ribadito la fondatezza delle censure sollevate.

13.- La Regione autonoma Sardegna (reg. ric. n. 160 del 2011) ha impugnato *l'art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011*, per violazione degli *artt. 3, 116 e 119 Cost.*, degli artt. 15 e 16 dello statuto, nonché del principio di ragionevolezza.

13.1.- La disposizione impugnata violerebbe gli *artt. 3 e 119 Cost.*, «perché la doverosa applicazione del principio di perequazione è irragionevolmente subordinata alla rinuncia della Regione alla sua autonomia costituzionalmente garantita». Inoltre, l'irragionevolezza della disposizione impugnata deriverebbe dalla previsione del termine di sei mesi previsto per l'adeguamento, in quanto la riforma statutaria «può avvenire solo con il procedimento stabilito per la revisione costituzionale» e, dunque, non sarebbe nella disponibilità della Regione. L'*art. 14* interferirebbe, poi, con la competenza regionale in materia di determinazione della forma di governo della Regione, dei rapporti fra i suoi organi e di definizione del numero di consiglieri, violando così gli artt. 15 e 16 dello statuto, nonché *l'art. 116 Cost.*

13.2.- Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che, a seguito della modifica introdotta dall'*art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011*, le censure sollevate siano dichiarate inammissibili per difetto di interesse.

13.3.- Con memoria depositata il 29 maggio 2012, la Regione autonoma della Sardegna deduce il carattere non satisfattivo dello *ius superveniens*, ribadendo la fondatezza delle censure prospettate nel ricorso.

14.- La Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 142 del 2011) ha impugnato *l'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011*, per violazione degli *artt. 117, comma sesto, e 119 Cost.*, degli artt. 4, numero 1), 47, 48, 75, 79, 103, 104 e 107 dello statuto speciale, degli *artt. 9, 10, 10-bis del decreto legislativo n. 268 del 1992*, dell'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*, e degli *artt. 2, 6 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1988*, nonché del principio di leale collaborazione, con le medesime argomentazioni addotte dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (reg. ric. n. 143 del 2011).

Inoltre, la Provincia autonoma lamenta che la disposizione censurata violerebbe l'*art. 48* dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, in quanto una legge ordinaria inciderebbe sulla determinazione del numero dei membri del Consiglio provinciale prevista da una legge costituzionale quale è lo

Giurisprudenza costituzionale**Corte cost., Sent., 20-07-2012, n. 198**

statuto, e con l'art. 47, secondo comma, dello stesso statuto, in quanto interferirebbe con la speciale competenza legislativa di integrazione della disciplina statutaria in materia di «forma di governo della Provincia».

14.2.- Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che, a seguito della modifica introdotta dall'*art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011*, le censure sollevate siano dichiarate inammissibili per difetto di interesse. Nel merito, la difesa dello Stato sostiene che la norma contestata, nella sua attuale formulazione, «prevede solamente che l'adeguamento da parte delle Regioni [e delle Province autonome] ai succitati parametri avvenga nell'ambito della loro autonomia statutaria e legislativa, nel rispetto, quindi, delle loro prerogative costituzionalmente sancite».

14.3.- Con memoria depositata il 29 maggio 2012, la Provincia autonoma di Trento osserva che la modifica introdotta con l'*art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011* non può ritenersi satisfattiva, in quanto interessa il comma 1 dell'art. 14, e non il comma 2, impugnato dalla ricorrente. Per le Regioni e le Province ad autonomia differenziata l'adeguamento a quei parametri continuerebbe ad essere «elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente», determinando anzi «una condizione deteriore rispetto alle stesse Regioni ordinarie».

15.- La Provincia autonoma di Bolzano (reg. ric. n. 152 del 2011), ha impugnato l'*art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011*, per violazione degli artt. 24, 25, 47, 48, 79, 103, 104 e 107 dello statuto speciale; delle relative norme di attuazione (*decreto legislativo n. 266 del 1992, decreto legislativo n. 268 del 1992 e d.P.R. n. 305 del 1988*); nonché dei principi di ragionevolezza e leale collaborazione.

15.1.- Innanzitutto, la disposizione impugnata violerebbe l'autonomia finanziaria della Provincia autonoma, sancita dall'art. 79, comma 4, dello statuto, e sarebbe in contrasto con gli artt. 103, 104 e 107 dello statuto, poiché il legislatore statale modificherebbe l'ordinamento finanziario provinciale senza ricorrere alla procedura rinforzata prevista per le leggi costituzionali.

Inoltre, l'art. 14, comma 2, si porrebbe in contrasto con gli artt. 24, 25, 47, 48 e 103 dello statuto che disciplinano la forma di governo delle Province autonome (in particolare, la determinazione della forma di governo della Provincia, l'elezione del Consiglio provinciale e degli assessori, e la composizione del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali). L'art. 14, poi, nella parte in cui prevede la riduzione degli emolumenti e delle utilità dei consiglieri regionali (comma 1, lettera c), lederebbe una competenza riservata alla Regione e alle Province autonome.

Infine, la norma censurata, nella parte in cui dispone l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti, si porrebbe in contrasto con le norme di attuazione dello

Giurisprudenza costituzionale**Corte cost., Sent., 20-07-2012, n. 198**

statuto contenute nel *d.P.R. n. 305 del 1988*, poiché violerebbe la competenza della provincia in materia di procedimenti di controllo contabile.

15.2.- Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che, a seguito della modifica introdotta dall'*art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011*, le censure sollevate siano dichiarate inammissibili per difetto di interesse.

15.3.- Con memoria depositata il 29 maggio 2012, la Provincia autonoma di Bolzano afferma che la modifica intervenuta con l'*art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011*, non avrebbe carattere satisfattivo, dato che essa non incide sull'*art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011*, applicabile alle Regioni a statuto speciale, e insiste per l'accoglimento delle censure sollevate.

16.- La Regione Veneto (reg. ric. n. 11 del 2012) ha impugnato l'*art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011*, che ha modificato l'*art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011*, per violazione degli artt. 117, commi terzo e quarto, 119 e 123 Cost.

16.1.- Ad avviso della ricorrente, in base alla modifica apportata dall'*art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011*, «quelle che potevano essere considerate facoltà, o, per meglio dire oneri per le Regioni (...) sono oggi puri e semplici obblighi». Di conseguenza, la Regione ribadisce i motivi di illegittimità proposti con il ricorso avverso l'*art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011*, nella sua originaria formulazione (reg. ric. n. 145 del 2011).

16.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, e, nel merito, non fondato.

16.3.- Con memoria depositata il 29 maggio 2012, la Regione Veneto ribadisce l'illegittimità della disposizione censurata, per contrasto con l'*art. 123 Cost.*, poiché porrebbe dei limiti alla competenza statutaria generale. Inoltre, l'*art. 14 impugnato*, contenendo disposizioni di dettaglio in materia di coordinamento della finanza pubblica, violerebbe l'*art. 117, terzo comma, Cost.*, e lederebbe l'autonomia finanziaria della Regione, di cui all'*art. 119 Cost.*

Motivi della decisione

1.- Con più ricorsi, diverse Regioni hanno impugnato, fra l'altro, l'*articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la

Giurisprudenza costituzionale**Corte cost., Sent., 20-07-2012, n. 198**

stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, che detta misure riguardanti il numero dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché il trattamento economico e previdenziale dei consiglieri, e prevede l'istituzione di un Collegio dei revisori dei conti.

1.1.- In particolare, le Regioni Basilicata (reg. ric. n. 136 del 2011), Campania (reg. ric. n. 153 del 2011), Lombardia (reg. ric. n. 155 del 2011), Calabria (reg. ric. n. 158 del 2011) e la Regione autonoma Sardegna (reg. ric. n. 160 del 2011) hanno impugnato l'intero *articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011*. Le Regioni Lazio (reg. ric. n. 134 del 2011), Emilia-Romagna (reg. ric. n. 144 del 2011), Umbria (reg. ric. n. 147 del 2011), e Veneto (reg. ric. n. 145 del 2011) hanno impugnato il solo comma 1 (la Regione Veneto, limitatamente alle lettere a, b, c, d ed e), mentre le Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (reg. ric. n. 135 del 2011) e Trentino Alto-Adige/Südtirol (reg. ric. n. 143 del 2011), nonché le Province autonome di Trento (reg. ric. n. 142 del 2011) e Bolzano (reg. ric. n. 152 del 2011) hanno impugnato il solo comma 2.

1.2.- Con il ricorso n. 11 del 2012, la Regione Veneto ha impugnato l'*articolo 30 della legge 12 novembre 2011, n. 183* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), che ha parzialmente modificato l'*articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011*.

1.3.- I parametri invocati nei ricorsi sono gli *articoli 3, 70, 77, 97, 100, 103, 114, 116, 117, 119, 121, 122 e 123 della Costituzione*, nonché il principio di leale collaborazione e l'*articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3* (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

In particolare, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste lamenta la violazione degli *articoli 2, primo comma, lettera a), 15, 16 e 25 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4* (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e del *decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179* (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti). Il Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province di Trento e di Bolzano deducono la violazione degli articoli 4, numero 1), 8, numero 1), 25, 36, 47, 48, 69, 75, 79, 103, 104 e 107 del *decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670* (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e delle relative norme di attuazione: il *decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266* (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), il *decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268* (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), e il *d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305* (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano

Giurisprudenza costituzionale**Corte cost., Sent., 20-07-2012, n. 198**

e per il personale ad esse addetto). La Regione autonoma della Sardegna lamenta la violazione degli *articoli 15 e 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3* (Statuto speciale per la Sardegna).

1.4.- Riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nel *decreto-legge n. 138 del 2011*, vengono in esame in questa sede le questioni relative all'articolo 14 del medesimo decreto-legge.

I giudizi, così separati e delimitati, in considerazione della loro connessione oggettiva, devono essere riuniti, per essere decisi con un'unica pronuncia.

2.- Successivamente alla presentazione dei ricorsi, l'*art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011*, ha modificato il primo alinea dell'*art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011*, che, nella sua formulazione originaria, prevedeva che le Regioni dovessero adeguare i rispettivi ordinamenti ai parametri elencati dal medesimo articolo «ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa di cui all'*articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, oltre al rispetto dei parametri già previsti dal predetto articolo 20». Al meccanismo premiale - rappresentato dal collegamento tra l'adeguamento a detti parametri da parte delle Regioni e la collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa - si sostituisce la previsione «le Regioni adeguano i rispettivi ordinamenti ai parametri previsti dal comma 1», in forza della quale tali misure hanno efficacia diretta nei confronti delle Regioni.

La modifica normativa, quindi, non ha carattere satisfattivo e non determina la cessazione della materia del contendere. Di conseguenza, l'eccezione sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato per sopravvenuta carenza di interesse delle ricorrenti non può essere accolta e la questione proposta con i ricorsi nn. 134, 135, 136, 142, 143, 144, 145, 147, 152, 153, 155, 158 e 160 del 2011 si intende trasferita al testo vigente dell'*art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011*. Anche la questione sollevata con il ricorso n. 11 del 2012, con il quale la Regione Veneto ha autonomamente impugnato l'*art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011*, nella parte in cui modifica l'*art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011*, si intende trasferita su quest'ultimo articolo, nella sua attuale formulazione.

3.- In via preliminare, vanno dichiarate inammissibili alcune censure.

3.1.- È inammissibile, per inconferenza del parametro invocato, la censura relativa alla violazione dell'*art. 114 Cost.*, presentata dalla Regione Basilicata, secondo la quale il legislatore statale avrebbe voluto «ripristinare quella distinzione tra gli enti territoriali tipica della superata "centralità"».

3.2.- Sono inammissibili le censure, prospettate dalle Regioni Emilia-Romagna e Umbria, relative alla violazione degli *artt. 3 e 97 Cost.*, in base alle quali l'*art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011*, prevedendo che le Regioni con un numero di consiglieri regionali inferiore a quello indicato dall'articolo

Giurisprudenza costituzionale**Corte cost., Sent., 20-07-2012, n. 198**

stesso, non possono aumentarlo, lederebbe i principi di razionalità e di egualanza. La censura relativa alla violazione *dell'art. 3 Cost.* è inammissibile per difetto di interesse, in quanto nessuna Regione ha attualmente un numero di consiglieri inferiore a quello, previsto dall'*art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011*. La censura riferita *all'art. 97 Cost.*, invece, è inammissibile per difetto assoluto di motivazione.

3.3.- Sono inammissibili le censure relative *all'art. 77 Cost.*, prospettate dalle Regioni Calabria, Emilia-Romagna e Umbria, e all'*art. 70*, censura sollevata dalla sola Regione Calabria. Secondo le ricorrenti, la previsione, contenuta nell'*art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011*, secondo la quale la riduzione dei consiglieri e degli assessori deve essere adottata entro sei mesi, ma l'efficacia di tale modifica è rinviata alla successiva legislatura regionale, violerebbe *l'art. 77 Cost.*, in quanto difetterebbe dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza e in quanto, configurando un uso illegittimo della decretazione d'urgenza, contrasterebbe - secondo la Regione Calabria - con l'assegnazione alle Camere della funzione legislativa, in violazione *dell'art. 70 Cost.* Al riguardo, deve richiamarsi il consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale le Regioni possono invocare, nel giudizio di costituzionalità in via principale, parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V della Parte II della Costituzione a condizione che la lamentata violazione ridondi sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni (sentenze n. 33 del 2011, n. 156, n. 52 e n. 40 del 2010, n. 341 del 2009). Nel caso di specie, le ricorrenti non spiegano in che modo l'asserita violazione degli *artt. 70 e 77 Cost.* determini una compressione delle competenze delle Regioni.

3.4.- Sono inammissibili le censure relative alla violazione del principio di leale collaborazione, prospettate dalle Regioni Calabria e Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, con riguardo all'*art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 138 del 2011*, perché non viene fornita alcuna motivazione di tale violazione (ex plurimis, sentenze n. 185, n. 129, n. 114 e n. 8 del 2011).

3.5.- Sono inammissibili le censure fondate sulla violazione degli artt. 4, numero 1), 8, numero 1), 69 e 75 dello Statuto del Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché *dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001*, in quanto tali parametri non sono richiamati nella delibera degli enti regionali e provinciali competenti. È necessario, infatti, che vi sia corrispondenza tra il contenuto di tali delibere e l'oggetto del ricorso, al fine di salvaguardare la volontà politica dell'organo legittimato a proporlo (da ultimo, sentenza n. 205 del 2011), e tale principio non riguarda solamente l'individuazione della norma censurata, ma anche l'esatta delimitazione dei parametri del ricorso (sentenze n. 311 e n. 27 del 2008, nonché n. 453 del 2007).

4.- Nel merito, le censure prospettate possono essere suddivise in due gruppi: il primo relativo all'*art. 14, comma 2*, che riguarda le sole Regioni a statuto speciale e le Province autonome; il secondo all'*art. 14, comma 1*.

Giurisprudenza costituzionale**Corte cost., Sent., 20-07-2012, n. 198**

5.- L'*art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011*, in base al quale l'adeguamento ai parametri previsti dal comma 1 del medesimo articolo è «condizione per l'applicazione» dell'*art. 27 della legge n. 42 del 2009* ed «elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente», è impugnato dalle Regioni autonome Sardegna, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta//Vallée d'Aoste, nonché dalle Province di Trento e di Bolzano per violazione degli artt. 3, 116, 117, commi terzo e sesto, e 119 Cost. Tutte le ricorrenti lamentano, inoltre, la violazione delle disposizioni dei rispettivi statuti relative alla forma di governo della Regione e delle Province autonome, alla modalità di elezione dei consiglieri e degli assessori regionali e provinciali, al numero e all'indennità dei consiglieri (artt. 14, 15, 16 e 25 dello Statuto della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste; artt. 24, 25, 36, 47 e 48 dello Statuto del Trentino-Alto Adige/Südtirol; artt. 15 e 16 dello Statuto della Regione Sardegna). Infine, ad avviso della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la violazione delle disposizioni statutarie avrebbe l'effetto di modificare in via diretta la composizione degli organi di governo della Regione e delle Province, violando così gli artt. 103, 104 e 107 dello statuto regionale, che disciplinano il procedimento di modifica dello stesso statuto.

La questione è fondata.

La disciplina relativa agli organi delle Regioni a statuto speciale e ai loro componenti è contenuta nei rispettivi statuti. Questi, adottati con legge costituzionale, ne garantiscono le particolari condizioni di autonomia, secondo quanto disposto dall'*art. 116 Cost.* L'adeguamento da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ai parametri di cui all'*art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011* richiede, quindi, la modifica di fonti di rango costituzionale. A tali fonti una legge ordinaria non può imporre limiti e condizioni. Non a caso, l'*art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011*, non impugnato, stabilisce che «l'attuazione delle disposizioni» di tale decreto-legge da parte delle Regioni a statuto speciale deve avvenire «nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto» dall'*art. 27 della legge n. 42 del 2009*.

Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'*art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011*, per violazione dell'*art. 116 Cost.* Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura, ivi inclusi quelli prospettati dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome in riferimento alle disposizioni dell'*art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge*.

6.- La questione di legittimità costituzionale dell'*art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011*, sollevata dalle Regioni a statuto ordinario, si articola in tre gruppi di censure: il primo, avente ad oggetto l'intero *art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011*, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, terzo e quarto, 119, 122 e 123 Cost.; il secondo, concernente la previsione, contenuta nell'*art. 14, lettere a) e b)*, in base alla quale la riduzione

Giurisprudenza costituzionale**Corte cost., Sent., 20-07-2012, n. 198**

sia dei consiglieri sia degli assessori deve essere adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del decreto stesso, con riguardo *all'art. 3 Cost.*; il terzo, avente ad oggetto l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti, in riferimento agli artt. 100, 103, 117, commi terzo e sesto, e 121 Cost.

6.1.- Secondo un primo gruppo di censure, *l'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011*, nel prevedere il numero massimo di consiglieri e assessori regionali, la riduzione degli emolumenti dei consiglieri, nonché l'istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, violerebbe *l'art. 117, terzo comma, Cost.*, perché detterebbe una disciplina di dettaglio in materia di competenza concorrente; *l'art. 119 Cost.*, in quanto stabilirebbe le modalità con cui le Regioni devono raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica fissati dal patto di stabilità; *l'art. 117, quarto comma, Cost.*, perché invaderebbe l'ambito riservato alla potestà legislativa regionale residuale; *l'art. 123 Cost.*, in quanto lederebbe la potestà statutaria delle Regioni; *l'art. 122 Cost.*, perché attribuirebbe al legislatore statale una competenza ulteriore rispetto alla determinazione della durata degli organi eletti e dei principi fondamentali relativi al sistema di elezione e ai casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

Le censure non sono fondate.

La disposizione in esame, inserita nel Titolo IV del decreto-legge, dedicato alla «Riduzione dei costi degli apparati istituzionali», detta parametri diretti esplicitamente al «conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica» (primo alinea dell'*art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011*). Le lettere a) e b) dell'*art. 14, comma 1*, fissano un limite al numero dei consiglieri e degli assessori, rapportato agli abitanti, lasciando alle Regioni l'esatta definizione della composizione dei Consigli e delle Giunte regionali. La lettera c) fissa un «tetto» all'ammontare degli emolumenti dei consiglieri, che non possono essere superiori a quelli previsti per i parlamentari: si tratta di un «limite complessivo», che lascia alle Regioni un autonomo margine di scelta (sentenze n. 182 e n. 91 del 2011; n. 326 del 2010 e n. 297, n. 284 e n. 237 del 2009). Anche le disposizioni di cui alle lettere d) ed f) dell'*art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011*, prevedendo, rispettivamente, che il trattamento economico dei consiglieri regionali debba essere commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, e che il loro trattamento previdenziale debba essere di tipo contributivo, pongono precetti di portata generale per il contenimento della spesa.

Accertata la finalità della disposizione impugnata, va individuata la materia nella quale interviene. Essa riguarda la struttura organizzativa delle Regioni, regolata dagli *articoli 121 e 123 Cost.* Il primo enumera gli organi regionali - Consiglio, Giunta, Presidente - e le loro funzioni. Il secondo demanda agli

Giurisprudenza costituzionale**Corte cost., Sent., 20-07-2012, n. 198**

statuti il compito di determinare la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento. *L'art. 123 Cost.* dispone altresì che gli statuti siano «in armonia con la Costituzione».

La Costituzione detta norme che riguardano il rapporto elettori-eletti per i consiglieri e le modalità dell'accesso ai pubblici uffici per gli assessori. Vengono in rilievo, per il diritto di elettorato attivo, *l'art. 48 Cost.*, e, per il diritto di elettorato passivo e l'accesso agli uffici pubblici, *l'art. 51 Cost.* Il primo dispone che «il voto (...) è eguale», il secondo che «tutti i cittadini (...) possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di egualanza». Entrambe le norme sono espressione del più generale principio di egualanza, del quale rappresentano una specificazione (sentenze n. 166 del 1972 e n. 96 del 1968).

La disposizione censurata, fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti (nonché tra abitanti, consiglieri e assessori), mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati. In assenza di criteri posti dal legislatore statale, che regolino la composizione degli organi regionali, può verificarsi - come avviene attualmente in alcune Regioni, sia nell'ambito dei Consigli che delle Giunte regionali - una marcata disegualanza nel rapporto elettori-eletti (e in quello elettori-assessori): i seggi (nel Consiglio e nella Giunta) sono ragguagliati in misura differente alla popolazione e, quindi, il valore del voto degli elettori (e quello di scelta degli assessori) risulta diversamente ponderato da Regione a Regione.

Come già notato, il principio relativo all'equilibrio rappresentati-rappresentanti non riguarda solo il rapporto tra elettori ed eletti, ma anche quello tra elettori e assessori (questi ultimi nominati). Questa Corte ha già chiarito che «il principio di egualanza, affermato dall'*art. 48*, si ricollega a quello più ampio affermato dall'*art. 3*», sicchè «quando nelle elezioni di secondo grado l'elettorato attivo è attribuito ad un cittadino eletto dal popolo in sua rappresentanza, non contrasta col principio di egualanza, ma anzi vi si conforma, la norma che faccia conto del numero di elettori che gli conferirono il proprio voto, e con esso la propria fiducia» (sentenza n. 96 del 1968). Principio analogo vale per gli assessori, sia perché, in base all'*art. 123 Cost.*, «forma di governo» e «principi fondamentali di organizzazione e funzionamento» debbono essere «in armonia con la Costituzione», sia perché *l'art. 51 Cost.* subordina al rispetto delle «condizioni di egualanza» l'accesso non solo alle «cariche elettive», ma anche agli «uffici pubblici» (non elettivi).

La disposizione censurata, quindi, non viola gli *artt. 117, 122 e 123 Cost.*, in quanto, nel quadro della finalità generale del contenimento della spesa pubblica, stabilisce, in coerenza con il principio di egualanza, criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati.

6.2.- Le Regioni Emilia-Romagna e Umbria censurano la previsione, contenuta nelle lettere a) e b), dell'*art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011*

Giurisprudenza costituzionale**Corte cost., Sent., 20-07-2012, n. 198**

in base alla quale la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali rispetto a quello attualmente in vigore deve essere adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del decreto stesso. Poiché l'iter di approvazione dello statuto è suscettibile di avere una durata maggiore, a causa dell'eventuale referendum e dell'eventuale questione di legittimità costituzionale previsti dall'*art. 123 Cost.*, la Regione sarebbe ritenuta responsabile per il rispetto di un termine (previsto sia per l'adozione della modifica, sia per la sua efficacia) di cui essa non dispone compiutamente, in violazione dell'*art. 3 Cost.*

La censura non è fondata.

Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'*art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011* richiedono l'«adozione» della riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, e non che entro lo stesso termine si svolga il referendum popolare sullo statuto e venga sollevata l'eventuale questione di legittimità costituzionale.

6.3.- Le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, e Umbria censurano anche la lettera e) dell'*art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011* che prevede l'istituzione di un Collegio dei revisori dei Conti, quale «organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente», e stabilisce che, ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Collegio dei revisori debba operare in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Ad avviso delle ricorrenti, l'istituzione del Collegio dei revisori violerebbe l'*art. 117, commi terzo e sesto, Cost.*, in quanto prevederebbe una delegazione di poteri di natura regolamentare nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica; gli *artt. 100 e 103 Cost.*, perché snaturerebbe la funzione della Corte dei conti; l'*art. 121 Cost.*, in quanto istituirebbe un organo regionale ulteriore rispetto a quelli necessari, la cui previsione spetta invece allo statuto o alla legge regionale.

Le censure non sono fondate.

La disposizione impugnata mira a introdurre per le amministrazioni regionali un sistema di controllo analogo a quello già previsto, per le amministrazioni locali, dalla *legge 23 dicembre 2005, n. 266* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), «ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica» (art. 1, comma 166). Tale legge prevede che gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettano alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, e che le

Giurisprudenza costituzionale**Corte cost., Sent., 20-07-2012, n. 198**

sezioni regionali accertino, anche sulla base di dette relazioni, il conseguimento, da parte degli enti locali, degli equilibri di bilancio fissati a livello nazionale. Laddove vengano accertati «comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto [di stabilità interno]», le sezioni regionali della Corte dei conti segnalano dette irregolarità agli organi rappresentativi dell'ente, perché adottino idonee misure correttive.

L'*art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011*, per il «conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica», stabilisce un «raccordo» fra il Collegio dei revisori dei conti della Regione e la sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La norma censurata si collega alle disposizioni relative alle funzioni di controllo della Corte dei conti sulla gestione delle amministrazioni regionali: per un verso, l'*art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20* (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), su cui si è già espressa questa Corte con la sentenza n. 29 del 1995; per altro verso, l'*art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131* (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*), che ha rimesso alla Corte dei conti, «ai fini del coordinamento della finanza pubblica», il compito di «verifica[re] il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea».

Nel quadro normativo descritto, la disposizione impugnata ha previsto un collegamento fra i controlli interni alle amministrazioni regionali e i controlli esterni della Corte dei conti, secondo il modello che, in attuazione del citato *art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003*, è stato sperimentato, per gli enti locali, dalla menzionata *legge n. 266 del 2005*.

Chiamata a pronunciarsi sulle disposizioni di tale ultima legge, questa Corte ha affermato - fra l'altro - che il controllo esterno esercitato dalla Corte dei conti nei confronti degli enti locali, con l'ausilio dei collegi dei revisori dei conti, è «ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità», e che esso concorre «alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno» (sentenza n. 179 del 2007).

Questa Corte ha altresì ritenuto che tale attribuzione trovi diretto fondamento nell'*art. 100 Cost.*, il quale «assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale» e che il riferimento dello stesso *art. 100 Cost.* al controllo «sulla gestione del bilancio dello Stato» debba intendersi oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, il bilancio della finanza pubblica allargata. A quest'ultima, del resto, vanno riferiti sia i principi derivanti dagli *artt. 81, 97, primo comma, 28 e 119, ultimo comma, Cost.* (sentenza n. 179 del 2007), sia il principio di cui all'*art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*

Giurisprudenza costituzionale**Corte cost., Sent., 20-07-2012, n. 198**

(Legge di contabilità e finanza pubblica), per cui «[l]e amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità».

L'*art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011* consente alla Corte dei conti, organo dello Stato-ordinamento (sentenze n. 267 del 2006 e n. 29 del 1995), il controllo complessivo della finanza pubblica per tutelare l'unità economica della Repubblica (*art. 120 Cost.*) ed assicurare, da parte dell'amministrazione controllata, il «riesame» (sentenza n. 179 del 2007) diretto a ripristinare la regolarità amministrativa e contabile. Al contempo, la disposizione censurata garantisce l'autonomia delle Regioni, stabilendo che i componenti dell'organo di controllo interno debbano possedere speciali requisiti professionali ed essere nominati mediante sorteggio - al di fuori, quindi, dall'influenza della politica -, e che tale organo sia collegato con la Corte dei conti, istituto indipendente dal Governo (*art. 100, terzo comma, Cost.*). Il collegamento fra controllo interno e controllo esterno assolve anche a una funzione di razionalità nelle verifiche di regolarità e di efficienza sulla gestione delle singole amministrazioni, come risulta, del resto, dalla disciplina della *legge n. 20 del 1994*, secondo cui «la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge» è accertata dalla Corte dei conti «anche in base all'esito di altri controlli».

Infine, la disposizione impugnata non implica alcuna delegazione di potere regolamentare, né nella parte in cui prevede l'istituzione del Collegio dei revisori, né nella parte in cui assegna alla Corte dei conti il potere di definire i criteri di qualificazione professionale dei membri di tale organo. La scelta di rimettere alla Corte dei conti la definizione di tali criteri si giustifica con la specializzazione della stessa Corte nella materia della contabilità pubblica. Ne discende che la disposizione non viola *l'art. 117, comma sesto, Cost.*

P.Q.M.**LA CORTE COSTITUZIONALE**

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

Giurisprudenza costituzionale**Corte cost., Sent., 20-07-2012, n. 198**

- 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'*articolo 14, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*;
- 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 148 del 2011*, promossa, in riferimento agli artt. 3, 70, 77, 97 e 114 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, dalle Regioni Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna e Umbria, con i ricorsi indicati in epigrafe;
- 3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 148 del 2011*, promossa, in riferimento alla violazione del principio di leale collaborazione e agli artt. 4, numero 1), 8, numero 1), 69 e 75 del *decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670* (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché dell'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3* (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province di Trento e di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe;
- 4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 148 del 2011*, e modificato dall'*articolo 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), promossa, in riferimento agli artt. 3, 100, 103, 117, commi secondo, terzo e quarto, 119, 121, 122 e 123 Cost., dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria e Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe.

*cost. art. 116**L. 05/05/2009 n. 42, art. 27**D.L. 13/08/2011 n. 138, art. 14**D.L. 13/08/2011 n. 138, art. 19-bis*

Giurisprudenza costituzionale

Corte cost., Sent., 23-11-2011, n. 310

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - BELLEZZE NATURALI - CACCIA - COMUNE E PROVINCIA - ENERGIA ELETTRICA -
IMPIEGO PUBBLICO - NOTIFICAZIONE IN MATERIA CIVILE - REGIONE

Svolgimento del processo

SENTENZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 11, comma 1, 14, 15, 16, commi 1 e 5, 18, 29, 46, 49 e 50 della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 1° marzo 2011, depositato in cancelleria il 7 marzo 2011 ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria;

udito nell'udienza pubblica del 18 ottobre 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi gli avvocati dello Stato Chiarina Aiello, Maria Letizia Guida e Marina Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giuseppe Naimo per la Regione Calabria.

1. - Con ricorso spedito per la notifica il 1° marzo 2011 e depositato il successivo 7 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 11, comma 1, 14, 15, 16, commi 1 e 5, 18, 29, 46, 49 e 50 della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002), in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 41, 51, 97, 117, primo, secondo e terzo comma, e 122, primo comma, della Costituzione.

1.1. - L'art. 11, comma 1, della legge impugnata stabilisce: «La Giunta regionale è autorizzata a promuovere e perfezionare, mediante la stipula di tutti gli atti che si rendono necessari all'uopo, la costituzione di una società in house, a capitale interamente pubblico, con partecipazione maggioritaria della Regione Calabria, allo scopo di valorizzare e provvedere alla gestione unitaria ed integrata del patrimonio archeologico calabrese».

La norma in questione, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere g) e s), Cost., in quanto

Giurisprudenza costituzionale

Corte cost., Sent., 23-11-2011, n. 310

inserirrebbe «nell'organizzazione, che deve essere esclusivamente statale, finalizzata alla tutela dei beni culturali, un elemento del tutto estraneo quale una società regionale a capitale interamente pubblico».

In proposito, il ricorrente precisa che la tutela dei beni culturali consiste nella disciplina e nell'esercizio delle funzioni connesse all'individuazione dei beni costituenti il patrimonio culturale, alla loro protezione ed alla loro conservazione per fini di pubblica fruizione. Siffatte funzioni sarebbero attribuite dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in via esclusiva, alla competenza statale, e sarebbero esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali in tutte le sue articolazioni. In particolare, in sede regionale, le soprintendenze costituirebbero l'organo competente a curare la gestione, i restauri, la manutenzione e la fruizione dei beni culturali.

Pertanto la previsione impugnata, consentendo alla Giunta regionale di costituire una società competente a provvedere alla gestione unitaria e integrata del patrimonio archeologico calabrese, si porrebbe in contrasto con la tutela unitaria del patrimonio culturale, attribuita in via esclusiva al legislatore nazionale.

L'art. 11, comma 1, della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 violerebbe, inoltre, *l'art. 117, terzo comma, Cost.*, in relazione agli *artt. 112 e 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'*articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*).

L'art. 117, terzo comma, Cost. è richiamato nella parte in cui prevede, fra le materie di competenza legislativa concorrente, la «valorizzazione dei beni culturali». A loro volta, i citati artt. 112 e 115 dispongono che lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali assicurino la valorizzazione dei beni culturali e che siffatte attività siano gestite in forma diretta, per mezzo delle strutture organizzative interne alle amministrazioni, o indiretta, tramite concessioni a terzi.

Il ricorrente osserva che, in virtù delle norme statali appena richiamate, la valorizzazione, quando non è effettuata direttamente dallo Stato, «è collegata» ad accordi o intese stipulati tra lo Stato e gli altri enti pubblici. Di conseguenza, secondo la difesa statale, la norma impugnata - anche nella denegata ipotesi in cui sia ritenuta come finalizzata alla sola valorizzazione del patrimonio archeologico calabrese - si pone in contrasto con *l'art. 117, terzo comma, Cost.*, poiché prevede, senza alcuna forma di cooperazione con lo Stato, la costituzione di una società in house, della quale, peraltro, non sono precisati i compiti.

1.2. - L'art. 14 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 dispone: «1. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 9 del 2007 disciplinante il trasferimento alla Regione dei dipendenti addetti ai servizi amministrativi dell'AFOR, nelle more dell'attuazione complessiva della norma, la Giunta regionale è autorizzata a coprire i posti vacanti della

Giurisprudenza costituzionale

Corte cost., Sent., 23-11-2011, n. 310

dotazione organica, disponendo, in sede di programmazione triennale dei fabbisogni, prioritariamente e progressivamente, il trasferimento, nel proprio ruolo organico, dei dipendenti AFOR, già in servizio presso gli uffici regionali alla data di pubblicazione della presente legge, dando precedenza al personale che possiede maggiore anzianità di servizio presso gli uffici regionali, nel rispetto della disciplina in materia contenuta nell'*articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001*. 2. Il personale in servizio, alla data del 31.12.2010, presso il Centro Radio Regionale dell'AFOR è assegnato funzionalmente al servizio della Protezione Civile continuando a svolgere compiti e mansioni di propria e specifica pertinenza».

Per illustrare le ragioni dell'impugnazione il ricorrente si sofferma sull'evoluzione normativa in materia di personale dell'Azienda forestale regionale (AFOR), sottolineando che l'art. 4 della legge della Regione Calabria 11 maggio 2007, n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002) ha disposto la soppressione e la messa in liquidazione della citata Azienda.

Il comma 7 del medesimo art. 4 ha, inoltre, previsto il trasferimento del relativo personale alla Regione e alla Provincia, nel rispetto del regime contrattuale di appartenenza.

La norma oggetto dell'odierna impugnazione dispone il trasferimento dei dipendenti AFOR alla Regione nelle more dell'attuazione della legge reg. Calabria n. 9 del 2007, prevedendone l'inquadramento nel ruolo organico della Regione, con precedenza per coloro che si trovano già in servizio presso gli uffici regionali alla data di pubblicazione della legge impugnata.

Secondo il ricorrente, il censurato art. 14 si pone in contrasto con i principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'*art. 97 Cost.*, poiché prevede il trasferimento nel ruolo organico della Regione Calabria dei dipendenti AFOR già in servizio presso la Regione stessa, attribuendo loro lo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali, con la conseguenza di non tenere conto del principio del mantenimento del regime contrattuale di appartenenza, come invece stabilito dalla legge reg. Calabria n. 9 del 2007.

La difesa statale richiama, al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha ripetutamente affermato che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere circoscritta ai soli casi in cui le stesse deroghe siano funzionali al buon andamento dell'amministrazione, e sempre che ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle.

Nel caso in esame, il ricorrente sostiene che il trasferimento alla Regione Calabria del personale appartenente all'AFOR, se può risultare giustificato dall'esigenza straordinaria di inquadrare nel ruolo regionale il personale di

Giurisprudenza costituzionale

Corte cost., Sent., 23-11-2011, n. 310

un'azienda soppressa per legge, non può comportare l'indiscriminata attribuzione a tale personale dello stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali. L'inquadramento piuttosto, per essere legittimo, avrebbe dovuto rispettare il regime contrattuale di provenienza, come del resto previsto dalla legge reg. Calabria n. 9 del 2007.

Sulla base di tali rilievi, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che la norma impugnata si ponga in contrasto con il principio di imparzialità, risolvendosi in un ingiustificato privilegio a favore degli ex dipendenti AFOR, rispetto a coloro che sono stati assunti nei ruoli regionali a seguito di regolare concorso pubblico. In tal modo, infatti, sarebbero inseriti nell'amministrazione regionale, con pienezza di diritti economici e di carriera, dipendenti che non hanno sostenuto le prove di selezione necessarie per accedere a tale amministrazione.

A parere del ricorrente, il legislatore regionale della Calabria avrebbe dovuto costituire un "ruolo a parte o ad esaurimento" in cui collocare i dipendenti in questione fino al compimento del loro periodo di servizio, da determinare a tutti gli effetti secondo l'originario stato giuridico ed economico dei dipendenti AFOR. Ciò sarebbe confermato da quanto previsto negli artt. 4, comma 7, e 6 della legge reg. Calabria n. 9 del 2007; in particolare, l'art. 6 fa riferimento alla possibilità di concedere, ai dipendenti degli enti posti in liquidazione, incentivi per l'esodo anticipato dall'impiego.

Al contrario, l'automatica "regionalizzazione" degli ex dipendenti AFOR farebbe venir meno il loro interesse a fruire degli incentivi all'esodo, e svuoterebbe di significato la norma di cui al citato art. 6, finalizzata a ridurre gli oneri complessivi delle spese per il personale di ruolo della Regione.

1.3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l'art. 46 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, il quale dispone: «Dopo il comma 6-bis dell'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 è aggiunto il seguente comma 6-ter: "Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, legge 154 del 1981 e dall'articolo 65 d.lgs. n. 267 del 2000 le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica di Consigliere regionale. Il Consigliere regionale che svolge contestualmente anche l'incarico di Presidente o Assessore della Giunta Provinciale, di Sindaco o Assessore Comunale deve optare e percepire solo una indennità di carica"».

Il ricorrente sostiene che la norma in esame - nella parte in cui prevede che le cariche di Presidente e assessore della Giunta provinciale, e di Sindaco e assessore dei Comuni compresi nel territorio regionale sono compatibili con la carica di consigliere regionale - si ponga in contrasto con gli artt. 122, primo comma, 117, secondo comma, lettera p), e 51 Cost.

Quanto all'asserita violazione dell'art. 122, primo comma, Cost., la difesa statale sottolinea come l'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto

Giurisprudenza costituzionale

Corte cost., Sent., 23-11-2011, n. 310

2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) stabilisca che «Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale».

La norma impugnata, eliminando in radice dall'ordinamento regionale qualsiasi incompatibilità della carica di consigliere regionale con quelle di Presidente e assessore provinciale, nonché di Sindaco e assessore comunale, violerebbe il principio fondamentale posto dall'*art. 65, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000* e, di conseguenza, l'*art. 122, primo comma, Cost.*

In particolare, sarebbe violato il principio fondamentale del divieto di cumulo di funzioni pubbliche, a cui possono essere apportate deroghe soltanto in casi eccezionali. Siffatto divieto di cumulo sarebbe volto a garantire che l'esercizio delle funzioni pubbliche avvenga in modo imparziale e sia immune da conflitti di interesse. Nel caso di specie, l'incompatibilità costituirebbe una garanzia anche dell'autonomia dei Comuni e delle Province rispetto all'ente regionale.

Inoltre, l'*art. 46 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010*, poiché «in fatto» disciplinerebbe le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Presidenti della Provincia, degli assessori provinciali, dei Sindaci e degli assessori comunali, si porrebbe in contrasto anche con l'*art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.*, che prevede la potestà legislativa esclusiva statale in materia di organi di governo di Comuni, Province e Città metropolitane.

Il ricorrente ritiene che competa al legislatore statale dettare, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, le regole in materia di ineleggibilità e di incompatibilità degli amministratori di Province e Comuni. Tale disciplina, infatti, sarebbe parte integrante di quella concernente gli organi di governo di Comuni, Province e Città metropolitane, che, in quanto tale, non può essere differenziata a seconda della Regione in cui si trovano gli enti locali interessati.

Sarebbe, infine, violato l'*art. 51 Cost.*, che garantisce a tutti i cittadini il diritto di concorrere alle funzioni pubbliche elettive in condizioni di egualanza nei limiti stabiliti dalla legge. In particolare, la norma impugnata consentirebbe di concorrere alla carica di consigliere regionale a soggetti che, a causa della titolarità delle funzioni pubbliche sopra indicate, non potrebbero candidarsi alla stessa carica in altre Regioni.

1.4. - L'*art. 15 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010* dispone: «Per eccezionali ragioni di continuità nell'azione amministrativa restano validi gli incarichi dirigenziali conferiti, per la copertura dei posti vacanti, in data anteriore al 17 novembre 2010, ai sensi dell'articolo 10, commi 4, 4-bis e 4-ter, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, nonché i consequenziali effetti giuridici».

La predetta norma è impugnata in quanto inciderebbe su una materia diversamente disciplinata dalla normativa statale di cui all'*art. 40, comma 1,*

Giurisprudenza costituzionale

Corte cost., Sent., 23-11-2011, n. 310

lettera f), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), il quale ha inserito i commi 6-bis e 6-ter nell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). In proposito, il ricorrente rileva la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera I), Cost., in quanto la norma censurata inciderebbe sulla materia dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale.

La difesa statale, prima di illustrare le ragioni dell'impugnazione, evidenzia come gli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 10 della legge della Regione Calabria 7 agosto 2002, n. 31 (Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale) siano quelli che possono essere conferiti, entro limiti percentuali e di tempo stabiliti dalla norma stessa, anche a soggetti estranei all'amministrazione.

La norma impugnata, confermando la validità e gli effetti giuridici degli incarichi conferiti in virtù del citato art. 10 della legge reg. Calabria n. 31 del 2002, interferirebbe con l'art. 40, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150 del 2009, il quale - attraverso l'introduzione del comma 6-ter nell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 - ha reso applicabile alle Regioni i commi 6 e 6-bis dello stesso art. 19. I commi da ultimo citati dettano, infatti, una disciplina analitica in materia di costituzione del rapporto contrattuale con dirigenti di provenienza esterna all'amministrazione interessata, stabilendo sia i limiti percentuali entro cui è consentita l'assunzione dei soggetti di cui sopra, sia la durata del rapporto di lavoro.

Il ricorrente sottolinea come l'ambito materiale sul quale incide l'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009, estendendo la disciplina richiamata alle Regioni, sia quello dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera I), Cost. (sono citate al riguardo le sentenze della Corte costituzionale n. 324 e n. 325 del 2010). Da quanto appena detto, secondo la difesa statale, deriva l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, il quale, per le ragioni sopra esposte, incide sulla disciplina del contratto dei dirigenti esterni e, segnatamente, sui profili connessi all'instaurazione ed alla durata del rapporto.

1.5. - Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, inoltre, i commi 1 e 5 dell'art. 16 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, i quali rispettivamente stabiliscono: «1. Il termine finale per l'attuazione del Piano di stabilizzazione previsto dall'articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo dalla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, è fissato al 31 dicembre 2011» e «5. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui alla presente legge cessano comunque di avere vigore il 31 dicembre 2013, data entro la quale dovranno essere attuati i piani di stabilizzazione occupazionali dei lavoratori dei bacini di cui all'articolo 2"».

Giurisprudenza costituzionale

Corte cost., Sent., 23-11-2011, n. 310

Secondo il ricorrente, i censurati commi 1 e 5 dell'art. 16 violano *l'art. 117, terzo comma, Cost.*, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, posti dall'*art. 17, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78* (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102*.

Il citato art. 17, comma 10, pone una serie di vincoli alla possibilità di stabilizzare personale già assunto a tempo determinato da parte delle Regioni. Peraltro, il rispetto dei limiti in questione sarebbe necessario per garantire che le assunzioni a tempo indeterminato intervengano solo nella misura consentita dalle disponibilità finanziarie esistenti.

Di conseguenza, l'art. 16, commi 1 e 5, della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, prevedendo un termine ultimo per la stabilizzazione di determinate categorie di lavoratori, senza tenere conto dei limiti posti dalle norme statali, si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica di cui all'*art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009*, il quale non consente «una generica salvaguardia di tutte le stabilizzazioni, ancorché programmate e autorizzate».

1.6. - è impugnato, ancora, l'art. 18 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, il quale così dispone: «Per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale vacanti nei ruoli della Regione Calabria (Consiglio regionale e Giunta) si procede tramite corso-concorso a cui possono partecipare i dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale».

La norma regionale violerebbe i principi di egualianza di cui *all'art. 3 Cost.* e del pubblico concorso di cui *all'art. 97 Cost.*, attesa la previsione di un corso-concorso, tale da restringere arbitrariamente la categoria dei soggetti legittimati a partecipare alla selezione. In particolare, il principio di egualianza sarebbe violato poiché, a parità di requisiti, sono esclusi dalla partecipazione alla procedura concorsuale coloro che non siano già dipendenti dell'amministrazione; il principio dell'accesso per pubblico concorso, d'altro canto, non consentirebbe deroghe che non siano giustificate da ragioni eccezionali di interesse pubblico.

1.7. - Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l'art. 49 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, secondo cui «1. La Regione Calabria attribuisce ai servizi aeroportuali, connessi al trasporto aereo di passeggeri e merci, svolti dalle società dalla stessa partecipate (Società aeroporto di S. Anna Spa, Sacal Spa e Sogas Spa) la missione di servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) con imposizione di servizio pubblico, a vantaggio della collettività regionale. 2. Al fine di assicurare gli obblighi di servizio pubblico di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, sentita la Commissione Assembleare competente, lo schema di convenzione da stipulare

Giurisprudenza costituzionale

Corte cost., Sent., 23-11-2011, n. 310

tra la Regione e le rispettive Società di gestione, che deve rispettare le condizioni previste per la compensazione degli oneri di servizio pubblico».

Secondo la difesa statale la norma impugnata, prevedendo la possibilità di derogare in parte alle regole della concorrenza, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, e con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva in modo esclusivo allo Stato la materia della tutela della concorrenza.

1.8. - è inoltre impugnato - per violazione degli artt. 3, 41 e 117, primo e terzo comma, Cost. - l'art. 29 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, il quale introduce l'art. 4-bis nella legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42 (Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili).

Il detto art. 4-bis dispone una serie di privilegi per gli enti pubblici, gli enti locali ed i consorzi di sviluppo industriale che intendano proporre iniziative in materia di produzione delle energie rinnovabili. È riconosciuta, in particolare, quando il soggetto proponente sia uno degli enti indicati, priorità di indizione ai procedimenti unici, con esonero dalla concorrenza dei limiti di potenza autorizzati di cui alla stessa legge reg. Calabria n. 42 del 2008, e sono consentite deroghe ai procedimenti di verifica preliminare di cui all'art. 6 dell'allegato SUB1 della legge reg. Calabria n. 42 del 2008.

Secondo il ricorrente, la norma impugnata non è conforme al quadro normativo nazionale di principio (sono richiamati i decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 «Attuazione della *direttiva 96/92/CE* recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica», e 29 dicembre 2003, n. 387 «Attuazione della *direttiva 2001/77/CE* relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»), secondo cui la produzione di energia, anche da fonti rinnovabili, avviene in regime di libero mercato concorrenziale, incompatibile con riserve, monopoli e privilegi pubblici. Inoltre, il censurato art. 29 si tradurrebbe in un'irragionevole distorsione del mercato della produzione di energia da fonti rinnovabili, ponendosi in contrasto con l'art. 41 Cost. (libertà di iniziativa economica), nonché con l'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) e con l'art. 117, primo e terzo comma, Cost.

1.9. - Da ultimo, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'art. 50 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

L'art. 50, rubricato «Stagione venatoria, giornate di caccia, legge regionale n. 9 del 1996», fissa il calendario venatorio regionale e reca una disciplina delle specie cacciabili e dei periodi di attività venatoria, che si porrebbe in contrasto con quanto stabilito dall'*art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157* (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Giurisprudenza costituzionale

Corte cost., Sent., 23-11-2011, n. 310

Quest'ultima disposizione, al comma 2, stabilisce che i periodi di attività venatoria, previsti dal comma 1, possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, e che le Regioni possono autorizzare le modifiche previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); il comma 4 dispone che le Regioni pubblichino il calendario venatorio regionale acquisendo il parere dell'ISPRA.

La normativa impugnata non rispetterebbe, inoltre, la «Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157 del 1992», redatta dall'ISPRA alla luce delle modifiche introdotte nella legge n. 157 del 1992, in attuazione della *direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE* (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici). Il procedimento di carattere amministrativo, sopra richiamato, deve essere concluso entro il 15 giugno di ogni anno, ai sensi della normativa statale.

Il ricorrente - dopo aver sottolineato che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, tale materia non può essere disciplinata con legge regionale - deduce l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, in quanto invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

2. - Con atto depositato il 30 marzo 2011, la Regione Calabria si è costituita in giudizio chiedendo che le questioni prospettate siano dichiarate inammissibili e comunque infondate.

2.1. - In via preliminare, la difesa regionale eccepisce l'inesistenza della notifica del ricorso, operata ai sensi dell'*art. 55 della legge 18 giugno 2009, n. 69* (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile). Al riguardo, la resistente ricorda come la norma citata consenta all'Avvocatura dello Stato di eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della *legge 21 gennaio 1994, n. 53* (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali) e come quest'ultima normativa legittimi gli avvocati ad eseguire direttamente la notificazione, senza l'intermediazione dell'agente notificatore, anche mediante l'utilizzo del servizio postale.

La Regione Calabria ritiene, tuttavia, che l'*art. 55 della legge n. 69 del 2009*, avendo «carattere derogatorio e quindi di stretta interpretazione», non sia applicabile ai giudizi davanti alla Corte costituzionale, per le stesse ragioni che escludono i giudizi di costituzionalità dall'ambito di applicazione della normativa sulla sospensione feriale dei termini. In particolare, la resistente sottolinea come la formulazione letterale del citato art. 55 circoscriva l'applicabilità della norma ivi prevista ai soli atti civili, amministrativi e stragiudiziali.

2.2. - Nel merito delle singole censure, la difesa regionale ritiene che la questione prospettata nei confronti dell'art. 11, comma 1, della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 muova da presupposti erronei, in quanto la

Giurisprudenza costituzionale

Corte cost., Sent., 23-11-2011, n. 310

valorizzazione del patrimonio archeologico si differenzia dalla tutela dello stesso. Peraltro, lo stesso Codice dei beni culturali riconosce alla Regione competenze (non solo legislative) in materia sia di gestione sia di valorizzazione del patrimonio archeologico.

La resistente precisa, altresì, come l'attività della società prevista dalla norma impugnata non possa che svolgersi nel pieno rispetto del riparto di competenze previsto dal Codice dei beni culturali; pertanto, la Regione Calabria si sarebbe limitata a "ridisegnare" la propria macchina operativa, demandando all'istituenda società tutte le attività (esclusa quella legislativa) in materia, per l'esercizio delle quali, la stessa difesa regionale sottolinea la necessità di accordi con il Ministero competente.

Infine, la resistente ricorda che l'*art. 115 del d.lgs. n. 42 del 2004* prevede la possibilità di una gestione diretta delle attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, «svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico».

2.3. - Quanto all'impugnazione dell'*art. 14* della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, essa sarebbe «frutto di evidente equivoco», in quanto la norma impugnata non comporterebbe un «trasferimento in massa di dipendenti alla Regione, bensì la copertura di alcuni posti dell'organico regionale». Di conseguenza, la norma si porrebbe in continuità con i principi ispiratori della riforma (*art. 4, comma 7, della legge reg. Calabria n. 9 del 2007*) che ha operato la soppressione dell'AFOR, e ne costituirebbe mera attuazione.

In relazione all'asserita violazione *dell'art. 97 Cost.*, la resistente rileva come l'*art. 4, comma 8, della legge reg. Calabria n. 9 del 2007* preveda che il personale idraulico-forestale continui ad essere inquadrato nell'attuale comparto contrattuale e non possa essere trasferito nei ruoli regionali o provinciali. Pertanto, secondo la difesa regionale, nessun dipendente AFOR avente tale inquadramento sarà trasferito; di qui l'asserita infondatezza della questione prospettata.

2.4. - In merito all'*art. 15* della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, la resistente sostiene, sulla scorta di un parere reso dall'Ufficio legislativo della stessa Regione Calabria, che la norma impugnata afferisca alla materia dell'organizzazione amministrativa regionale, rientrante nella potestà legislativa residuale della Regione.

Il censurato art. 15 non sarebbe finalizzato, dunque, ad «attribuire ex se validità a precedenti atti di conferimenti di incarichi dirigenziali», ma intenderebbe «fare proprio il principio generale del "funzionario di fatto", al dichiarato intento di dare "continuità" alla propria azione amministrativa».

In ogni caso, la questione sarebbe infondata perché la norma impugnata si limiterebbe «a fotografare l'esistente», senza innovare rispetto a quanto

Giurisprudenza costituzionale

Corte cost., Sent., 23-11-2011, n. 310

previsto dall'art. 10 della legge reg. Calabria n. 31 del 2002, come modificato dalla legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13 (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), peraltro non impugnata dal Governo.

2.5. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1 e 5, della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, sarebbe infondata, in quanto la norma in esame non inciderebbe sulla materia del coordinamento della finanza pubblica ma si limiterebbe a dettare regole per l'attuazione del piano di stabilizzazione di lavoratori precari, nel rispetto dell'*art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007). Tale ultima disposizione conterebbe l'unica norma di principio applicabile al caso di specie, mentre la fissazione del termine per la stabilizzazione, posto dalla norma impugnata, spetterebbe alla potestà legislativa regionale.

2.6. - Quanto all'art. 18 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, la relativa questione sarebbe infondata perché, nel caso di specie, sussisterebbero particolari ragioni giustificatrici della deroga al principio del pubblico concorso. Siffatte ragioni sarebbero rappresentate dalla «pressante esigenza di coprire i vuoti nell'organico dirigenziale, con immediatezza e mediante personale "interno" già formato».

2.7. - La Regione Calabria ritiene infondata anche la questione avente ad oggetto l'art. 29 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010. La norma impugnata, infatti, perseguirebbe gli obiettivi fissati dalla *direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE* (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

In particolare, il censurato art. 29 non realizzerebbe alcuna distorsione della concorrenza, limitandosi a stabilire «una mera priorità cronologica nella istruttoria delle iniziative proposte da enti pubblici», e sottolineerebbe «la necessità di spingere prioritariamente gli enti pubblici a destinare risorse ed attività nel campo della produzione e utilizzazione di energia da fonti rinnovabili».

2.8. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 sarebbe infondata, in quanto la norma in esame rientrerebbe nella competenza legislativa regionale concorrente, prevista dall'*art. 122 Cost.*, e non sarebbero violati i principi dettati dalla *legge 2 luglio 2004, n. 165* (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione).

Giurisprudenza costituzionale

Corte cost., Sent., 23-11-2011, n. 310

2.9. - In merito all'art. 49 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, la Regione Calabria ritiene che la relativa questione sia inammissibile e, in ogni caso, infondata.

L'inammissibilità deriverebbe dalla carenza di un'adeguata motivazione della censura, tale da chiarirne realmente la pertinenza, e dalla evocazione solo sommaria dei parametri costituzionali. Al riguardo, la resistente ritiene inconferente, tra l'altro, il parametro relativo alla competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

Quanto alle ragioni di infondatezza della questione, la difesa regionale sottolinea come il Protocollo n. 26 al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea preveda, all'art. 1, che i valori comuni dell'Unione, con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del Trattato, comprendono in particolare il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicino possibile alle esigenze degli utenti.

Secondo la resistente, sarebbe quindi lo stesso Trattato ad attribuire alle amministrazioni regionali il potere (tra gli altri) di «fornire, commissionare e organizzare» i servizi indicati, mentre spetterebbe allo Stato (Protocollo n. 26, art. 2) la competenza correlata ai servizi di interesse generale non economico.

Pertanto, la Regione Calabria si sarebbe mossa nell'ambito delle proprie competenze, riconosciute direttamente dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La difesa regionale ricorda altresì che la Commissione europea ha aperto una formale procedura di verifica circa la compatibilità del versamento di somme in favore di una delle società interessate dalla norma impugnata (SOGAS s.p.a.) con il regime degli aiuti di Stato.

Da ultimo, la resistente precisa che un'analogia normativa di altra Regione (legge della Regione Marche 17 marzo 2009, n. 6 «Attività della società di gestione dell'aeroporto delle Marche - Legge regionale 24 marzo 1986, n. 6») non è stata impugnata dal Governo, evidentemente perché ritenuta non in contrasto con la Costituzione.

2.10. - Infine, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 dovrebbe essere rigettata perché la norma ha ormai cessato di produrre effetti (in data 31 gennaio 2011) e non è dimostrato che abbia avuto effettiva applicazione.

3. - In prossimità dell'udienza, la Regione Calabria ha depositato una memoria nella quale insiste nelle conclusioni già rassegnate nell'atto di costituzione.

3.1. - In particolare, la difesa regionale riferisce che l'art. 1 della legge della Regione Calabria 10 agosto 2011, n. 31 (Modifica dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 34 del 2010 - Partecipazione della Regione Calabria

Giurisprudenza costituzionale

Corte cost., Sent., 23-11-2011, n. 310

alla Società «Progetto Magna Graecia») ha modificato l'art. 11, comma 1, della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, che oggi così dispone: «La Giunta regionale è autorizzata a promuovere e perfezionare, mediante la stipula di tutti gli atti che si rendono necessari all'uopo, la costituzione di una società in house, a capitale interamente pubblico, con partecipazione maggioritaria della Regione Calabria, per la valorizzazione delle aree archeologiche site nel territorio regionale, d'intesa con lo Stato e previ appositi accordi di valorizzazione stipulati ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche al fine della eventuale concessione della gestione di specifici beni o aree archeologiche in favore della costituenda società».

La resistente ritiene che, con la modifica intervenuta, sia stato esplicitato quanto già ricavabile dal testo originario della disposizione. La Regione segnala, in ogni caso, che la norma impugnata non ha trovato applicazione prima della modifica operata dalla legge reg. n. 31 del 2011, e chiede pertanto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

3.2. - In merito alla censura formulata nei confronti dell'art. 14 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, la difesa regionale evidenzia come - ai sensi degli artt. 25 e 26 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 1992, n. 20 (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria), istitutiva dell'AFOR - al solo personale di cantiere si applichi la correlata specifica contrattazione. Agli altri dipendenti (e quindi a coloro che sono soggetti al trasferimento disposto dalla norma impugnata) si applicherebbe, invece, la contrattazione nazionale e decentrata del Comparto Regioni EE.LL.

Pertanto, la resistente conclude rilevando che nessun dipendente AFOR, avente l'inquadramento di operaio idraulico-forestale, transiterà nei ruoli regionali, e che i soli dipendenti oggetto di trasferimento sono già inquadrati presso l'ente di provenienza in base alla contrattazione di comparto della Regione.

In definitiva, la norma impugnata non avrebbe operato alcuna modifica del regime contrattuale dei dipendenti AFOR, sicché la censura prospettata sarebbe infondata.

3.3. - Quanto alla questione avente ad oggetto l'art. 15 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, la resistente ribadisce di aver agito in conformità al parere reso dal Comitato di consulenza giuridica della Giunta regionale in data 6 dicembre 2010, circa l'incidenza della sentenza n. 324 del 2010 della Corte costituzionale sui provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato già adottati nei limiti di cui all'art. 10, comma 4, della legge reg. Calabria n. 31 del 2002.

Secondo il parere in questione, richiamato nella memoria della Regione, l'applicazione ragionevole del principio di continuità delle funzioni amministrative consente di escludere il venir meno degli effetti prodotti dai provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, adottati in base alla normativa regionale precedente la citata sentenza n. 324

Giurisprudenza costituzionale

Corte cost., Sent., 23-11-2011, n. 310

del 2010. Sempre a detta del Comitato di consulenza giuridica, nel caso di specie trova applicazione il principio *tempus regit actum*.

3.4. - In relazione all'impugnativa proposta nei confronti dell'art. 49 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, la difesa regionale precisa che siffatta disposizione è stata modificata, a seguito di contatti tra la Regione e il Ministero per gli affari regionali, dall'art. 1 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 25 (Modificazioni all'articolo 49 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34).

In particolare, l'art. 1, comma 1, della legge reg. Calabria n. 25 del 2011 stabilisce che la Regione «può attribuire» (e non più «attribuisce») ai servizi aeroportuali, connessi al trasporto aereo di passeggeri e merci, svolti nell'ambito del sistema aeroportuale calabrese, la missione di servizio di interesse economico generale.

Il comma 2 dello stesso art. 1 dispone: «Al fine di imporre gli obblighi di servizio pubblico di cui al comma 1, la Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, approva la convenzione da stipulare tra la Regione e le rispettive società di gestione, previo nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».

La resistente - sulla base delle anzidette modifiche, concordate con lo Stato, ed in assenza di alcuna applicazione del censurato art. 49 nella sua versione originaria - chiede sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Qualora ciò non avvenga, la difesa regionale ribadisce quanto già affermato nell'atto di costituzione riguardo alla propria ampia discrezionalità in materia.

In ulteriore subordine, nel caso in cui non dovesse essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in riferimento alla questione relativa all'art. 49, e la Corte costituzionale dovesse ritenere trasferita la questione di legittimità costituzionale sul testo dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 25 del 2011, la Regione Calabria chiede sia rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale: «Se la normativa comunitaria, ed in particolare l'art. 14 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed il Protocollo n. 26 del Trattato stesso, osti ad una normativa statale, come l'*art. 117 della Costituzione*, ove tale norma sia interpretata nel senso che impedisca all'Ente (Regione) di fornire ed organizzare direttamente SIEG di propria competenza, secondo le norme del Trattato, ma lo consenta solo previa apposita disposizione normativa statale».

4. - In prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso, limitatamente agli artt. 11, comma 1, e 49 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010.

Giurisprudenza costituzionale

Corte cost., Sent., 23-11-2011, n. 310

Motivi della decisione

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 11, comma 1, 14, 15, 16, commi 1 e 5, 18, 29, 46, 49 e 50 della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002), in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 41, 51, 97, 117, primo, secondo e terzo comma, e 122, primo comma, della Costituzione.

2. - Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inesistenza della notifica, sollevata dalla Regione Calabria sull'assunto che nei giudizi di costituzionalità non troverebbe applicazione l'*art. 55 della legge 18 giugno 2009, n. 69* (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

2.1. - La norma citata consente all'Avvocatura dello Stato di eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della *legge 21 gennaio 1994, n. 53* (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali). Quest'ultima, a sua volta, legittima gli avvocati ad eseguire direttamente la notificazione, senza l'intermediazione dell'agente notificatore, anche mediante l'utilizzo del servizio postale.

Secondo la Regione Calabria, l'*art. 55 della legge n. 69 del 2009* ha «carattere derogatorio e quindi di stretta interpretazione», e pertanto non è applicabile ai giudizi davanti alla Corte costituzionale, per le stesse ragioni che escludono i giudizi di costituzionalità dall'ambito di applicazione della normativa sulla sospensione feriale dei termini.

2.2. - L'eccezione non è fondata.

Innanzitutto, deve essere disatteso l'assunto del «carattere derogatorio e quindi di stretta interpretazione» dell'*art. 55 della legge n. 69 del 2009*. Trattasi, piuttosto, di norma a carattere generale che eccettua dal suo ambito di applicazione solo gli atti giudiziari penali.

Quanto agli atti relativi ai giudizi di costituzionalità, essi sono compresi nella formula dell'*art. 55* in virtù del richiamo operato dall'*art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87* alle «norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale», che, «in quanto applicabili», si osservano nel procedimento davanti alla Corte costituzionale.

Né risulta pertinente il riferimento, come elemento di comparazione, alle norme sulla sospensione feriale dei termini, che, com'è stato più volte ribadito

Giurisprudenza costituzionale

Corte cost., Sent., 23-11-2011, n. 310

da questa Corte, non trovano applicazione nei giudizi di costituzionalità. Infatti, la mera somiglianza dei dati letterali posti a raffronto non consente di pervenire alle medesime conclusioni. In particolare, quanto alla sospensione feriale dei termini, questa Corte ha ritenuto tale istituto non applicabile al processo costituzionale, «in considerazione delle peculiari esigenze di rapidità e certezza cui il medesimo processo deve rispondere» (ancora di recente, sentenza n. 46 del 2011).

La medesima finalità è perseguita dalla norma che estende la possibilità della notifica a mezzo del servizio postale anche all'Avvocatura dello Stato; l'*art. 55 della legge n. 69 del 2009* risponde, infatti, ad un'esigenza di rapidità e di semplificazione delle modalità di notifica, che è particolarmente avvertita nei giudizi di costituzionalità.

Pertanto, il rinvio operato dall'*art. 22 della legge n. 87 del 1953*, da un lato, e la ratio della norma di cui all'*art. 55 della legge n. 69 del 2009*, dall'altro, depongono a favore dell'applicabilità del citato art. 55 anche ai giudizi di costituzionalità, con il conseguente rigetto dell'eccezione sollevata dalla Regione resistente.

3. - Sempre in via preliminare, devono essere esaminate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 1, e 49 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010. Entrambe le questioni sono state, infatti, oggetto di rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, dopo che le relative disposizioni sono state modificate dal legislatore regionale, successivamente all'impugnazione.

In particolare, l'*art. 11 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010* è stato modificato dall'*art. 1 della legge della Regione Calabria 10 agosto 2011, n. 31* (Modifica dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 34 del 2010 - Partecipazione della Regione Calabria alla Società «Progetto Magna Graecia»), mentre l'*art. 49* è stato implicitamente abrogato dall'*art. 1 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 25* (Modificazioni all'articolo 49 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34). Per entrambe le questioni, la difesa regionale, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, ha chiesto sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, per effetto della mancata applicazione della norma originaria.

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che la dichiarazione di rinuncia non accettata, pur non potendo comportare l'estinzione del processo, può fondare, unitamente ad altri elementi, una dichiarazione di cessazione della materia del contendere (ex plurimis, sentenze n. 199, n. 179 e n. 52 del 2010; ordinanze n. 159 e n. 126 del 2010). Nel caso in esame, le due norme impugnate, in relazione alle quali il ricorrente ha depositato atto di rinuncia, non hanno avuto medio tempore attuazione; inoltre, le modifiche operate dal legislatore regionale in relazione agli artt. 11 e 49 possono ritenersi satisfattive delle pretese avanzate col ricorso.

Giurisprudenza costituzionale

Corte cost., Sent., 23-11-2011, n. 310

Pertanto, avuto riguardo anche al complessivo comportamento processuale delle parti, può essere dichiarata cessata la materia del contendere, in relazione al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, limitatamente agli artt. 11, comma 1, e 49.

4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, pur richiamando tra le norme impugnate l'intero art. 14 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, censura sostanzialmente il comma 1 del detto articolo, ritenendolo in contrasto con l'*art. 97 Cost.* è pertanto al solo comma 1 che occorre circoscrivere il sindacato di legittimità costituzionale.

4.1. - La questione è fondata.

La disposizione impugnata prevede che «nelle more dell'attuazione complessiva» di quanto disposto dall'art. 4, comma 7, della legge della Regione Calabria 11 maggio 2007, n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002), disciplinante il trasferimento alla Regione dei dipendenti addetti ai servizi amministrativi dell'Azienda forestale regionale (AFOR), la Giunta regionale «è autorizzata a coprire i posti vacanti della dotazione organica, disponendo, in sede di programmazione triennale dei fabbisogni, prioritariamente e progressivamente, il trasferimento, nel proprio ruolo organico, dei dipendenti AFOR, già in servizio presso gli uffici regionali alla data di pubblicazione della presente legge, dando precedenza al personale che possiede maggiore anzianità di servizio presso gli uffici regionali, nel rispetto della disciplina in materia contenuta nell'*articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001*».

Per intendere il senso della censura, è necessario soffermarsi sul contesto normativo in cui la disposizione sopra citata si colloca.

La legge della Regione Calabria 19 ottobre 1992, n. 20 (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria) ha, tra l'altro, istituito l'AFOR (Azienda Forestale della Regione Calabria). Il personale dell'AFOR era composto da operai idraulico-forestali e da dipendenti addetti ai servizi amministrativi. I primi, ai sensi degli artt. 25 e 26 della suddetta legge, rivestivano le qualifiche e ricoprivano i livelli previsti dai contratti di lavoro vigenti; ai secondi si applicava la contrattazione nazionale e decentrata del Comparto Regioni-Enti locali.

L'*art. 4 della legge reg. Calabria n. 9 del 2007* ha disposto la soppressione e la messa in liquidazione dell'AFOR. Le funzioni svolte da quest'ultima sono state trasferite o delegate alle Province ed è stata altresì prevista la nomina di un Commissario liquidatore, al fine della definizione dei rapporti attivi e passivi. Il comma 7 del citato art. 4 ha pure disposto che: «Il Commissario provvede inoltre al trasferimento alla Regione dei dipendenti addetti ai servizi amministrativi, mentre gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale sono assegnati in titolarità alle Province, secondo il criterio della residenza del

Giurisprudenza costituzionale

Corte cost., Sent., 23-11-2011, n. 310

singolo lavoratore, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data del 31 dicembre 2006 e fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6. Alle Province, secondo il criterio della residenza, sono altresì assegnati in titolarità i lavoratori inseriti nel "Fondo sollievo" alla data del 31 dicembre 2006, sempre nel rispetto del regime contrattuale in essere». Infine, l'art. 6, comma 1, della medesima legge regionale ha previsto, per il personale degli enti disciolti, degli «incentivi per l'esodo anticipato dall'impiego».

4.2. - Alla luce di quanto sopra, si deduce che l'odierna questione di legittimità costituzionale riguarda i soli dipendenti addetti ai servizi amministrativi, per i quali è stato previsto il trasferimento alla Regione, mentre gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale sono stati assegnati alle Province.

Questa precisazione consente alla difesa regionale di affermare che la norma oggi impugnata non innoverebbe rispetto a quanto già previsto dalle leggi reg. Calabria n. 20 del 1992 e n. 9 del 2007, poiché i lavoratori trasferiti sarebbero già inquadrati nel ruolo regionale. In particolare, la Regione sottolinea la continuità della norma censurata con le precedenti leggi regionali, evidenziando come, al più concedere, il Governo avrebbe dovuto impugnare l'art. 4 della legge reg. Calabria n. 9 del 2007.

L'interpretazione prospettata dalla resistente non è condivisibile, poiché proprio il tenore letterale della disposizione scrutinata dimostra la discontinuità rispetto alla normativa regionale pregressa, sopra esaminata. La disposizione censurata contiene infatti due precisazioni, che depongono per il senso ora indicato: 1) innanzitutto, essa precisa che l'intervento legislativo si colloca «nelle more dell'attuazione complessiva della norma» (di cui all'art. 4, comma 7, legge reg. Calabria n. 9 del 2007) e non in semplice attuazione della stessa; 2) in secondo luogo, la norma impugnata prevede che la Giunta regionale disponga il trasferimento del personale AFOR nel proprio ruolo organico, con ciò riconoscendo che tale trasferimento non è ancora avvenuto.

In base alla ricostruzione appena illustrata, si deve concludere per l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, sulla base della giurisprudenza costante di questa Corte, che ha circoscritto in modo rigoroso i casi di deroghe al principio del pubblico concorso, sancito dall'art. 97, terzo comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 52 del 2011 e n. 293 del 2009).

5. - L'art. 15 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 così stabilisce: «Per eccezionali ragioni di continuità nell'azione amministrativa restano validi gli incarichi dirigenziali conferiti, per la copertura dei posti vacanti, in data anteriore al 17 novembre 2010, ai sensi dell'articolo 10, commi 4, 4-bis e 4-ter, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, nonché i consequenziali effetti giuridici».

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna questa disposizione per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera I), Cost., in quanto la stessa si

Giurisprudenza costituzionale

Corte cost., Sent., 23-11-2011, n. 310

porrebbe in contrasto con l'*art. 40, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150* (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni). Il ricorrente muove dall'assunto che quanto disposto da tale norma statale sia riconducibile alla potestà esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

5.1. - La questione è fondata.

Al riguardo, occorre precisare che la norma da ultimo citata ha modificato l'*art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), aggiungendo il comma 6-ter, il quale dispone che i commi 6 e 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto. Quest'ultima norma, a sua volta, stabilisce che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato e, per quanto qui interessa, le Regioni.

Posta tale premessa, si deve notare che il comma 6 della stessa disposizione statale stabilisce, con riferimento agli incarichi a soggetti esterni ai ruoli dell'amministrazione conferente, che la durata di questi ultimi «non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale, di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni».

La suddetta normativa statale in materia di incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni all'amministrazione è stata ritenuta da questa Corte «riconducibile alla materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera I), Cost., poiché il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, disciplinato dalla normativa citata, si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato». Nella medesima pronuncia è statuito altresì che tra i precetti rientranti nella materia dell'ordinamento civile, devono ritenersi compresi anche quelli relativi alla «durata massima dell'incarico (e, dunque, anche del relativo contratto di lavoro)» (sentenza n. 324 del 2010).

La conseguenza di quanto appena rilevato è l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera I), Cost.

6. - I commi 1 e 5 dell'art. 16 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 modificano il termine finale entro il quale può essere disposta la stabilizzazione di alcune categorie di lavoratori precari.

Entrambe le disposizioni sono impugnate dal Governo perché si porrebbero in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, contenuti nell'*art. 17, comma 10, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78* (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge,

Giurisprudenza costituzionale

Corte cost., Sent., 23-11-2011, n. 310

con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102*. Tale norma statale stabilisce: «Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* [...] possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* e all'*articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*». A loro volta, le disposizioni legislative richiamate dalla norma da ultimo citata stabiliscono i requisiti di cui deve essere in possesso il personale a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni, per poter essere stabilizzato.

6.1. - La questione è fondata.

Questa Corte ha qualificato le norme statali in materia di stabilizzazione dei lavoratori precari come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, poiché si ispirano alla finalità del contenimento della spesa pubblica nello specifico settore del personale (ex plurimis, tra le più recenti, sentenze numeri 108, 69 e 68 del 2011).

La proroga del termine finale sia del piano di stabilizzazione previsto dall'*art. 8 della legge della Regione Calabria 30 gennaio 2001, n. 4* (Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria), sia dei piani di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini di cui all'*art. 2 della legge della Regione Calabria 19 novembre 2003, n. 20* (Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità), produce l'effetto di sottrarre le suddette stabilizzazioni ai vincoli previsti dall'*art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009*, in quanto le normative regionali prorogate, anteriori al 2009, non prevedevano alcuno dei suddetti vincoli.

Dalla difformità sopra illustrata discende l'illegittimità costituzionale dell'*art. 16, commi 1 e 5, della legge reg. Calabria n. 34 del 2010*.

7. - L'*art. 18 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010* dispone: «Per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale vacanti nei ruoli della Regione Calabria (Consiglio regionale e Giunta) si procede tramite corso-concorso a cui possono partecipare i dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale». Tale disposizione è impugnata dal Governo per violazione degli *artt. 3 e 97, terzo comma, Cost.*

La questione è fondata.

La giurisprudenza consolidata di questa Corte in tema di deroghe al principio del pubblico concorso è nel senso di «consentire la previsione di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, purché l'area delle eccezioni sia delimitata in modo rigoroso e subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione e allo svolgimento di procedure di verifica dell'attività

Giurisprudenza costituzionale

Corte cost., Sent., 23-11-2011, n. 310

svolta dal dirigente» (sentenza n. 189 del 2011, in conformità, ex plurimis, sentenze n. 108 e n. 52 del 2011, n. 195 del 2010, n. 293 del 2009, n. 363 del 2006).

Nella norma regionale censurata non sono menzionate specifiche necessità funzionali - che non possono essere identificate nella generica necessità di coprire posti vacanti - né, almeno in via generale, le modalità di verifica da adottare nel «corso-concorso» in essa previsto. Per tale motivo si deve concludere per l'illegittimità costituzionale della predetta norma, in quanto restringe ai soli dipendenti regionali, senza alcuna specificazione e giustificazione, l'accesso ai posti di qualifica dirigenziale nell'amministrazione della Regione Calabria.

8. - L'art. 29 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, che introduce l'art. 4-bis nel testo della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42 (Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili) è impugnato in quanto - prevedendo una serie di privilegi per gli enti pubblici, gli enti locali ed i consorzi di sviluppo industriale, che intendano proporre iniziative energetiche da fonti rinnovabili - si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali in materia di energia, nonché con gli artt. 3, 41 e 117, primo e terzo comma, Cost. Il principio fondamentale asseritamente violato sarebbe quello per cui la produzione di energia, anche da fonti rinnovabili, deve avvenire in regime di libero mercato concorrenziale, incompatibile con riserve, monopoli e privilegi pubblici.

8.1. - La questione è fondata.

Il ricorrente non indica una precisa norma statale contenente il principio del libero mercato concorrenziale in materia di produzione dell'energia, ma si limita ad indicare genericamente la normativa statale in materia: *decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79* (Attuazione della *direttiva 96/92/CE* recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), e *decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387* (Attuazione della *direttiva 2001/77/CE* relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità). Si deve tuttavia osservare che il principio fondamentale richiamato dal ricorrente permea tutta la normativa statale e, ancor prima, la normativa comunitaria, cui il legislatore italiano ha dato attuazione. L'esigenza che la produzione e la distribuzione dell'energia siano realizzate in un regime di libera concorrenza è particolarmente avvertita nel caso di energia prodotta da fonti rinnovabili, sia perché la quantità di energia prodotta è di gran lunga inferiore rispetto a quella derivante da altre fonti, sia perché la normativa comunitaria ha imposto precise quote minime di produzione, che, in assenza di libera concorrenza, rischierebbero di essere assorbite da pochi operatori, in grado di realizzare veri e propri monopoli nei diversi territori.

Una conferma della necessità che la produzione di energia sia svolta in regime di libera concorrenza si trae dalla giurisprudenza di questa Corte sulle misure

Giurisprudenza costituzionale

Corte cost., Sent., 23-11-2011, n. 310

di compensazione in materia di energia prodotta da fonti rinnovabili. In particolare, è stato precisato che «la costruzione e l'esercizio di impianti per l'energia eolica sono libere attività d'impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione», e che sono illegittime le previsioni di «oneri e condizioni a carico del richiedente l'autorizzazione che si concretizzano in vantaggi economici per la Regione e per gli altri enti locali» (sentenza n. 124 del 2010; in conformità, sentenza n. 119 del 2010). La previsione contenuta nella norma regionale impugnata è assimilabile a quelle che prevedono misure compensative a favore della Regione e degli enti locali interessati: in entrambi i casi, infatti, le norme prevedono vantaggi economici per gli stessi.

Dalle considerazioni che precedono viene in evidenza l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, per violazione degli artt. 117, primo e terzo comma, e 41 Cost., poiché le misure previste si traducono in una distorsione del mercato nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili.

9. - L'art. 46 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 dispone: «Anche in deroga a quanto previsto dall'**articolo 4 legge 154 del 1981** e dall'**art. 65 d.lgs. n. 267 del 2000** le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica di Consigliere regionale. Il Consigliere regionale che svolge contestualmente anche l'incarico di Presidente o Assessore della Giunta Provinciale, di Sindaco a Assessore Comunale deve optare e percepire solo una indennità di carica».

Il ricorrente denuncia la violazione *dell'art. 122, primo comma, Cost.*, in relazione all'**art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267** (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), *dell'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.* e *dell'art. 51, primo comma, Cost.*

9.1. - La questione è fondata.

Occorre notare che l'**art. 65, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000** stabilisce: «Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale».

La Regione Calabria eccepisce che, nel caso di specie, rileverebbe quanto stabilito dalla **legge 2 luglio 2004, n. 165** (Disposizioni di attuazione *dell'art. 122, primo comma, della Costituzione*), che però nulla dispone al riguardo. Anzi, l'art. 3 dell'atto normativo statale ora citato individua fra i principi fondamentali in tema di incompatibilità, il seguente: «a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e

Giurisprudenza costituzionale

Corte cost., Sent., 23-11-2011, n. 310

l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva».

La fondatezza dell'odierna questione, prima ancora che dalla violazione di una specifica prescrizione normativa, discende dal contrasto con il principio ispiratore, che sta a fondamento sia dell'*art. 65 del d.lgs. n. 267 del 2000*, sia dell'*art. 3 della legge n. 165 del 2004*. Tale principio consiste, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «nell'esistenza di ragioni che ostano all'unione nella stessa persona delle cariche di sindaco o assessore comunale e di consigliere regionale e nella necessità conseguente che la legge predisponga cause di incompatibilità idonee a evitare le ripercussioni che da tale unione possano derivare sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni locali e, in ultima istanza, sull'efficienza e sull'imparzialità delle funzioni». Sul divieto di cumulo degli incarichi, questa Corte ha peraltro precisato: «Non la regola dell'*art. 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000* [...] deve assumersi come limite alla potestà legislativa regionale, ma il principio ispiratore di cui essa è espressione» (sentenza n. 201 del 2003). Questa Corte ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme, nella parte in cui non prevedono come causa di incompatibilità la sopravvenienza di una carica costituente causa di ineleggibilità, confermando così la validità generale del principio di non cumulo (sentenze n. 277 del 2011 e n. 143 del 2010).

Con riferimento al caso di specie, si deve notare che il principio di non cumulo - il quale, come detto sopra, sta alla base sia dell'*art. 65 del d.lgs. n. 267 del 2000*, sia dell'*art. 3 della legge n. 165 del 2004* - è integralmente disatteso dalla norma regionale impugnata, che stabilisce invece l'opposto principio della generale compatibilità delle cariche di consigliere regionale e presidente o assessore provinciale, sindaco o assessore comunale.

L'*art. 46 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010* deve essere, per i motivi sopra esposti, dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli *artt. 122, primo comma, e 51 Cost.*, in quanto contraddice, in materia di incompatibilità, un principio generale contenuto nelle norme legislative statali prima citate, e lede, al contempo, il principio di egualianza tra i cittadini nell'accesso alle cariche elettive.

10. - L'*art. 50 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010* fissa il calendario venatorio regionale e contiene una disciplina delle specie cacciabili.

La Regione Calabria eccepisce che la norma in questione ha ormai cessato di produrre effetti (in data 31 gennaio 2011) e non è dimostrato che abbia avuto effettiva applicazione.

Le suddette eccezioni non sono fondate.

La prima non è fondata perché questa Corte ha più volte affermato che il venir meno degli effetti della norma non esclude il sindacato di costituzionalità della

Giurisprudenza costituzionale

Corte cost., Sent., 23-11-2011, n. 310

stessa, che trova una specifica ragion d'essere nell'esigenza di ristabilire il corretto riparto di competenze tra Stato e Regioni.

La seconda eccezione non è fondata perché dalla formulazione della norma impugnata si deve ritenere che la stessa abbia trovato applicazione nella stagione venatoria 2010/2011. Detta applicazione, infatti, non richiede alcun particolare adempimento. Non si comprende pertanto su quali basi la Regione sostenga il contrario.

La norma in questione è impugnata dal Governo per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto, ponendosi in contrasto con quanto stabilito dall'*art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157* (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sarebbe invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente.

10.1. - La questione è fondata.

La difesa statale, pur riconoscendo che i termini di cui al comma 1 del citato *art. 18 della legge n. 157 del 1992* possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali (art. 18, comma 2, della stessa legge), si duole del fatto che la Regione non abbia acquisito il parere preventivo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che ha sostituito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il cui parere è richiesto (*art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992*) per fissare il calendario regionale relativo all'intera annata venatoria.

Nella norma regionale impugnata il parere di cui sopra non è previsto. Ne consegue la violazione delle norme statali interposte, che stabiliscono standard minimi e uniformi di tutela della fauna in tutto il territorio nazionale. Tale violazione si traduce, a sua volta, nella violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 191 del 2011, n. 315 del 2010).

P.Q.M.**LA CORTE COSTITUZIONALE**

- 1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 14, comma 1, 15, 16, commi 1 e 5, 18, 29, 46 e 50 della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002);

Giurisprudenza costituzionale

Corte cost., Sent., 23-11-2011, n. 310

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 1, e 49 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, primo, secondo comma, lettere e), g) e s), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

cost. art. 3

cost. art. 41

cost. art. 51

cost. art. 97

cost. art. 117

cost. art. 122

L. 11/03/1953 n. 87, art. 22

L. 11/02/1992 n. 157, art. 18

L. 21/01/1994 n. 53

D.Lgs. 16/03/1999 n. 79

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 65

D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, art. 19

D.Lgs. 29/12/2003 n. 387

D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, art. 112

D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, art. 115

L. 02/07/2004 n. 165, art. 3

L.R. 07/02/2005 n. 1, art. 1, regione Calabria

L. 18/06/2009 n. 69, art. 55

D.L. 01/07/2009 n. 78, art. 17

L. 03/08/2009 n. 102

D.Lgs. 27/10/2009 n. 150, art. 40

L.R. 29/12/2010 n. 34, regione Calabria

L.R. 29/12/2010 n. 34, art. 11, regione Calabria

L.R. 29/12/2010 n. 34, art. 14, regione Calabria

Giurisprudenza costituzionale**Corte cost., Sent., 23-11-2011, n. 310**

L.R. 29/12/2010 n. 34, art. 15, regione Calabria

L.R. 29/12/2010 n. 34, art. 16, regione Calabria

L.R. 29/12/2010 n. 34, art. 18, regione Calabria

L.R. 29/12/2010 n. 34, art. 29, regione Calabria

L.R. 29/12/2010 n. 34, art. 46, regione Calabria

L.R. 29/12/2010 n. 34, art. 49, regione Calabria

L.R. 29/12/2010 n. 34, art. 50, regione Calabria

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Sentenza Corte Costituzionale 14.01.2010, n. 4.

La Corte Costituzionale

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, 3, commi 1, 3 e 4, 4, comma 3, e 6, comma 1, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12-16 giugno 2009, depositato in cancelleria il 18 giugno 2009 ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 2009.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 2009 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditati l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Vincenzo Cocozza per la Regione Campania.

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, con ricorso notificato il 12 giugno 2009 e depositato il successivo 18 giugno, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, 3, commi 1, 3 e 4, 4, comma 3, e 6, comma 1, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), per violazione degli *artt. 3, 48 e 51 della Costituzione* e dell'*art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1* (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni).

1.1.- Il ricorrente, dopo aver illustrato il contenuto delle disposizioni impugnate, si sofferma sulle ragioni di censura dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 3, commi 1, 3 e 4, della legge reg. Campania n. 4 del 2009. In particolare, le norme indicate violerebbero l'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, in quanto prevedono che i candidati alla Presidenza della Giunta regionale siano collegati a liste o a coalizioni di liste provinciali, mentre l'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999 stabilisce che, «fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma *dell'articolo 122 della Costituzione*», sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali.

Al riguardo, la difesa erariale evidenzia come, alla data di entrata in vigore della legge impugnata, il nuovo statuto della Regione Campania non fosse stato ancora promulgato e quindi non fosse entrato in vigore. Di conseguenza, la Regione non avrebbe potuto emanare norme elettorali confliggenti con l'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999 (è richiamata, in proposito, la *sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2003*).

1.2.- Sono impugnati anche gli artt. 6, comma 1, e 3, comma 4, della legge reg. Campania n. 4 del 2009, nella parte in cui prevedono un premio di maggioranza per le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale. Il suddetto premio di maggioranza è individuato nella misura del sessanta per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.

A tal proposito, il ricorrente svolge argomentazioni analoghe a quelle formulate con riferimento alla precedente questione, rilevando che il premio di maggioranza stabilito dalle norme censurate non è

SENTENZA CORTE COST. 14-01-2010, N. 4

previsto dall'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, il quale, come già detto, si applica fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti e delle nuove leggi elettorali regionali.

La difesa erariale aggiunge che le norme impugnate non riguardano aspetti di dettaglio ma profili relativi alla composizione del Consiglio regionale, con conseguente incidenza sui meccanismi di formazione delle maggioranze. Il ricorrente, inoltre, richiama la *legge 21 dicembre 2005, n. 270* (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), evidenziando come essa preveda un premio di maggioranza nella misura di trecentoquaranta seggi alla Camera dei deputati e del cinquantacinque per cento dei seggi assegnati a ciascuna Regione al Senato.

1.3.- Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'art. 4, comma 3, della legge regionale in esame, il quale dispone: «L'elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

La difesa erariale ritiene che la norma in questione, «presumibilmente ispirata alla idea politica delle "quote rosa"», si risolva «in una evidente menomazione dell'elettorato passivo e di quello attivo».

In particolare, sotto il primo profilo, sarebbe violato *l'art. 3 Cost.*, in quanto la norma introdurrebbe «una limitazione disuguagliante» nell'espressione del voto per la seconda preferenza. In altre parole, i candidati appartenenti al medesimo genere o sesso sarebbero «discriminati e resi diseguali» nel momento in cui l'elettore esprime la seconda preferenza. Sarebbe violato anche *l'art. 51, primo comma, Cost.*, in quanto la norma impugnata prevedrebbe un limite di accesso, legato al sesso, per la seconda preferenza e quindi «un'impropria ragione di ineleggibilità».

Sotto il profilo dell'elettorato attivo, l'art. 4, comma 3, della legge reg. Campania n. 4 del 2009 si porrebbe in contrasto con *l'art. 48 Cost.*, in quanto la limitazione di genere per la seconda preferenza renderebbe il voto non libero.

2.- Nel giudizio si è costituita la Regione Campania eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza del ricorso.

2.1.- Quanto ai primi due motivi di ricorso, la resistente osserva come essi si fondino su presupposti ricostruttivi analoghi, posto che la Regione, secondo la difesa erariale, non avrebbe potuto approvare norme elettorali in contrasto con le disposizioni statali vigenti, fino all'entrata in vigore del nuovo statuto. Solo per tale ragione, la legge reg. n. 4 del 2009, nella parte in cui presenta un contenuto confligente con quanto stabilito dall'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, sarebbe illegittima.

2.1.1.- La difesa regionale ricostruisce il procedimento di approvazione della legge elettorale (legge reg. n. 4 del 2009) e dello statuto (legge reg. 28 maggio 2009, n. 6), precisando che il 20 febbraio 2009 lo statuto della Regione Campania è stato approvato in seconda deliberazione, il successivo 26 febbraio si è provveduto alla relativa pubblicazione notiziale, ai fini di un'eventuale richiesta di referendum (che non vi è stata), il 28 maggio 2009 lo statuto medesimo è stato promulgato, il 3 giugno 2009 è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed il 18 giugno è entrato in vigore.

Nel frattempo, la legge elettorale è stata pubblicata in data 14 aprile 2009 ed è entrata in vigore il giorno successivo; dunque, il relativo iter di formazione si è concluso dopo che il testo statutario era stato approvato dal Consiglio regionale in seconda deliberazione, ma prima che esso fosse promulgato ed entrasse in vigore.

SENTENZA CORTE COST. 14-01-2010, N. 4

Al riguardo, la resistente evidenzia come l'Avvocatura generale dello Stato contesti soltanto una «illegittimità formale, per così dire temporale», nell'adozione di una disciplina, «in quanto indirettamente condizionata dalla scelta di sistema affidata allo statuto che (allora) non risultava ancora entrato in vigore».

La difesa regionale si sofferma, quindi, sulla ratio dell'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, il quale sarebbe volto ad evitare che, in assenza dello statuto e della conseguente individuazione della forma di governo regionale, gli elettori possano essere chiamati a rinnovare il Consiglio con una disciplina elettorale non del tutto coerente con il sistema ancora in vigore.

L'ipotesi anzidetta sarebbe però ormai irrealizzabile nel caso di specie, in quanto il nuovo statuto, successivamente alla delibera del Consiglio dei ministri di impugnazione della legge reg. n. 4 del 2009 (datata 21 maggio 2009), è stato promulgato e pubblicato, entrando in vigore lo stesso giorno (18 giugno 2009) in cui è stato depositato presso la Corte costituzionale il presente ricorso.

La Regione Campania aggiunge che, pertanto, l'applicazione della legge elettorale impugnata avverrà nella vigenza del nuovo statuto e nel rispetto delle finalità che il legislatore costituzionale ha inteso fissare.

Per le ragioni anzidette, la resistente ritiene che il ricorso sia, per questa parte, improcedibile «per cessazione della materia del contendere e/o per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la situazione, nell'attualità, impedisce il verificarsi dell'"evento temuto"».

2.1.2.- Ancora con riguardo alle censure mosse in relazione all'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, la difesa regionale evidenzia come sarebbe stato irragionevole attendere l'entrata in vigore dello statuto prima di affrontare l'iter costitutivo della nuova legge elettorale, potendosi prospettare l'eventualità di un rinnovo del Consiglio regionale e dell'elezione del Presidente della Giunta con il precedente sistema elettorale ma nella vigenza di una nuova (ed eventualmente diversa da quella attuale) forma di governo.

Al riguardo, la Regione Campania ritiene di aver seguito il percorso corretto, delineato dalla norma costituzionale transitoria. In particolare, osserva la difesa regionale, l'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999 non vieta, in assenza del nuovo statuto, l'approvazione di una nuova legge elettorale, ma prevede che «fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali» l'elezione del Presidente e del Consiglio avvenga secondo le modalità previste dalla normativa statale vigente e dalla disciplina transitoria prevista dal citato art. 5.

In definitiva, secondo la resistente, «la mancata approvazione dello statuto unitamente alle leggi elettorali costituisce condizione per l'applicazione della norma transitoria in un determinato ambito territoriale». Di conseguenza, il rapporto fra le due fonti (legge elettorale regionale e disposizione transitoria) non sarebbe configurabile in termini di «validità/invalidità», ma di «applicazione/disapplicazione», potendo la nuova legge elettorale regionale trovare applicazione solo dopo l'entrata in vigore dello statuto.

Sulla base delle anzidette considerazioni, la difesa regionale conclude per l'inammissibilità del ricorso.

2.1.3.- Nel merito, la resistente deduce l'infondatezza delle questioni concernenti la previsione di un collegamento del candidato Presidente della Giunta regionale a liste o a coalizioni di liste provinciali, e di un premio di maggioranza pari al sessanta per cento dei seggi. Con riferimento a quest'ultimo profilo, la Regione Campania rileva come l'Avvocatura generale faccia «inspiegabilmente riferimento» alla *legge n. 270 del 2005*, concernente le norme elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

SENTENZA CORTE COST. 14-01-2010, N. 4

Sulla questione degli spazi consentiti al legislatore regionale, nell'ipotesi in cui non siano ancora entrati in vigore i nuovi statuti, la difesa della Regione richiama la [sentenza n. 196 del 2003](#), con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibili gli interventi regionali riguardanti «aspetti procedurali non incidenti sui principi fondamentali ricavabili in materia dalla legislazione statale, né sui vincoli che discendono dal rispetto della normativa transitoria dettata, in pendenza dell'approvazione dello statuto, dall'*art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999*». Secondo la resistente, la previsione contenuta nell'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, secondo cui «sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali», riguarderebbe un «profilo procedurale» e sarebbe conseguenza di una «modalità organizzativa del corpo elettorale e dei seggi scelta dalla legislazione statale, ma che non attiene ai principi fondamentali e non modifica il sistema».

A conclusioni analoghe la Regione Campania giunge con riferimento alle norme che prevedono un premio di maggioranza. Dopo aver ribadito l'inconferenza del richiamo alla [legge n. 270 del 2005](#), la resistente sottolinea come la [legge 2 luglio 2004, n. 165](#) (Disposizioni di attuazione *dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*) si limiti ad enunciare, tra i principi fondamentali in materia, quello della «individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze» (art. 4, comma 1, lettera a).

2.2.- Infine, quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, la resistente evidenzia come la norma impugnata riguardi esclusivamente l'esercizio della facoltà di espressione della seconda preferenza e sia finalizzata a «garantire, anche di fatto, oltre che astrattamente, il paritario accesso alle cariche elettive, attraverso provvedimenti positivi». Al riguardo, sono richiamati la [sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2003](#) ed alcuni interventi di innovazione del quadro normativo: la [legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2](#) (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), che ha modificato gli statuti speciali attribuendo alle leggi elettorali delle Regioni ad autonomia differenziata il compito di promuovere condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi; *l'art. 117, settimo comma, Cost.*, introdotto dalla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#) (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che reca un'analogia previsione; infine, la [legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1](#) (Modifica *dell'articolo 51 della Costituzione*).

In definitiva, secondo la resistente, la disciplina regionale impugnata si inserirebbe con coerenza in un contesto normativo complessivamente volto a promuovere la effettiva parità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive.

3.- In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Campania ha depositato una memoria con la quale insiste nelle conclusioni già rassegnate nell'atto di costituzione.

3.1.- In particolare, con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, 3, commi 1, 3 e 4, e 6, comma 1, della legge reg. n. 4 del 2009, la resistente ribadisce l'inammissibilità delle questioni prospettate e sottolinea come, nelle more del presente giudizio, la legge elettorale, pubblicata dopo l'approvazione dello statuto in seconda deliberazione, non abbia trovato applicazione. Paradossalmente, invece, l'eventuale accoglimento del presente ricorso obbligherebbe a far svolgere le elezioni regionali, ormai prossime, sulla base di regole (quelle statali) non coerenti con il mutato quadro statutario.

La difesa regionale aggiunge che l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale vanificherebbe in modo irragionevole l'attività legislativa posta in essere dalla Regione in materia elettorale, proprio allo scopo di dare attuazione al nuovo statuto. Si evidenzia, inoltre, come la ratio della previsione dell'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999 sia quella di realizzare una piena integrazione fra la normativa elettorale e la forma di governo delineata dal nuovo statuto; obiettivo, che, con il presente ricorso, rischia di «essere

SENTENZA CORTE COST. 14-01-2010, N. 4

posto in discussione, ma, per così dire, a parti invertite (applicazione della normativa elettorale originaria, in vigenza del nuovo statuto)».

Secondo la Regione Campania, l'unico interesse del Governo, nella circostanza in esame, poteva essere quello di ottenere la garanzia circa la non applicazione della nuova legge elettorale in assenza del nuovo statuto. Pertanto, a tutto concedere, la difesa erariale avrebbe dovuto impugnare l'art. 12 della legge reg. n. 4 del 2009 nella parte in cui non rinvia gli effetti della legge in parola all'entrata in vigore del nuovo statuto. Al contrario, il citato art. 12 non è stato censurato; peraltro, siffatta evenienza è ormai del tutto superata, stante l'entrata in vigore dello statuto regionale.

Nel merito, la Regione Campania insiste per l'infondatezza del ricorso, riprendendo le medesime argomentazioni già sviluppate nell'atto di costituzione.

3.2.- In riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge impugnata, la difesa regionale ritiene che la valutazione compiuta dal ricorrente non colga il proprium della normativa in esame, la quale non limita affatto la libera determinazione e non impone scelte ma «offre possibilità ulteriori all'elettorato» (attraverso l'eventuale seconda preferenza) ed in questa eventualità persegue un obiettivo del tutto coerente con il quadro costituzionale (*artt. 51 e 117 Cost.*), comunitario ed internazionale in materia di parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive.

3.2.1.- La resistente sottolinea inoltre il carattere «neutro» del sistema di preferenza previsto, che è finalizzato a dare attuazione ai nuovi disposti costituzionali, «svolgendo una funzione chiaramente antidiscriminatoria». Al riguardo, la difesa regionale assume che: a) il legislatore campano avrebbe potuto prevedere soltanto una preferenza, senza che ciò potesse qualificarsi come limite al diritto di voto; pertanto, la norma in esame ha consentito un'opportunità in più, assicurando la piena libertà per l'elettore di avvalersi o meno di tale possibilità; b) la condizione apposta all'esercizio della seconda preferenza non si traduce nella previsione di un requisito ulteriore di eleggibilità o di candidabilità dei singoli cittadini; infatti, il divieto di una doppia preferenza omogenea opera indistintamente sia nell'ipotesi di due preferenze di genere maschile, sia di due preferenze di genere femminile; c) la sanzione dell'annullamento riguarda esclusivamente la seconda preferenza e non l'espressione del voto tout court.

3.2.2.- La Regione Campania passa, quindi, all'esame delle sentenze n. 422 del 1995 e n. 49 del 2003 della Corte costituzionale, evidenziando come nella seconda pronunzia siano state valorizzate le «novità di sistema» introdotte nel lasso di tempo intercorso fra le due decisioni. In particolare, la resistente osserva che nella [sentenza n. 422 del 1995](#) la Corte, pronunciandosi negativamente sulle c.d. quote rosa, ha posto l'accento sul principio di egualianza formale, sull'illegittimità dell'individuazione di ulteriori requisiti di eleggibilità o candidabilità dei cittadini e sul limite delle misure legislative «diseguali», che non possono incidere sui contenuti stessi dei diritti fondamentali riconosciuti in Costituzione.

Quanto alla [sentenza n. 49 del 2003](#), la difesa regionale ritiene che il percorso argomentativo seguito dalla Corte si sia arricchito di ulteriori, significativi contenuti per effetto dei mutamenti del quadro costituzionale introdotti dalle leggi cost. n. 2 e n. 3 del 2001. La Regione Campania evidenzia come la Corte costituzionale abbia utilizzato i seguenti argomenti nel pervenire ad una pronunzia di non fondatezza: a) le norme impugnate non pongono l'appartenenza all'uno o all'altro sesso come requisito ulteriore di eleggibilità o di candidabilità dei singoli cittadini; b) non è prevista alcuna misura di «disuguaglianza» allo scopo di favorire individui appartenenti a gruppi svantaggiati o di compensare tali svantaggi attraverso vantaggi attribuiti con legge; c) non si introducono differenziazioni in relazione al sesso dei candidati o degli aspiranti alla candidatura; d) non è intaccato il carattere unitario della rappresentanza elettiva; e) non è garantito un determinato risultato elettorale.

SENTENZA CORTE COST. 14-01-2010, N. 4

Con particolare riguardo agli argomenti di cui ai punti b) e c), la resistente riprende la distinzione, operata in dottrina, tra "azioni positive" e "norme antidiscriminatorie", rilevando come le norme impugnate siano riconducibili a quest'ultima categoria, trattandosi di «azioni positive atipiche», caratterizzate da una formulazione neutra, senza cioè l'individuazione dei soggetti al cui vantaggio sono finalizzate.

Sempre in relazione alla [sentenza n. 49 del 2003](#), la Regione Campania sottolinea come la Corte abbia affermato che la finalità di conseguire una «parità effettiva» fra uomini e donne anche nell'accesso alla rappresentanza elettiva è «positivamente apprezzabile dal punto di vista costituzionale» e che tale esigenza è espressamente riconosciuta pure nel contesto normativo internazionale e comunitario. Infine, la resistente riprende le conclusioni cui è giunta la Corte costituzionale nella pronuncia in esame, là dove ha definito le norme oggetto di quel giudizio come «misura minima di una non discriminazione, ai fini della candidatura, a sfavore dei cittadini di uno dei due sessi». La qualificazione di «misura minima» lascerebbe presumere, secondo la difesa regionale, «una maggiore apertura anche rispetto a meccanismi elettorali differenti», ritenuti legittimi non solo per le modifiche costituzionali, ma per un contesto di sensibilità costituzionale diverso.

La resistente ricorda altresì che, dopo la [sentenza n. 49 del 2003](#), il legislatore costituzionale è nuovamente intervenuto in materia con la legge cost. n. 1 del 2003, la quale ha integrato [l'art. 51 Cost.](#), prevedendo la promozione «con appositi provvedimenti» delle pari opportunità tra donne e uomini. La difesa regionale, richiamando il dibattito parlamentare svoltosi in occasione dell'approvazione della citata legge costituzionale e le opinioni espresse dalla maggior parte della dottrina, sottolinea come la finalità di siffatta modifica sia quella di «dare copertura costituzionale proprio agli ulteriori interventi (anche azioni positive) di riequilibrio delle presenze dei due sessi in ambito politico».

In proposito, è citata l'[ordinanza n. 39 del 2005](#), la quale, secondo la difesa regionale, confermerebbe che la modifica [dell'art. 51 Cost.](#) non costituisce una mera specificazione [dell'art. 3, primo comma, Cost.](#) ma legittima l'adozione di azioni positive.

3.2.3.- Da quanto appena detto - e dall'esame della normativa elettorale sia della Camera dei deputati e del Senato, sia di altre Regioni - la resistente deduce la coerenza della normativa impugnata rispetto al contesto normativo vigente; in particolare, la Regione Campania sottolinea la possibilità per l'elettore di esercitare la propria preferenza in maniera incondizionata, con la conseguenza che il sistema elettorale di preferenza censurato non incide sui diritti fondamentali dell'elettore medesimo.

In definitiva, la difesa regionale ritiene che la legge impugnata: a) si ponga come norma «antidiscriminatoria» e non come «azione positiva» (sebbene il mutamento del quadro costituzionale renda legittima anche quest'ultima), in quanto fa riferimento indifferentemente ad entrambi i generi e quindi da essa non discende alcun trattamento diverso di un candidato rispetto ad un altro; b) non introduca alcun ulteriore requisito di eleggibilità o di candidabilità, in quanto entrambi i generi sono egualmente eleggibili sulla base dei requisiti prescritti; c) non incida sul carattere unitario della rappresentanza elettiva, non essendovi alcun collegamento con le «categorie» rappresentate; d) escluda qualsiasi garanzia di risultato.

3.2.4.- Infine, la Regione Campania rileva come la normativa impugnata si inserisca in un più ampio contesto normativo (comunitario ed internazionale), segnato dalla previsione di strumenti sempre più incisivi (fino a giungere a vere e proprie azioni positive) per assicurare un'effettiva parità fra donne e uomini.

Sono richiamati, in proposito: a) l'art. 3 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, cui è stata data esecuzione con la [legge 14 marzo 1985, n. 132](#); b) l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

SENTENZA CORTE COST. 14-01-2010, N. 4

europea (c.d. Carta di Nizza), secondo cui il principio della parità tra donne e uomini non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato; c) l'art. 2 del Trattato 7 febbraio 1992 (Trattato sull'Unione europea); d) la decisione 19 giugno 2000, n. 2000/407/CE (Decisione della Commissione riguardante l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti), in cui si afferma che «La parità tra uomini e donne è essenziale per la dignità umana e per la democrazia e costituisce un principio fondamentale della legge comunitaria, delle costituzioni e delle leggi degli Stati membri e delle convenzioni internazionali ed europee»; e) la raccomandazione 2 dicembre 1996, n. 96/694/CE (Raccomandazione del Consiglio riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale), che invita gli Stati membri a «sviluppare o istituire misure adeguate, quali eventualmente misure legislative e/o regolamentari e/o di promozione», per realizzare l'obiettivo della «partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale»; f) la raccomandazione Rec(2003)3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini ai processi decisionali politici e pubblici, adottata il 12 marzo 2003, la quale, fra l'altro, invita gli Stati membri ad adottare «riforme legislative intese a stabilire soglie di parità per le candidature alle elezioni locali, regionali, nazionali e soprnazionali», e precisa, al paragrafo 3, che «l'obiettivo non dovrebbe essere solamente che almeno il 40% dei seggi siano riservati a ciascuno dei rappresentanti dei due sessi, ma piuttosto che almeno il 40% delle donne ed il 40% degli uomini vengano eletti».

3.2.5.- Per le ragioni suesposte la Regione Campania ritiene che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, sia infondata rispetto a tutti i parametri invocati. In primo luogo, la norma impugnata non si pone in contrasto con *l'art. 3 Cost.*, in quanto la sua formulazione «neutra» risulta coerente con il principio di egualanza formale.

Non sarebbe violato *l'art. 48 Cost.*, in quanto il voto dell'elettore è del tutto libero, anzi questi può scegliere se esprimere una sola preferenza o aggiungerne una seconda, che si pone come misura antidiscriminatoria e quindi non idonea a garantire un determinato risultato elettorale, ma funzionale al riequilibrio tra i generi.

Infine, non sarebbe rinvenibile alcuna violazione *dell'art. 51 Cost.*, specie nell'attuale formulazione risultante dall'integrazione operata dalla legge cost. n. 1 del 2003, in quanto la norma censurata contribuisce, in maniera equilibrata, ad attuare l'obiettivo di democrazia paritaria, previsto nello stesso art. 51.

Motivi della decisione

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, con ricorso notificato il 12 giugno 2009 e depositato il successivo 18 giugno, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, 3, commi 1, 3 e 4, 4, comma 3, e 6, comma 1, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), per violazione degli *artt. 3, 48 e 51 della Costituzione* e dell'*art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1* (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni).

2.- Con riferimento alle questioni aventi ad oggetto gli artt. 2, comma 2, e 3, commi 1, 3 e 4, e gli artt. 6, comma 1, e 3, comma 4, della legge reg. Campania n. 4 del 2009, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

2.1.- Le censure mosse dal ricorrente alle suddette norme si basano essenzialmente sulla asserita violazione dell'*art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999*, là dove stabilisce che fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali, ai sensi del primo comma *dell'art. 122 Cost.*, nel testo modificato dalla medesima legge cost. n. 1 del 1999, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è

SENTENZA CORTE COST. 14-01-2010, N. 4

contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali.

La ratio della citata norma costituzionale transitoria è evidente: il legislatore costituzionale ha voluto evitare che il rapporto tra forma di governo regionale - la quale, ai sensi *dell'art. 123, primo comma, Cost.*, deve essere determinata dagli statuti delle singole Regioni - e legge elettorale regionale possa presentare aspetti di incoerenza dovuti all'inversione, temporale e logica, tra la prima e la seconda. È noto infatti che la legge elettorale deve armonizzarsi con la forma di governo, allo scopo di fornire a quest'ultima strumenti adeguati di equilibrato funzionamento sin dal momento della costituzione degli organi della Regione, mediante la preposizione dei titolari alle singole cariche. L'entrata in vigore e l'applicazione della legge elettorale prima dello statuto potrebbero introdurre elementi originari di disfunzionalità, sino all'estremo limite del condizionamento del secondo da parte della prima, in violazione o elusione del carattere fondamentale della fonte statutaria, comprovato dal procedimento aggravato previsto dall'art. 123, secondo e terzo comma, della Costituzione.

2.2.- Nel caso di specie, tale rischio di incoerenza è scongiurato sia per motivi attinenti alla scansione temporale dei rispettivi iter procedurali del nuovo statuto della Regione Campania (legge reg. 28 maggio 2009, n. 6) e della legge elettorale, sia per motivi sostanziali attinenti al collegamento tra gli stessi.

Lo statuto è stato approvato, in prima deliberazione, il 12 giugno 2008 ed in seconda deliberazione il 20 febbraio 2009. Il 26 febbraio 2009 è stata effettuata la pubblicazione notiziale dello stesso, ai fini di un'eventuale richiesta referendaria. Lo statuto è stato promulgato il 28 maggio 2009, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del 3 giugno 2009, ed è entrato in vigore il successivo 18 giugno.

La legge elettorale campana è stata approvata dalla Commissione speciale statuto il 3 febbraio 2009, dal Consiglio regionale il 12 marzo 2009 ed è stata promulgata il successivo 27 marzo. La stessa è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania del 14 aprile 2009 ed è entrata in vigore il giorno successivo.

Come si vede, l'iter dei due atti normativi è stato parallelo e la conclusione di quello relativo alla legge elettorale è stata anteriore a quella riguardante lo statuto solo a causa della doppia approvazione di quest'ultimo, ad intervallo non minore di due mesi, prescritta *dall'art. 123, secondo comma, Cost.* L'integrazione tra forma di governo e legge elettorale, voluta dall'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, è stata quindi assicurata dalla trattazione contemporanea dei due disegni di legge e non è inficiata dalla conclusione del procedimento relativo alla legge elettorale con breve anticipo rispetto a quello concernente lo statuto, dovuta a motivi esclusivamente procedurali.

Occorre inoltre notare che, al momento della delibera governativa di impugnazione della legge elettorale regionale (21 maggio 2009), lo statuto non era stato ancora promulgato, con la conseguenza che, in quella data non v'era certezza sulla sua effettiva entrata in vigore, non essendo ancora trascorso il termine di tre mesi per una eventuale richiesta referendaria, che in concreto poi non vi è stata. Esistevano quindi le condizioni che giustificavano il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, giacché ben poteva accadere che lo statuto venisse respinto dal corpo elettorale, con la conseguenza che la legge elettorale sarebbe rimasta in vigore, ma scoordinata rispetto allo stesso statuto. Per quest'ultimo sarebbe stato necessario un nuovo procedimento di approvazione, con possibili varianti rispetto alle scelte precedenti in tema di forma di governo, che avrebbero potuto presentare aspetti contraddittori o comunque di difficile integrazione e complementarità con le regole elettorali predisposte in funzione dello statuto ormai perento. Il Governo aveva pertanto fondate ragioni per promuovere la questione di legittimità costituzionale su un atto normativo che, al momento dell'impugnazione, avrebbe potuto rimanere isolato, non integrato con lo statuto e quindi in contrasto con l'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999.

SENTENZA CORTE COST. 14-01-2010, N. 4

Gli eventi successivi - e segnatamente la promulgazione e la pubblicazione dello statuto prima che il ricorso del Governo venisse notificato - hanno fugato la preoccupazione che statuto e legge elettorale non presentassero i caratteri di complementarità e integrazione voluti dalla norma costituzionale. È venuta così a mancare la condizione prevista dall'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999 per l'applicazione della disciplina transitoria, anche in considerazione del fatto che, medio tempore, la nuova legge elettorale non ha avuto applicazione, non essendosi svolte elezioni regionali in Campania.

Il coordinamento e l'integrazione dello statuto e della legge elettorale trovano una conferma sostanziale negli artt. 5, comma 2, e 6, comma 3, della stessa legge elettorale, ove è citato l'art. 27 del nuovo statuto, in base al quale il Presidente della Giunta regionale è membro del Consiglio regionale.

Per le considerazioni sopra esposte, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto gli artt. 2, comma 2, 3, commi 1, 3 e 4, e 6, comma 1, della legge reg. Campania n. 4 del 2009.

3.- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge reg. Campania n. 4 del 2009 non è fondata.

3.1.- La questione riguarda una norma che, per la prima volta nell'ordinamento italiano, prevede la cosiddetta "preferenza di genere". In particolare, la disposizione censurata dispone che l'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza e che, nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile ed una un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

La norma prima citata trova fondamento nell'art. 5 del nuovo statuto della Regione Campania, non impugnato dal Governo, che, nel comma 3, ultimo inciso, così recita: «Al fine di conseguire il riequilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge elettorale regionale promuove condizioni di parità per l'accesso di uomini e donne alla carica di consigliere regionale mediante azioni positive».

La finalità della nuova regola elettorale è dichiaramente quella di ottenere un riequilibrio della rappresentanza politica dei due sessi all'interno del Consiglio regionale, in linea con *l'art. 51, primo comma, Cost.*, nel testo modificato dalla *legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1* (Modifica *dell'articolo 51 della Costituzione*), e con *l'art. 117, settimo comma, Cost.*, nel testo modificato dalla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3* (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

La prima norma costituzionale citata dispone che «Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di egualianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».

La seconda norma costituzionale stabilisce che «Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive».

Il quadro normativo, costituzionale e statutario, è complessivamente ispirato al principio fondamentale dell'effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito *dell'art. 3, secondo comma, Cost.*, che impone alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica del Paese. Preso atto della storica sotto-rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, economici e sociali, i legislatori costituzionale e statutario indicano la via delle misure specifiche volte a dare effettività ad un principio di egualianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale.

SENTENZA CORTE COST. 14-01-2010, N. 4

3.2.- I mezzi per attuare questo disegno di realizzazione della parità effettiva tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive possono essere di diverso tipo. La tecnica prescelta dalla norma censurata nel presente giudizio è quella di predisporre condizioni generali volte a favorire il riequilibrio di genere nella rappresentanza politica, senza introdurre strumenti che possano, direttamente o indirettamente, incidere sull'esito delle scelte elettorali dei cittadini. Questa Corte ha escluso che possano essere legittimamente introdotte nell'ordinamento misure che «non si propongono di "rimuovere" gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati, bensì di attribuire loro direttamente quei risultati medesimi» ([sentenza n. 422 del 1995](#)).

Tenendo fissa questa fondamentale statuizione, la Corte costituzionale, dopo l'introduzione del nuovo testo [dell'art. 117 Cost.](#), ma in data anteriore alla modifica [dell'art. 51 Cost.](#), ha precisato che i vincoli imposti dalla legge per conseguire l'equilibrio dei generi nella rappresentanza politica non devono incidere sulla «parità di chances delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione elettorale» ([sentenza n. 49 del 2003](#)).

3.3.- Occorre quindi chiedersi se la norma censurata nel presente giudizio in qualche modo prefiguri il risultato elettorale, alterando forzosamente la composizione dell'assemblea elettiva rispetto a quello che sarebbe il risultato di una scelta compiuta dagli elettori in assenza della regola contenuta nella norma medesima, oppure attribuisca ai candidati dell'uno o dell'altro sesso maggiori opportunità di successo elettorale rispetto agli altri.

Si deve innanzitutto notare che l'espressione della doppia preferenza è meramente facoltativa per l'elettore, il quale ben può esprimere una sola, indirizzando la sua scelta verso un candidato dell'uno o dell'altro sesso. Solo se decide di avvalersi della possibilità di esprimere una seconda preferenza, la scelta dovrà cadere su un candidato della stessa lista, ma di sesso diverso da quello del candidato oggetto della prima preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, l'invalidità colpisce soltanto la seconda preferenza, ferma restando pertanto la prima scelta dell'elettore.

Da quanto esposto si traggono due conseguenze, in ordine ai limiti posti dalla giurisprudenza di questa Corte all'introduzione di strumenti normativi specifici per realizzare il riequilibrio tra i sessi nella rappresentanza politica.

La prima è che la regola censurata non è in alcun modo idonea a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare. È agevole difatti osservare che, in applicazione della norma censurata, sarebbe astrattamente possibile, in seguito alle scelte degli elettori, una composizione del Consiglio regionale maggiormente equilibrata rispetto al passato, sotto il profilo della presenza di donne e uomini al suo interno, ma anche il permanere del vecchio squilibrio, ove gli elettori si limitassero ad esprimere una sola preferenza prevalentemente in favore di candidati di sesso maschile o, al contrario, l'insorgere di un nuovo squilibrio, qualora gli elettori esprimessero in maggioranza una sola preferenza, riservando la loro scelta a candidati di sesso femminile. La prospettazione di queste eventualità - tutte consentite in astratto dalla normativa censurata - dimostra che la nuova regola rende maggiormente possibile il riequilibrio, ma non lo impone. Si tratta quindi di una misura promozionale, ma non coattiva.

Sotto il profilo della libertà di voto, tutelata [dell'art. 48 Cost.](#), si deve osservare che l'elettore, quanto all'espressione delle preferenze e, più in generale, alle modalità di votazione, incontra i limiti stabiliti dalle leggi vigenti, che non possono mai comprimere o condizionare nel merito le sue scelte, ma possono fissare criteri con i quali queste devono essere effettuate. Non è certamente lesivo della libertà degli elettori che le leggi, di volta in volta, stabiliscano il numero delle preferenze esprimibili, in coerenza con indirizzi di politica istituzionale che possono variare nello spazio e nel tempo. Parimenti non può essere considerata lesiva della stessa libertà la condizione di genere cui l'elettore campano viene assoggettato, nell'ipotesi che decida di avvalersi della facoltà di esprimere una seconda preferenza.

SENTENZA CORTE COST. 14-01-2010, N. 4

Si tratta di una facoltà aggiuntiva, che allarga lo spettro delle possibili scelte elettorali - limitato ad una preferenza in quasi tutte le leggi elettorali regionali - introducendo, solo in questo ristretto ambito, una norma riequilibratrice volta ad ottenere, indirettamente ed eventualmente, il risultato di un'azione positiva. Tale risultato non sarebbe, in ogni caso, effetto della legge, ma delle libere scelte degli elettori, cui si attribuisce uno specifico strumento utilizzabile a loro discrezione.

I diritti fondamentali di elettorato attivo e passivo rimangono inalterati. Il primo perché l'elettore può decidere di non avvalersi di questa ulteriore possibilità, che gli viene data in aggiunta al regime ormai generalizzato della preferenza unica, e scegliere indifferentemente un candidato di genere maschile o femminile. Il secondo perché la regola della differenza di genere per la seconda preferenza non offre possibilità maggiori ai candidati dell'uno o dell'altro sesso di essere eletti, posto il reciproco e paritario condizionamento tra i due generi nell'ipotesi di espressione di preferenza duplice. Non vi sono, in base alla norma censurata, candidati più favoriti o più svantaggiati rispetto ad altri, ma solo una egualianza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare.

4.- La [sentenza n. 422 del 1995](#) di questa Corte sottolineava che al riequilibrio tra i sessi nella rappresentanza politica «si può [...] pervenire con un'intensa azione di crescita culturale che porti partiti e forze politiche a riconoscere la necessità improcrastinabile di perseguire l'effettiva presenza paritaria delle donne nella vita pubblica, e nelle cariche rappresentative in particolare». Norme come quella oggetto del presente giudizio possono solo offrire possibilità di scelta aggiuntive agli elettori, ma non garantiscono - né potrebbero farlo - che l'obiettivo sia raggiunto, giacché resistenze culturali e sociali, ancora largamente diffuse, potrebbero frustrare l'intento del legislatore regionale, perpetuando la situazione esistente, che presenta un vistoso squilibrio di genere nella rappresentanza sia nella Regione Campania sia, più in generale, nelle assemblee elettive della Repubblica italiana. L'aleatorietà del risultato dimostra che quello previsto dalla norma censurata non è un meccanismo costrittivo, ma solo promozionale, nello spirito delle disposizioni costituzionali e statutarie prima citate.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), promossa, in riferimento agli [artt. 3, 48 e 51 della Costituzione](#), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 3, commi 1, 3 e 4, della legge reg. Campania n. 4 del 2009, promossa, in riferimento all'[art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1](#) (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, e 3, comma 4, della legge reg. Campania n. 4 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2009.

SENTENZA CORTE COST. 14-01-2010, N. 4**Massima n. 34243**

Titolo - Elezioni - Norme della Regione Campania - Voto di preferenza - Facoltà per l'elettore di esprimere due preferenze, con riserva della seconda a soggetti appartenenti al genere femminile - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione del principio di uguaglianza, di libertà di voto e asserita introduzione di un'impropria ragione di ineleggibilità - Misura promozionale e non coattiva rivolta a realizzare il riequilibrio tra i sessi nella rappresentanza politica - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 - il quale prevede la cosiddetta "preferenza di genere" - promossa in riferimento agli artt. 3, 48 e 51 della Costituzione. L'espressione della doppia preferenza è meramente facoltativa per l'elettore, il quale ben può esprimere una sola, indirizzando la sua scelta verso un candidato dell'uno o dell'altro sesso. Solo se decide di avvalersi della possibilità di esprimere una seconda preferenza, la scelta dovrà cadere su un candidato della stessa lista, ma di sesso diverso da quello del candidato oggetto della prima preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, l'invalidità colpisce soltanto la seconda preferenza, ferma restando pertanto la prima scelta dell'elettore. Ne discende che la regola censurata non è in alcun modo idonea a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare. Pertanto, non vi sono, in base alla norma censurata, candidati più favoriti o più svantaggiati rispetto ad altri, ma solo una egualanza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare. In tema, v. citate sentenze n. 49/2003, n. 422/1995.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania 27/03/2009 n. 4 art. 4 co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione art. 3

Costituzione art. 48

Costituzione art. 51

legge costituzionale 22/11/1999 n. 1 art. 5

Sentenza Corte cost., 10 - 13 febbraio 2003, N. 49

La Corte Costituzionale

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 7 della deliberazione legislativa statutaria della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, approvata il 25 luglio 2002, recante "Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), già modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13 e 1° settembre 1997, n. 31, e alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys)" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 settembre 2002, depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 53 del registro ricorsi 2002.

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta e gli atti di intervento della Consulta Regionale Femminile delle Regioni Valle d'Aosta e Campania;

*udit*o nell'udienza pubblica del 28 gennaio 2003 il Giudice relatore Valerio Onida;

*udit*i l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione Valle d'Aosta, e l'avvocato Marinella De Nigris per la Consulta Regionale Femminile delle Regioni Valle d'Aosta e Campania.

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso notificato il 2 settembre 2002 e depositato il successivo 12 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli *articoli 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, e (occorrendo, ove la norma non sia ritenuta di carattere meramente propositivo e non cogente) dell'art. 2, comma 2 (rectius: art. 2, comma 1, nella parte in cui introduce l'art. 3-bis, comma 2, nella legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3), della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, adottata ai sensi dell'art. 15, secondo comma, dello statuto speciale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale 2 agosto 2002, recante "Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993 n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), già modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13 e 1° settembre 1997, n. 31, e alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys)".

L'Avvocatura dello Stato espone che il testo di legge approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 2002, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, contiene, nel capo I, varie disposizioni di modifica della normativa per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta dettata dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3. In particolare, l'art. 2 inserisce, dopo l'art. 3 della suddetta legge, un art. 3-bis, sotto la rubrica "condizioni di parità fra i sessi", a termini del quale ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi.

L'art. 7, contenente modificazioni dell'art. 9 della medesima legge, al comma 1 prevede che vengano dichiarate non valide dall'ufficio elettorale regionale le liste presentate che non corrispondano alle condizioni stabilite, fra cui quella "che nelle stesse siano presenti candidati di entrambi i sessi".

SENTENZA CORTE COST. 10-02-2003, N. 49

L'Avvocatura ricorda ancora che l'art. 15, secondo comma, dello statuto regionale stabilisce, fra l'altro - con enunciazione ritenuta, dalla stessa difesa erariale, di natura programmatica -, che la legge regionale che determina la forma di governo della Regione e le modalità di elezione del Consiglio della Valle, "al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi ... promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali".

Il disposto dell'art. 7, comma 1, della legge impugnata, nella parte in cui prevede detta invalidità, e l'art. 2, comma 1, nella parte in cui, introducendo l'art. 3-bis, comma 2, nel testo della legge regionale n. 3 del 1993, dispone che ogni lista deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi ("ove questa norma non fosse ritenuta meramente propositiva e priva di valore cogente"), sarebbero in contrasto con *l'art. 3 Cost.*, primo comma, e *l'art. 51 Cost.*, primo comma, limitando di fatto il diritto di elettorato passivo.

Si riproporrebbe, secondo l'Avvocatura, la stessa situazione di cui all'art. 5, comma 2, ultimo periodo, della *legge 25 marzo 1993, n. 81*, sulla elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale, che prevedeva che "nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore a due terzi": di tale disposizione la Corte Costituzionale, con la *sentenza n. 422 del 1995*, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli *artt. 3 e 51 della Costituzione*, unitamente, per conseguenza, ad altre norme statali e regionali similari, fra le quali anche l'art. 32, commi 3 e 4, della legge regionale della Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, relativa alla elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale.

La difesa statale conclude quindi il suo ricorso riproducendo testualmente le considerazioni già svolte dalla Corte in quella sentenza, ritenendole perfettamente pertinenti al caso di specie, in quanto nessuna differenza sostanziale potrebbe farsi fra la previsione di una quota di riserva (pari ad una percentuale delle presenze) e la previsione di una presenza minima quale che sia, anche di un solo candidato, di uno dei due sessi.

2. Si è costituita in giudizio la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, chiedendo il rigetto del ricorso governativo.

Secondo la difesa regionale, con le più recenti norme costituzionali si è passati dal semplice riconoscimento alle donne dei diritti elettorali attivi e passivi all'affermazione del diritto delle donne ad avere comunque la possibilità di vedere rappresentato il proprio sesso nelle competizioni elettorali. Infatti, ai sensi del vigente testo *dell'art. 117 della Costituzione*, così come riformato dalla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, le leggi regionali non si devono limitare a riconoscere una eguale possibilità ai due sessi di accedere alle cariche elettive, ma debbono promuovere la parità di accesso, introducendo in conseguenza meccanismi che valgano a controbilanciare lo svantaggio che tuttora caratterizza la posizione delle donne nell'accesso a tali cariche.

La difesa regionale ricorda che è in stadio avanzato l'iter di approvazione di un disegno di legge di modifica *dell'art. 51 della Costituzione*, il quale prevede che venga aggiunto al medesimo, con previsione di portata generale, il seguente periodo: "a tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini".

La legge regionale impugnata, inoltre - prosegue la difesa regionale - è stata adottata ai sensi dell'art. 15 dello statuto speciale, il cui secondo comma, introdotto dall'*art. 2 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2*, espressamente prevede fra l'altro che, "al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi", la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che determina la forma di governo della Regione, "promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali". Sarebbe dunque la stessa norma di rango costituzionale a prevedere che il legislatore regionale debba adottare una disciplina volta a garantire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi nella

SENTENZA CORTE COST. 10-02-2003, N. 49

competizione elettorale, e si tratterebbe, peraltro, di norma del tutto coerente con la previsione del nuovo testo *dell'art. 117 della Costituzione.*

Le disposizioni impugnate, dunque, non sarebbero in contrasto con i principi costituzionali, ma al contrario darebbero attuazione alle precise indicazioni di norme costituzionali di recente intervenute.

3. Hanno depositato due memorie di intervento di identico contenuto la Consulta regionale femminile della Valle d'Aosta e la Consulta regionale femminile della Campania, chiedendo il rigetto del ricorso governativo.

4. In prossimità dell'udienza, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha depositato una memoria illustrativa.

Con gli artt. 2 e 7 della legge regionale statutaria oggetto del ricorso la Regione si sarebbe in realtà limitata a dettare le disposizioni necessarie a garantire l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi e le condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali, in conformità di quanto espressamente previsto dall'art. 15 dello Statuto di autonomia speciale della Valle e dal nuovo *art. 117 della Costituzione.*

Si tratterebbe di previsioni conformi ai vincoli che derivano da una serie di strumenti di diritto internazionale, cui l'Italia ha aderito, e che ribadiscono l'esigenza di una tutela anche attiva della posizione della donna, in particolare per quanto concerne la rappresentanza elettorale (in questo senso, nella memoria si menziona la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979, e ratificata dall'Italia il 10 giugno 1985, ai sensi della *legge n. 132 del 14 marzo 1985*); e di previsioni coerenti alle nuove prospettive emergenti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000, il cui art. 23, secondo comma, proclama che "il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato".

Da ciò si ricaverebbe che il quadro di riferimento costituzionale, rispetto al quale vanno collocate le norme regionali oggi all'esame della Corte, non coincide con quello vigente al momento della *sentenza di illegittimità costituzionale n. 422 del 1995*, invocata nel ricorso del Governo.

Una vicenda simile di successione nel tempo di parametri costituzionali nella medesima materia, si osserva nella memoria, ha indotto in Francia il Conseil constitutionnel a decidere in maniera opposta questioni di legittimità apparentemente analoghe, a seguito dell'introduzione, nell'art. 3 della vigente Carta costituzionale francese, del principio secondo il quale "La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives" (ultimo comma, risultante dalla legge costituzionale dell'8 luglio 1999). Sulla base di questa norma, il Conseil constitutionnel ha radicalmente mutato indirizzo rispetto alle sue precedenti decisioni, che escludevano la legittimità dell'imposizione di quote legate al sesso nelle liste elettorali, affermando, ora, la legittimità di disposizioni legislative di tutela della presenza nelle liste di candidature femminili.

È noto, del resto, che, allo stato, il numero degli eletti di sesso femminile nelle consultazioni elettorali in Italia non è affatto in proporzione al numero degli elettori di sesso femminile: di qui, conclude la Regione, la necessità di eliminare, anche con misure legislative, gli ostacoli ad un effettivo esercizio del diritto di elettorato passivo delle donne in Italia, superando pregiudizi e pratiche consuetudinarie o di altro genere, che di fatto integrano indiscutibili ostacoli, mediante l'introduzione di vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Motivi della decisione

SENTENZA CORTE COST. 10-02-2003, N. 49

1.- Il Governo, con ricorso proposto ai sensi dell'articolo 15, terzo comma, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, come modificato dall'*art. 2 della legge costituzionale n. 2 del 2001*, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, e 7, comma 1, della legge regionale della Valle d'Aosta recante "Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), già modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13 e 1° settembre 1997, n. 31, e alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys)", approvata dal Consiglio regionale a maggioranza di due terzi dei componenti il 25 luglio 2002, e pubblicata per notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione del 2 agosto 2002. Successivamente alla proposizione del ricorso la legge regionale impugnata - una volta decorso il termine per la richiesta di referendum - è stata promulgata e pubblicata come legge regionale 13 novembre 2002, n. 21.

Le disposizioni impugnate, rispettivamente, inseriscono l'art. 3-bis e sostituiscono l'art. 9, comma 1, lettera a, nella legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta).

Precisamente, il nuovo art. 3-bis della legge sull'elezione del Consiglio, inserito dall'art. 2 della legge impugnata, stabilisce, al comma 2, che le liste elettorali devono comprendere "candidati di entrambi i sessi"; a sua volta il nuovo art. 9, comma 1, lettera a della legge elettorale, sostituito dall'art. 7, comma 1, della legge impugnata, prevede che vengano dichiarate non valide dall'ufficio elettorale regionale le liste presentate che non corrispondano alle condizioni stabilite, fra cui quella "che nelle stesse siano presenti candidati di entrambi i sessi".

Tali disposizioni sono censurate dal ricorrente per contrasto con gli *articoli 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione*.

Sostiene il Governo che le predette disposizioni - l'art. 7 in quanto espressamente condiziona la validità delle liste alla presenza di candidati di entrambi i sessi, l'art. 2 in quanto venga interpretato non come semplice indicazione programmatica, ma come disposizione vincolante in sede di controllo della validità delle liste presentate - limitano di fatto il diritto di elettorato passivo. Richiamandosi alla *sentenza di questa Corte n. 422 del 1995* (che dichiarò l'illegittimità costituzionale di diverse disposizioni di legge prevedenti l'obbligo di riservare a candidati di ciascuno dei due sessi quote minime di posti nelle liste per le elezioni delle Camere e dei Consigli regionali e comunali), il Governo osserva che l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può mai essere assunta come requisito di eleggibilità, né quindi come requisito di "candidabilità", poiché questa sarebbe presupposto della eleggibilità; e che pertanto contrasterebbe con il principio di egualianza nell'accesso alle cariche eletive, sancito dall'art. 3, primo comma, e dall'*art. 51, primo comma, della Costituzione*, una norma di legge che imponga nella presentazione delle candidature "qualsiasi forma di quote in ragione del sesso dei candidati". Ad avviso del ricorrente, anche la semplice previsione - come contenuta nella legge impugnata - della necessaria presenza in ogni lista di candidati dei due sessi non si differenzierebbe sostanzialmente, da questo punto di vista, dalla previsione di una "quota" di riserva di candidature all'uno e all'altro sesso.

Il ricorrente richiama bensì la norma, contenuta nell'articolo 15, secondo comma, secondo periodo, dello statuto della Valle d'Aosta (come modificato dall'*art. 2 della legge costituzionale n. 2 del 2001*), secondo cui, "al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi", la legge che stabilisce le modalità di elezione del Consiglio regionale "promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali": ma ritiene che si tratti di una "enunciazione programmatica", onde la norma di legge regionale, secondo cui ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi, potrebbe ritenersi legittima e conforme allo spirito della disposizione statutaria solo se intesa come "norma meramente propositiva, quasi un auspicio"; mentre sarebbe irrimediabilmente illegittima la norma che condiziona a tale presenza la validità delle liste.

SENTENZA CORTE COST. 10-02-2003, N. 49

2.- Deve essere, anzitutto, dichiarato inammissibile l'intervento spiegato in giudizio dalle Consulte femminili della Campania e della Valle d'Aosta: nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale non è prevista la possibilità di intervento di soggetti diversi dal titolare delle competenze legislative in contestazione o con queste comunque connesse (cfr. sentenze n. 353 del 2001 e n. 533 del 2002).

3.- La questione è infondata.

3.1.- In primo luogo, deve osservarsi che le disposizioni contestate non pongono l'appartenenza all'uno o all'altro sesso come requisito ulteriore di eleggibilità, e nemmeno di "candidabilità" dei singoli cittadini. L'obbligo imposto dalla legge, e la conseguente sanzione di invalidità, concernono solo le liste e i soggetti che le presentano.

In secondo luogo, la misura prevista dalla legge impugnata non può qualificarsi come una di quelle "misure legislative, volutamente diseguali", che "possono certamente essere adottate per eliminare situazioni di inferiorità sociale ed economica, o, più in generale, per compensare e rimuovere le disuguaglianze materiali tra gli individui (quale presupposto del pieno esercizio dei diritti fondamentali)", ma che questa Corte ha ritenuto non possano "incidere direttamente sul contenuto stesso di quei medesimi diritti, rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i cittadini in quanto tali", tra cui, in particolare, il diritto di elettorato passivo ([sentenza n. 422 del 1995](#)).

Non è qui prevista, infatti, alcuna misura di "disuguaglianza" allo scopo di favorire individui appartenenti a gruppi svantaggiati, o di "compensare" tali svantaggi attraverso vantaggi legislativamente attribuiti.

Non vi è, insomma, nessuna incidenza diretta sul contenuto dei diritti fondamentali dei cittadini, dell'uno o dell'altro sesso, tutti egualmente eleggibili sulla base dei soli ed eguali requisiti prescritti.

Nemmeno potrebbe parlarsi di una incidenza su un ipotetico diritto di aspiranti candidati ad essere inclusi in lista, posto che la formazione delle liste rimane interamente rimessa alle libere scelte dei presentatori e degli stessi candidati in sede di necessaria accettazione della candidatura (cfr. [sentenza n. 203 del 1975](#)). Non si realizza, in tale sede, alcun metodo "concorsuale" in relazione al quale un soggetto non incluso nelle liste possa vantare una posizione giuridica di priorità ingiustamente sacrificata a favore di un altro soggetto in essa incluso.

In altri termini, le disposizioni in esame stabiliscono un vincolo non già all'esercizio del voto o all'esplicazione dei diritti dei cittadini eleggibili, ma alla formazione delle libere scelte dei partiti e dei gruppi che formano e presentano le liste elettorali, precludendo loro (solo) la possibilità di presentare liste formate da candidati tutti dello stesso sesso.

Tale vincolo negativo opera soltanto nella fase anteriore alla vera e propria competizione elettorale, e non incide su di essa. La scelta degli elettori tra le liste e fra i candidati, e l'elezione di questi, non sono in alcun modo condizionate dal sesso dei candidati: tanto meno in quanto, nel caso di specie, l'elettore può esprimere voti di preferenza, e l'ordine di elezione dei candidati di una stessa lista è determinato dal numero di voti di preferenza da ciascuno ottenuti (cfr. articoli 34 e 51 della legge regionale n. 3 del 1993). A sua volta, la parità di chances fra le liste e fra i candidati della stessa lista non subisce alcuna menomazione.

3.2.- Non può, d'altronde, dirsi che la disciplina così imposta non rispetti la parità dei sessi, cioè introduca differenziazioni in relazione al sesso dei candidati o degli aspiranti alla candidatura: sia perché la legge fa riferimento indifferentemente a candidati "di entrambi i sessi", sia perché da essa non discende alcun trattamento diverso di un candidato rispetto all'altro in ragione del sesso.

SENTENZA CORTE COST. 10-02-2003, N. 49

3.3.- Neppure, infine, è intaccato il carattere unitario della rappresentanza elettiva che si esprime nel Consiglio regionale, non costituendosi alcuna relazione giuridicamente rilevante fra gli elettori, dell'uno e dell'altro sesso e gli eletti dello stesso sesso.

4.- Il vincolo che la normativa impugnata introduce alla libertà dei partiti e dei gruppi che presentano le liste deve essere valutato oggi anche alla luce di un quadro costituzionale di riferimento che si è evoluto rispetto a quello in vigore all'epoca della pronuncia di questa Corte invocata dal ricorrente a sostegno dell'odierna questione di legittimità costituzionale.

La *legge costituzionale n. 2 del 2001*, integrando gli statuti delle Regioni ad autonomia differenziata, ha espressamente attribuito alle leggi elettorali delle Regioni il compito di promuovere "condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali", e ciò proprio "al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi" (art. 15, secondo comma, secondo periodo, statuto Valle d'Aosta; e nello stesso senso, anche testualmente, art. 3, primo comma, secondo periodo, statuto speciale per la Sicilia, modificato dall'*art. 1 della legge costituzionale n. 2 del 2001*; art. 15, secondo comma, secondo periodo, statuto speciale per la Sardegna, modificato dall'*art. 3 della legge costituzionale n. 2 del 2001*; art. 47, secondo comma, secondo periodo, statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, modificato dall'*art. 4 della legge costituzionale n. 2 del 2001*; art. 12, secondo comma, secondo periodo, statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, modificato dall'*art. 5 della legge costituzionale n. 2 del 2001*).

Le nuove disposizioni costituzionali (cui si aggiunge l'analogia, anche se non identica, previsione del nuovo *art. 117, settimo comma, della Costituzione*, come modificato dalla *legge costituzionale n. 3 del 2001*) pongono dunque esplicitamente l'obiettivo del riequilibrio e stabiliscono come doverosa l'azione promozionale per la parità di accesso alle consultazioni, riferendoli specificamente alla legislazione elettorale.

Questa Corte ha riconosciuto che la finalità di conseguire una "parità effettiva" (*sentenza n. 422 del 1995*) fra uomini e donne anche nell'accesso alla rappresentanza elettiva è positivamente apprezzabile dal punto di vista costituzionale. Si tratta, invero, di una finalità - che trova larghi riconoscimenti e realizzazioni in molti ordinamenti democratici, e anche negli indirizzi espressi dagli organi dell'Unione europea - collegata alla constatazione, storicamente incontrovertibile, di uno squilibrio di fatto tuttora esistente nella presenza dei due sessi nelle assemblee rappresentative, a sfavore delle donne. Squilibrio riconducibile sia al permanere degli effetti storici del periodo nel quale alle donne erano negati o limitati i diritti politici, sia al permanere, tuttora, di ben noti ostacoli di ordine economico, sociale e di costume suscettibili di impedirne una effettiva partecipazione all'organizzazione politica del Paese.

Un aspetto, se non decisivo, certo assai influente del fenomeno è costituito dai comportamenti di fatto prevalenti nell'ambito dei partiti e dei gruppi politici che operano per organizzare la partecipazione politica dei cittadini, anche e principalmente attraverso la selezione e la indicazione dei candidati per le cariche elettive. Così che, già in passato, la Corte ha espresso una valutazione positiva di misure - tendenti ad assicurare "l'effettiva presenza paritaria delle donne ((OMISSIS)) nelle cariche rappresentative" - "liberamente adottate da partiti politici, associazioni o gruppi che partecipano alle elezioni, anche con apposite previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti concernenti la presentazione delle candidature" (*sentenza n. 422 del 1995*), sul modello di iniziative diffuse in altri paesi europei.

Le disposizioni impugnate della legge elettorale della Valle d'Aosta operano su questo terreno, introducendo un vincolo legale rispetto alle scelte di chi forma e presenta le liste. Quello che, insomma, già si auspicava potesse avvenire attraverso scelte statutarie o regolamentari dei partiti (i quali però, finora, in genere non hanno mostrato grande propensione a tradurle spontaneamente in atto con regole di autodisciplina previste ed effettivamente seguite) è qui perseguito come effetto di un vincolo di legge. Un vincolo che si giustifica pienamente alla luce della finalità promozionale oggi espressamente prevista dalla norma statutaria.

SENTENZA CORTE COST. 10-02-2003, N. 49

4.1.- Deve peraltro osservarsi che, nella specie, il vincolo imposto, per la sua portata oggettiva, non appare nemmeno tale da incidere propriamente, in modo significativo, sulla realizzazione dell'obiettivo di un riequilibrio nella composizione per sesso della rappresentanza. Infatti esso si esaurisce nell'impedire che, nel momento in cui si esplicano le libere scelte di ciascuno dei partiti e dei gruppi in vista della formazione delle liste, si attui una discriminazione sfavorevole ad uno dei due sessi, attraverso la totale esclusione di candidati ad esso appartenenti. Le "condizioni di parità" fra i sessi, che la norma costituzionale richiede di promuovere, sono qui imposte nella misura minima di una non discriminazione, ai fini della candidatura, a sfavore dei cittadini di uno dei due sessi.

5.- In definitiva - ribadito che il vincolo resta limitato al momento della formazione delle liste, e non incide in alcun modo sui diritti dei cittadini, sulla libertà di voto degli elettori e sulla parità di chances delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione elettorale, né sul carattere unitario della rappresentanza elettiva - la misura disposta può senz'altro ritenersi una legittima espressione sul piano legislativo dell'intento di realizzare la finalità promozionale espressamente sancita dallo statuto speciale in vista dell'obiettivo di equilibrio della rappresentanza.

P.Q.M.
La Corte Costituzionale

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, e 7, comma 1, della legge regionale della Valle d'Aosta 13 novembre 2002, n. 21, recante: "Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), già modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13 e 1° settembre 1997, n. 31, e alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys)", sollevata, in riferimento agli *articoli 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione*, dal Governo con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003.

SENTENZA CORTE COST. 10-02-2003, N. 49**Massima n. 27572**

Titolo Regione valle d'Aosta - Elezioni - Elezione del consiglio regionale - Formazione delle liste dei candidati - Condizione della necessaria presenza nelle liste, a pena di invalidità, di «candidati di entrambi i sessi» - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Prospettata limitazione del diritto di elettorato passivo, con violazione del principio di parità dei sessi nell'accesso alle cariche elettive - Non fondatezza della questione.

Testo La norma che prescrive che le liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta debbano comprendere, a pena di invalidità, candidati di entrambi i sessi, costituisce una legittima espressione sul piano legislativo dell'intento di realizzare la finalità promozionale espressamente sancita dallo statuto speciale in vista dell'obiettivo di equilibrio della rappresentanza, senza che ciò incida in alcun modo sui diritti dei cittadini, sulla libertà di voto degli elettori e sulla parità di 'chances' delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione elettorale, né sul carattere unitario della rappresentanza elettiva. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, e 7, comma 1, della legge regionale della Valle d'Aosta 13 novembre 2002, n. 21, già modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13 e 1° settembre 1997, n. 31, e della legge regionale 19 agosto 1998, n. 47, sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione. - In tema di misure "diseguali" e diritto di elettorato passivo, v. sentenza citata n. 422/1995. - In tema di formazione delle liste, v. sentenza citata n. 203/1975. - Sulla finalità, apprezzabile dal punto di vista costituzionale, di conseguire una "parità effettiva" fra uomini e donne anche nell'accesso alla rappresentanza elettiva, v. citata sentenza n. 422/1995.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Valle d'Aosta 13/11/2002 n. 21

Parametri costituzionali

Costituzione art. 3 co. 1

Costituzione art. 51 co. 1

legge costituzionale 31/01/2001 n. 2

Costituzione art. 117 co. 7

legge costituzionale 18/10/2001 n. 3

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 05-06-2003, N. 196

La Corte Costituzionale

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 15 marzo 2002, n. 14 (Disposizioni sulla prorogatio degli organi regionali), e della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni sulla durata degli Organi e sull'indizione delle elezioni regionali), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati rispettivamente il 15 e il 23 maggio 2002, depositati in cancelleria il 25 e 31 maggio 2002 ed iscritti ai numeri 36 e 38 del registro ricorsi 2002.

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 2003 il Giudice relatore Valerio Onida;

udito l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Svolgimento del processo

1.1. - Con ricorso notificato il 15 maggio 2002 e depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 25 maggio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli *artt. 123, primo comma, e 126 della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 15 marzo 2002, n. 14 (Disposizioni sulla prorogatio degli organi regionali), pubblicata il 21 marzo 2002 nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 5 del 16 marzo 2002.

La legge regionale riguarda il "caso di scioglimento del Consiglio regionale". L'Avvocatura premette che tale scioglimento può avere diverse origini: può essere disposto ai sensi *dell'art. 126, primo comma, della Costituzione*, con decreto del Presidente della Repubblica, per il compimento di atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale; può essere conseguente alla morte, all'impedimento permanente od alle dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale, od a mozione di sfiducia nei confronti del medesimo approvata dallo stesso Consiglio regionale; può, ancora, derivare dalle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale. Osserva inoltre che un effetto assimilabile allo scioglimento di detto Consiglio si produce nel caso di sentenza di annullamento di atti del procedimento elettorale.

La legge regionale in questione, senza distinguere tra le differenti vicende appena elencate, prevede che, non soltanto la Giunta regionale ed il suo Presidente, ma anche il Consiglio regionale "continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento del nuovo Presidente della Regione e del nuovo Consiglio regionale".

Ad avviso dell'Avvocatura, la legge della Regione Calabria sarebbe in contrasto con la Costituzione per più ragioni.

In via principale, assumendosi il contrasto con *l'art. 126 della Costituzione*, il ricorso prospetta la violazione della competenza del legislatore statale ad integrare ed attuare le previsioni costituzionali riguardanti i casi di scioglimento del Consiglio regionale o con questi assimilabili. Non spetta al legislatore regionale, si afferma, integrare *l'art. 126 della Costituzione*; a ciò dovrà provvedere una legge statale di attuazione della Costituzione. La necessità di una legge statale sarebbe particolarmente evidente per il caso di pronuncia giurisdizionale esecutiva od alla quale debba darsi leale ottemperanza e per il caso di scioglimento disposto con decreto del Presidente della Repubblica; in questi casi la legge regionale "sostanzialmente produrrebbe una assurda, ancorché

temporanea, sospensione e limitazione dell'efficacia dell'atto statale", mentre l'appartenenza allo Stato di queste funzioni comporterebbe la competenza statale a disciplinarne effetti e in genere conseguenze (anche immediati).

In via "logicamente subordinata" il ricorso denuncia la violazione *dell'art. 123, primo comma, della Costituzione*. La legge della Regione Calabria, approvata in esito a procedimento legislativo ordinario, contrasterebbe con la riserva di statuto posta da tale norma costituzionale, in quanto essa concorre a disciplinare la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione.

In via "ulteriormente subordinata", l'illegittimità costituzionale della legge regionale risiederebbe nella mancata distinzione dei differenti casi di scioglimento del Consiglio regionale, nella mancata riferibilità delle funzioni "prorogate" ai soli atti urgenti ed improrogabili, nonché nell'estensione al Consiglio regionale di una "misura" temporanea applicabile eventualmente soltanto alla Giunta regionale.

1.2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte la Regione Calabria non si è costituita.

2.1. - Con ricorso notificato il 23 maggio 2002 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 31 maggio successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 117, secondo e quarto comma, 122, 123, primo comma, e 126 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni sulla durata degli Organi e sull'indizione delle elezioni regionali), pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 5 del 27 marzo 2002.

Una prima ragione di illegittimità costituzionale investirebbe la formulazione degli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale, con i quali il legislatore regionale ha "sostituito" alcune disposizioni della *legge statale 17 febbraio 1968, n. 108*, recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale", senza "aver cura di stabilire il limite territoriale delle nuove sostitutive disposizioni". Ne deriverebbe che, in contrasto con *l'art. 117 Cost.*, secondo e quarto comma, la legge regionale avrebbe, a rigore, l'effetto di rendere le disposizioni statali "sostituite" non più applicabili in tutto il territorio nazionale, dato che, in linea di principio, la legge regionale ha forza non inferiore a quella della legge statale.

Una seconda censura di costituzionalità riguarda l'art. 3 della legge regionale, là dove esso novella i commi 3, 4, 5 e 7 dell'*art. 3 della legge statale n. 108 del 1968*. La norma prevede tre discipline differenziate, relative rispettivamente:

(a) al "caso di scioglimento del Consiglio regionale o di rimozione del Presidente della Giunta per atti contrari alla Costituzione per gravi violazioni di legge e per ragioni di sicurezza nazionale";

(b) alle "ipotesi" di scioglimento anticipato diverse da quelle indicate sub (a), e cioè allo scioglimento conseguente alla morte, all'impedimento permanente od alle dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale, od a mozione di sfiducia nei confronti del medesimo approvata dallo stesso Consiglio regionale, ovvero conseguente alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio regionale;

(c) al "caso di annullamento delle elezioni pronunciato dal giudice amministrativo", caso diverso dai due precedenti, in quanto concerne l'annullamento e non la cessazione dei mandati.

Con riguardo a queste disposizioni, l'Avvocatura prospetta la violazione *dell'art. 126 della Costituzione*, sostenendo che non spetta al legislatore regionale integrarne la portata, perché a ciò dovrà provvedere una legge statale di attuazione della Costituzione. Nel ricorso si osserva che la necessità di una legge statale sarebbe "particolarmente evidente per il caso di pronuncia giurisdizionale esecutiva od alla quale debba darsi leale ottemperanza e per il caso di scioglimento disposto con decreto del Presidente della Repubblica", giacché "l'appartenenza allo Stato delle

funzioni testé considerate comporta la competenza statale a disciplinarne effetti e in genere conseguenze (anche immediati)".

In via "logicamente subordinata", la difesa erariale deduce la violazione *dell'art. 123, primo comma, della Costituzione*: la legge regionale, approvata in esito a procedimento legislativo ordinario, contrasterebbe con la riserva di statuto, in quanto essa concorre a disciplinare la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione.

In via "ulteriormente subordinata", e nel dettaglio, il ricorrente, sempre con riguardo al novellato art. 3, osserva che:

(a) il comma 3 ripristina la disposizione contenuta nel previgente *art. 126, ultimo comma, della Costituzione*, senza considerare che l'avvenuta soppressione di tale ultimo comma è stata determinata anche dalla non approvazione, nel corso del procedimento di revisione costituzionale, di un emendamento mirante a conservarlo;

(b) i commi 4 e 5 prevedono la permanenza in carica anche del Consiglio regionale sciolto o colpito da annullamento giurisdizionale, così estendendo una "misura" temporanea eventualmente applicabile soltanto alla Giunta regionale;

(c) il comma 4 non pone il limite "degli affari indifferibili ed urgenti";

(d) il comma 6, riguardante l'indizione delle nuove elezioni, prevede un termine dilatorio - "entro tre mesi" (peraltro senza precisarne sempre la decorrenza) - eccessivamente lungo anche perché in ipotesi riferito soltanto ai casi di scioglimento del Consiglio o rimozione del Presidente della Giunta o annullamento delle elezioni, ed il successivo comma 7 ulteriormente prolunga detto termine facendolo decorrere "dallo spirare del termine per l'azione revocatoria".

Queste disposizioni contrasterebbero con *l'art. 126 della Costituzione*, che pretenderebbero di integrare, e con *l'art. 117*, secondo e quarto comma, della Costituzione.

Un'ulteriore censura è mossa alla disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 2 del "sostituito" art. 3, a termini del quale "Finché non è riunito il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente". Si tratterebbe di una disposizione innovativa rispetto all'*art. 3, secondo comma, della legge n. 108 del 1968*, il quale prevede che i Consigli regionali esercitano le loro funzioni fino al quarantaseiesimo giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione. Ad avviso dell'Avvocatura, tale disposizione della legge regionale consentirebbe alla maggioranza del Consiglio regionale uscente di produrre leggi ed altri atti di sua competenza, non soltanto durante la campagna elettorale e per qualche settimana dopo le elezioni, ma persino nell'eventualità di una sconfitta elettorale; il tutto senza il limite degli "affari urgenti ed indifferibili". La norma contrasterebbe con *l'art. 122 della Costituzione*, perché spetta allo Stato stabilire la durata degli organi eletti delle Regioni, e quindi anche il perdurare delle funzioni ad essi affidate. In via logicamente subordinata, essa contrasterebbe con *l'art. 123, primo comma, della Costituzione*, perché avrebbe dovuto essere approvata non con legge regionale "ordinaria" ma nel contesto dello statuto, e perciò con il particolare procedimento per questo previsto.

Costituzionalmente illegittime sarebbero inoltre le diverse disposizioni della legge regionale nelle quali (anche incidentalmente) è prevista una durata quinquennale del Consiglio regionale ("in cinque anni", "il quinquennio", "del quinquennio"). Ai sensi *dell'art. 122 della Costituzione* la durata di tutti i Consigli regionali è unitariamente stabilita "con legge (al singolare) della Repubblica".

Le ulteriori disposizioni residue, non menzionate specificatamente, sarebbero da ritenersi attinenti alla materia elettorale considerata dal primo, secondo e quinto comma *dell'art. 122 della Costituzione*, e perciò contrasterebbero con detti parametri costituzionali, ed in particolare con il primo comma, ove è previsto che la "legge della Regione" debba essere prodotta dopo una legge dello Stato stabile "principi fondamentali" e "nei limiti" fissati da detti principi. Osserva

l'Avvocatura che il disegno di legge statale di attuazione *dell'art. 122 della Costituzione* è attualmente all'esame del Parlamento nazionale e che a tale disegno di legge dovrebbe essere affidato, tra l'altro, il compito di modificare le disposizioni della *legge n. 108 del 1968* che prevedono decreti del Commissario del Governo.

2.2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la Regione Abruzzo, concludendo per l'infondatezza delle questioni.

Innanzitutto, quanto alla ritenuta "natura sostitutiva" delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge regionale, nella memoria si osserva che il ricorso del Governo muove da un erroneo presupposto interpretativo: l'art. 1 della legge regionale, infatti, recepisce la *legge statale n. 108 del 1968*, quindi la recepisce e la fa propria solo per la Regione Abruzzo, che non ha potere di disporre per altre Regioni. Una volta recepita nell'ordinamento regionale la legge statale, anche le modifiche e le integrazioni apportate dall'art. 3, si sostiene, sono destinate ad avere effetti soltanto in ambito regionale.

Sarebbe da escludere anche la denunciata violazione *dell'art. 126 della Costituzione*. In tale disposizione non vi è infatti alcuna norma che direttamente ascriva allo Stato la competenza esclusiva a regolare gli effetti dello scioglimento. Sarebbe quindi preciso dovere della Regione, specie dopo la riforma del titolo V della Costituzione, regolare gli effetti di atti, quali la declaratoria giudiziale di annullamento delle elezioni, comportanti la cessazione degli organi primari, di legislazione e di governo, della Regione. Né di alcun rilievo sarebbe la non approvazione, durante i lavori parlamentari culminati nella *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, di un emendamento mirante a confermare l'ultimo comma del previgente *art. 126 della Costituzione*: se, infatti, la Regione ha il potere di regolare effetti di atti patologici riferiti alla vita dei suoi organi, il limite sarebbe quello dell'attuale *art. 126 della Costituzione*, che non vieta affatto una disciplina regionale atteggiata sulla scorta del precedente principio costituzionale.

Anche la dedotta violazione *dell'art. 123 della Costituzione* sarebbe infondata, perché tra gli oggetti affidati espressamente alla normazione statutaria non rientra quello concernente la regolazione degli effetti dello scioglimento degli organi. Si sostiene inoltre che lo statuto regionale, attualmente ancora in fase di predisposizione, ben "potrà nel momento di sua formazione ed adozione comprendere e modificare, ove occorra, la normazione" di cui alla legge regionale oggetto del ricorso.

3. - In prossimità dell'udienza, la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa nel giudizio promosso nei confronti della Regione Abruzzo (reg. ric. n. 38 del 2002).

Si invoca la sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 304 del 2002, che dimostrerebbe la illegittimità costituzionale di talune disposizioni della legge impugnata.

L'Avvocatura ritiene utile una pronuncia che affermi rientrare nella legislazione esclusiva dello Stato qualsiasi disposizione "in tema di ottemperanza (e dei relativi tempi e modi) alle sentenze e decisioni degli organi giurisdizionali".

In replica alla memoria della Regione, l'Avvocatura sostiene che la categoria degli atti indifferibili ed urgenti è nozione precisa ed è già stata utilizzata, in vicenda analoga, nel *d.P.R. 16 luglio 2001*, con cui sono state dettate disposizioni per assicurare il compimento di tale genere di atti da parte della Regione Molise a seguito dell'annullamento in via giurisdizionale delle operazioni elettorali per il rinnovo di quel Consiglio regionale.

Motivi della decisione

1. - Il Governo ha impugnato con due distinti ricorsi due leggi regionali, rispettivamente della Regione Calabria (reg. ric. n. 36 del 2002) e della Regione Abruzzo (reg. ric. n. 38 del 2002). La legge regionale della Calabria 15 marzo 2002, n. 14, reca "Disposizioni sulla prorogatio degli

"organi regionali". L'art. 1 della legge (l'unico a contenuto normativo: l'art. 2 prevede l'anticipata entrata in vigore della stessa legge) stabilisce che "Nel caso di scioglimento del Consiglio regionale, il Presidente della Regione, la Giunta regionale e il Consiglio continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento rispettivamente del nuovo Presidente della Regione e del nuovo Consiglio regionale".

Il Governo contesta anzitutto che spetti al legislatore regionale integrare *l'art. 126 della Costituzione*, in tema di scioglimento del Consiglio regionale. In via subordinata, sostiene che la legge regionale contrasterebbe con la riserva di legge statutaria di cui *all'art. 123, primo comma, della Costituzione*, concorrendo essa a disciplinare la forma di governo della Regione e i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della stessa. In via ulteriormente subordinata, il Governo lamenta che la legge regionale non distingua tra i differenti casi di scioglimento del Consiglio, cioè quello disposto con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi *dell'art. 126, primo comma, della Costituzione*, per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale; quello conseguente alla morte, all'impedimento permanente o alle dimissioni del Presidente della Regione o a voto di sfiducia nei suoi confronti; quello conseguente alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio; nonché il caso, assimilabile per gli effetti, di pronuncia giurisdizionale che annulli gli atti del procedimento elettorale. Inoltre la legge impugnata sarebbe illegittima anche perché non circoscrive l'esercizio delle funzioni del Consiglio prorogato ai soli atti urgenti, ed in quanto estende al Consiglio regionale una misura temporanea che sarebbe, a tutto concedere, applicabile soltanto alla Giunta.

2. - La legge regionale dell'Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1, recante "Disposizioni sulla durata degli Organi e sull'indizione delle elezioni regionali", ha una struttura più complessa. Essa esordisce, all'art. 1, stabilendo che "È recepita la legge dello Stato 17 febbraio 1968, n. 108, con le successive modificazioni e integrazioni" (si tratta della legge statale che disciplina l'elezione dei Consigli delle Regioni ordinarie). I successivi artt. 2, 3 e 4 sostituiscono alcune disposizioni della *legge statale n. 108 del 1968*, in parte confermandone il contenuto, in parte modificandolo e integrandolo.

In particolare, un primo gruppo di disposizioni attribuisce al Presidente della Giunta regionale la competenza ad emanare atti del procedimento elettorale, che la legge statale collocava in capo al Commissario del Governo: così per il decreto che determina il numero di seggi del Consiglio e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni (art. 2 della legge regionale, che sostituisce il comma 3 dell'art. 2 della legge statale); per il decreto che indice le elezioni (art. 3, comma 6, del testo legislativo recepito, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale); per l'atto che rende esecutivo il riparto delle spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio regionale con le elezioni dei consigli provinciali e comunali (art. 4 della legge regionale, che modifica il comma 2 dell'art. 21 della legge statale).

Un secondo gruppo di disposizioni regola la durata in carica del Consiglio e i termini per la nuova elezione e per gli adempimenti successivi: si prevede che "La durata del Consiglio regionale è stabilita dalla legge dello Stato in cinque anni", decorrenti dalla data dell'elezione (art. 3, comma 1, del testo recepito e sostituito); che le elezioni possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio (art. 3, comma 2, primo periodo, del testo recepito e sostituito, che riprende su questo punto l'art. 3, secondo comma, della legge statale); che la prima riunione del nuovo Consiglio ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni (art. 3, comma 2, secondo periodo); che le elezioni sono indette "entro tre mesi", non è chiaro se decorrenti dalla scadenza o dallo scioglimento, ovvero dal termine iniziale a partire dal quale possono aver luogo le elezioni medesime (art. 3, comma 6); che il termine, nel caso di annullamento giurisdizionale delle elezioni, decorre "dallo spirare del termine per l'azione revocatoria" (art. 3, comma 7).

Un terzo, articolato gruppo di disposizioni regola l'esercizio delle funzioni degli organi regionali dopo la scadenza o lo scioglimento, stabilendo, ma non in ogni caso, il principio della prorogatio-

"finché non è riunito il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente" (art. 3, comma 2, terzo periodo); nel caso di scioglimento del Consiglio o di rimozione del Presidente della Giunta per atti contrari alla Costituzione, per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale, "con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio" (art. 3, comma 3, sulla falsariga del vecchio *art. 126, quinto comma, della Costituzione*, nel testo anteriore alla *legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1*); al di fuori di tale ipotesi, "in caso di scioglimento anticipato, il Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio regionale sono prorogati sino all'insediamento del nuovo Consiglio" (art. 3, comma 4); in caso di annullamento giurisdizionale delle elezioni, "il Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio regionale restano in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio, per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione e per la trattazione degli affari indifferibili ed urgenti" (art. 3, comma 5).

Secondo il Governo ricorrente, una prima ragione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 117, secondo e quarto comma, della Costituzione, coinvolgerebbe quasi tutto il testo legislativo, e dovrebbe ravvisarsi nella formulazione degli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale, in quanto il legislatore regionale avrebbe sostituito disposizioni della *legge statale n. 108 del 1968* senza aver cura di stabilire il limite territoriale di efficacia delle nuove disposizioni, così che, a rigore, esso avrebbe inciso sull'efficacia di quest'ultima legge in tutto il territorio nazionale.

Quanto alle disposizioni in tema di esercizio delle funzioni degli organi regionali dopo lo scioglimento del Consiglio o l'annullamento delle elezioni, il ricorrente muove censure analoghe a quelle prospettate relativamente alla legge della Regione Calabria: non spetterebbe al legislatore regionale integrare *l'art. 126 della Costituzione*, e in particolare regolare effetti e conseguenze della pronuncia di annullamento giurisdizionale delle elezioni o dell'atto statale di scioglimento del Consiglio; in subordine, la legge violerebbe la riserva di legge statutaria di cui *all'art. 123, primo comma, della Costituzione*.

In via ulteriormente subordinata, sarebbero in contrasto con gli artt. 126 e 117, secondo e quarto comma, della Costituzione, la norma della legge regionale che "ripristica" la previsione del vecchio *art. 126, quinto comma, della Costituzione* senza tener conto della avvenuta soppressione di esso nel nuovo testo dell'art. 126; la previsione della permanenza in carica del Consiglio sciolto o colpito da annullamento giurisdizionale, misura che, a tutto concedere, sarebbe applicabile solo alla Giunta; la mancata previsione del limite degli "affari indifferibili ed urgenti" nel caso di scioglimento del Consiglio diverso da quello disposto ai sensi *dell'art. 126, primo comma, della Costituzione*; la statuizione del termine eccessivamente lungo di tre mesi per l'indizione delle elezioni, termine ulteriormente prolungato, nel caso di annullamento delle elezioni, facendolo decorrere dallo spirare del termine per l'azione revocatoria.

Ancora, sarebbe illegittima la previsione della prorogatio dei poteri del Consiglio fino alla riunione del nuovo, in quanto spetterebbe allo Stato, competente a stabilire la durata degli organi elettori delle Regioni, ai sensi *dell'art. 122 della Costituzione*, anche prevederne la prorogatio: in subordine, si tratterebbe di materia riservata allo statuto. Sarebbe altresì illegittima la previsione della durata quinquennale del Consiglio, spettando alla legge statale stabilire la durata dei Consigli regionali. Infine, le disposizioni residue della legge regionale, che attengono alla materia elettorale, contrasterebbero con l'art. 122, primo, secondo e quinto comma, della Costituzione, in quanto la legge regionale che disciplina l'elezione del Consiglio potrebbe essere emanata solo dopo che la legge dello Stato abbia fissato principi e limiti, ai sensi del medesimo art. 122, primo comma: a tale legge statale competerebbe anche il compito di modificare le disposizioni della *legge n. 108 del 1968* che attribuiscono al Commissario del Governo l'emanazione di atti del procedimento elettorale.

3. - I due ricorsi propongono censure in parte comuni alle due leggi regionali, a loro volta destinate a regolare materie parzialmente comuni. E' perciò opportuno riunire i giudizi perché siano decisi con unica pronunzia.

4. - La disciplina del sistema di elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario era riservata, secondo il testo originario *dell'art. 122, primo comma, della Costituzione*, alla legge statale. Nell'esercizio di tale competenza il legislatore statale dettò la *legge 17 febbraio 1968, n. 108* (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), più di recente modificata e integrata dalla *legge 23 febbraio 1995, n. 43*.

Con la riforma recata dalla *legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1*, si è fra l'altro disposto che spetta alla legge della Regione disciplinare il sistema di elezione del Consiglio, della Giunta e del Presidente regionale (per la Giunta solo se lo statuto accoglie un sistema diverso da quello dell'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, il quale nomina e revoca i componenti della Giunta), nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettori (nuovo art. 122, primo e quinto comma, Cost.).

A seguito di tale riforma, le leggi statali in materia conservano la loro efficacia, in forza del principio di continuità (sentenze n. 14 del 1973 e n. 376 del 2002, ordinanze n. 269 del 1974 e n. 383 del 2002), fino a quando non vengano sostituite dalle leggi regionali: ma la potestà legislativa in tema di elezione dei Consigli regionali spetta ormai alle Regioni.

Né è a dirsi che tale potestà regionale possa essere esercitata solo dopo che lo Stato abbia dettato i principi fondamentali cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ai sensi *dell'art. 122, primo comma, della Costituzione*.

Anche in questo caso non vi è ragione per ritenerne precluso l'esercizio fino alla statuizione di nuovi principi, con la conseguenza che il legislatore statale, omettendo di dettare tali principi, potrebbe di fatto paralizzare l'esercizio della competenza regionale a tempo indeterminato. Vale dunque il principio per cui la legislazione regionale può disciplinare le nuove materie - e nella specie l'elezione del Consiglio - nel rispetto dei principi fondamentali che si ricavano dalla preesistente legislazione statale (cfr. sentenza n. 282 del 2002).

Vi è certo l'ulteriore complicazione nascente dal fatto che, fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali (oltre che delle nuove leggi elettorali regionali), l'*art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999* detta direttamente la disciplina della elezione del Presidente regionale, stabilendo che essa sia contestuale al rinnovo del Consiglio e che si effettui "con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali", così indirettamente in qualche misura "irrigidite" in via transitoria; e dal fatto che la nuova disciplina statutaria, cui è demandata la definizione della forma di governo regionale, condiziona inevitabilmente, in parte, il sistema elettorale per l'elezione del Consiglio. In pratica ciò comporta che siano esigui gli spazi entro cui può intervenire il legislatore regionale in tema di elezione del Consiglio, prima dell'approvazione del nuovo statuto. Tuttavia questo non significa che la legge regionale non possa nemmeno, fin d'ora, modificare, in aspetti di dettaglio, la disciplina delle leggi statali vigenti, per tutto quanto non è direttamente o indirettamente implicato dal citato art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, in attesa del nuovo statuto, e così per quanto riguarda competenze e modalità procedurali; ancor meno significa che alla legge regionale sia precluso dettare, nell'esercizio di una competenza che ormai le è propria, una disciplina riproduttiva di quella delle leggi statali previgenti.

5. - Non era dunque di per sé precluso al legislatore regionale disporre, come fa l'*art. 1 della legge abruzzese* (peraltro non specificamente censurato dal ricorrente), il "recepimento" della *legge statale n. 108 del 1968* "con le successive modificazioni e integrazioni". Tale "recepimento" va ovviamente inteso nel senso che la legge regionale viene a dettare, per relationem, disposizioni di contenuto identico a quelle della legge statale, su alcune delle quali, contestualmente, gli articoli

successivi operano modificandole o sostituendole: ferma restandone la diversa forza formale e la diversa sfera di efficacia.

Non si può omettere di notare la improprietà di una tecnica legislativa che, operando il "recepimento" e poi la parziale sostituzione delle disposizioni della legge statale (fra l'altro, a quanto sembra, della sola *legge n. 108 del 1968*, con le modifiche apportate successivamente al suo testo, in particolare da vari articoli della *legge n. 43 del 1995*, e non delle autonome disposizioni dettate successivamente dalla stessa *legge n. 43 del 1995*), dà vita ad una singolare legge regionale, dal testo corrispondente a quello della legge statale, i cui contenuti, peraltro, non risultano sempre legittimamente assumibili dalla legge regionale, in quanto estranei alla sua competenza: così quelli che riguardano ad esempio, oltre che, come si dirà, la durata in carica del Consiglio, di cui all'art. 3, i ricorsi giurisdizionali, di cui all'art. 19, o le norme sullo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali, provinciali e comunali, di cui agli artt. 20 e 21.

Non è però condivisibile la censura di carattere generale mossa dal ricorrente agli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Abruzzo, che sarebbero in contrasto con il limite territoriale della legge regionale e con l'art. 117, secondo e quarto comma, della Costituzione, in quanto la legge regionale non potrebbe sostituire disposizioni di una legge statale, facendo venir meno l'applicabilità delle disposizioni sostituite in tutto il territorio nazionale. In realtà la legge statale continua a spiegare l'efficacia che le è propria; la legge regionale non fa che introdurre una disciplina materialmente identica, in cui le disposizioni che vengono dettate in "sostituzione" di quelle corrispondenti della legge dello Stato esplicano tale effetto sostitutivo solo con riguardo alla sfera di efficacia della legge regionale di "recepimento", senza intaccare la diversa sfera di efficacia della legge statale.

6. - Passando ad esaminare le singole disposizioni della legge della Regione Abruzzo, modificative di quelle della legge statale, vengono in considerazione in primo luogo quelle che attribuiscono alla competenza del Presidente della Giunta regionale l'emanazione del decreto che determina e assegna i seggi del Consiglio alle singole circoscrizioni (art. 2 della legge impugnata, sostitutivo dell'art. 2, comma 3, della legge statale) e l'emanazione del decreto di indizione delle elezioni (art. 3, comma 6, nonché commi 8 e 9).

Le censure mosse a tali disposizioni non sono fondate. L'intervento legislativo regionale riguarda infatti un oggetto - il procedimento per la elezione del Consiglio - divenuto ormai di competenza della Regione ai sensi del nuovo *art. 122, primo comma, della Costituzione*: e riguarda aspetti procedurali non incidenti sui principi fondamentali ricavabili in materia dalla legislazione statale, né sui vincoli che discendono dal rispetto della normativa transitoria dettata, in pendenza dell'approvazione dello statuto, dall'*art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999*.

7. - A diversa conclusione di fondatezza della questione deve giungersi con riguardo all'art. 4 della legge dell'Abruzzo, che attribuisce alla competenza del Presidente della Regione l'emanazione dell'atto che rende esecutivo il riparto delle spese per gli adempimenti comuni alle elezioni regionali, provinciali e comunali in caso di loro contemporaneità. La disposizione impugnata incide infatti anche sulla materia della "legislazione elettorale" dei Comuni e delle Province, che spetta allo Stato, ai sensi del nuovo *art. 117 Cost.*, secondo comma, lettera p). Essa deve dunque essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

8. - Venendo ora al secondo gruppo di disposizioni impugnate della legge della Regione Abruzzo, in tema di durata del mandato consiliare e di termini del procedimento elettorale e degli adempimenti successivi, deve anzitutto giudicarsi costituzionalmente illegittimo il comma 1 del testo legislativo che l'art. 3 della legge impugnata "sostituisce" all'art. 3 della legge statale, in cui si prevede che "la durata del Consiglio regionale è stabilita dalla legge dello Stato in cinque anni", decorrenti dalla data dell'elezione. La disciplina della durata in carica del Consiglio è infatti attribuita, dall'*art. 122, primo comma, della Costituzione*, alla competenza della legge statale. Né, evidentemente, spetta alla legge regionale non tanto riprodurre la norma statale, quanto prevedere la competenza ed il contenuto della legge statale, come pretende di fare la disposizione impugnata.

9. - Va esente da censura, invece, la disposizione che disciplina il termine iniziale per lo svolgimento delle elezioni (art. 3, comma 2, primo periodo, del testo legislativo "sostituito" dall'art. 3 della legge impugnata all'art. 3 della legge statale): la previsione, conforme del resto a quella della legge statale, riguarda il procedimento elettorale, di competenza della Regione, mentre il riferimento al "quinquennio" può intendersi come fatto al periodo del mandato consiliare oggi stabilito dalla legge dello Stato, senza che questo valga a novare la fonte della norma che stabilisce la durata in carica del Consiglio.

Parimenti, e per la stessa ragione, non è fondata la questione con riguardo alla disposizione che prevede che le elezioni siano indette entro tre mesi (art. 3, comma 6, del testo "sostituito" all'art. 3 della legge statale dall'art. 3 della legge regionale dell'Abruzzo, da intendersi nel senso che le elezioni abbiano luogo, e non siano semplicemente indette, entro tale lasso di tempo): anche se non è chiaro se detto termine ad quem - oggi assente nella legge statale, che prevede solo il termine iniziale - sia fatto decorrere, nel caso di scadenza del mandato, da tale scadenza, ovvero dalla quarta domenica antecedente la stessa, a partire dalla quale le elezioni possono avere luogo ai sensi del precedente comma 2. In ogni caso, non può dirsi che tale termine sia eccessivamente lungo, tenuto conto anche che esso, pur se fatto decorrere dalla scadenza del Consiglio, supera di soli venti giorni il periodo massimo di settanta giorni dalla fine del mandato delle Camere, entro il quale devono essere elette le nuove, ai sensi *dell'art. 61, primo comma, della Costituzione*.

10. - È, invece, costituzionalmente illegittimo il comma 2, secondo periodo, del testo "sostituito" all'art. 3 della legge statale dall'art. 3 della legge della Regione Abruzzo, in cui si dispone che la prima riunione del nuovo Consiglio ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Esso infatti modifica (sia pure marginalmente), al di fuori del procedimento di approvazione della legge statutaria previsto dal nuovo *art. 123, primo comma, della Costituzione*, la vigente disciplina dello statuto della Regione Abruzzo (tuttora efficace, fino all'entrata in vigore di nuove leggi statutarie, per le parti non implicitamente abrogate dalla riforma costituzionale: cfr. sentenza n. 304 del 2002), il cui art. 18, primo comma, stabilisce che il Consiglio tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti.

11. - Pure costituzionalmente illegittimo è il comma 7 del testo "sostituito" dall'art. 3 della legge impugnata all'art. 3 della legge statale, secondo cui il termine ad quem di tre mesi, previsto dal comma 5 per l'indizione delle elezioni, decorre, in caso di annullamento delle elezioni, dalla scadenza del "termine per l'azione revocatoria", la quale - si intende - possa essere esperita per la revoca della pronuncia giurisdizionale definitiva di annullamento delle operazioni elettorali.

L'intento di siffatta disposizione è, all'evidenza, quello di consentire un ulteriore prolungamento del periodo transitorio durante il quale, ai sensi del precedente comma 5, si dispone che restino in carica per l'ordinaria amministrazione e per gli affari indifferibili ed urgenti gli organi eletti colpiti dall'annullamento. Ma, anche a prescindere da questo collegamento con una disposizione che, come si dirà più oltre, è, per altre ragioni, costituzionalmente illegittima, sta di fatto che differire la indizione delle nuove elezioni, in caso di annullamento delle precedenti, non già fino al passaggio in giudicato della pronuncia di annullamento, ma oltre, in attesa di una del tutto eventuale azione di revocazione di detta pronuncia definitiva, significa prolungare irragionevolmente una situazione patologica e di carenza costituzionale come quella derivante dall'annullamento delle elezioni seguite alla scadenza o allo scioglimento del precedente Consiglio; mentre è necessario ripristinare al più presto la legittima rappresentatività degli organi regionali.

12. - Si può ora passare ad esaminare le disposizioni delle leggi impugnate che riguardano il tema principale su cui si è esplicito l'intervento legislativo delle due Regioni, vale a dire quello della prorogatio degli organi regionali dopo la scadenza, lo scioglimento o la rimozione.

L'art. 3 della legge n. 108 del 1968 stabilisce fra l'altro che i Consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni (primo comma), decorrenti dalla data della elezione (terzo comma), ma che essi "esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro

rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo" della loro durata in carica (secondo comma).

Tale disposizione non accoglie dunque il principio della prorogatio del Consiglio dopo la sua scadenza e fino alla riunione del nuovo Consiglio eletto, previsto invece per le Camere *dall'art. 61, secondo comma, della Costituzione*, e per i Consigli delle Regioni ad autonomia speciale *dall'art. 4 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1*: anche se questa Corte, chiamata a dirimere alcuni conflitti di attribuzione in ordine al legittimo esercizio del potere governativo di rinvio delle leggi regionali (previsto dal vecchio testo *dell'art. 127 della Costituzione*), nell'affermare il vigore nelle Regioni del c.d. "principio di rappresentatività", per cui i procedimenti legislativi in itinere decadono con la fine della legislatura, ebbe a stabilire che dopo il 46° giorno anteriore alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, e fino alla sua cessazione, vale a dire "nel corso degli ultimi quarantacinque giorni di permanenza in carica del Consiglio stesso", le assemblee "dispongono di poteri attenuati confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in prorogatio" (sentenza n. 468 del 1991, e analogamente sentenza n. 515 del 1995).

Può dirsi dunque che, allo stato della legislazione statale (tuttora applicabile fino all'esercizio delle nuove competenze statutarie e legislative regionali), i Consigli regionali conservano i loro poteri solo fino alla scadenza.

Nel sistema antecedente alla riforma costituzionale recata dalla *legge costituzionale n. 1 del 1999*, era disciplinato a parte il caso dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale, disposto con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi *dell'art. 126 della Costituzione*, per aver compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, per non aver corrisposto all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che avessero compiuto analoghi atti o violazioni, per impossibilità di funzionamento a seguito di dimissioni o impossibilità di formare una maggioranza, o infine per ragioni di sicurezza nazionale. In questi casi era previsto, infatti, che col decreto di scioglimento fosse nominata una commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indicesse le elezioni entro tre mesi e provvedesse all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio (art. 126, vecchio testo, quinto comma).

Non era e non è invece regolato il caso di annullamento delle operazioni elettorali dopo l'elezione del Consiglio: tanto è vero che, quando si verificò questa ipotesi nel Molise, il Governo, invocando il carattere necessario dell'ente con la conseguente necessità di assicurare il compimento degli atti improrogabili, nel silenzio dello statuto regionale, non ancora adeguato ai principi della legge cost. n. 1 del 1999 (così implicitamente riconosciuto fonte competente in materia) e i "poteri residuali del Governo", in base ad un (per la verità, inedito) "principio generale dell'ordinamento che attribuisce al Governo un potere di intervento per assicurare l'adempimento degli obblighi attinenti a interessi di rilievo costituzionale", ebbe a disporre che la Giunta e il Presidente, la cui elezione era stata annullata, provvedessero "agli atti urgenti e improrogabili sino alla proclamazione del nuovo consiglio e del presidente della Regione" (*d.P.R. 16 luglio 2001*, recante "Disposizioni per assicurare il compimento di atti urgenti e improrogabili da parte della Regione Molise": la motivazione è contenuta nel preambolo del decreto).

Quanto alla permanenza in carica della Giunta e del Presidente della Regione, l'*art. 26, terzo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62* (derogabile però dagli statuti regionali, ai sensi *dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1084*) stabiliva che la Giunta durasse in carica "fino alla rinnovazione del Consiglio", salvo il caso di revoca con voto del Consiglio medesimo. In molte Regioni, ma non in tutte, la materia è oggetto di previsioni statutarie, come nel caso dell'Abruzzo, il cui statuto, all'*art. 42*, prevede che "la Giunta e il suo Presidente, in caso di dimissioni o di revoca ovvero nel caso di rinnovazione del Consiglio, rimangono in carica, per gli affari correnti, fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta" (e l'*art. 19, settimo comma*, prevede a sua

volta che l'ufficio di presidenza del Consiglio resti in carica "fino alla convocazione del nuovo Consiglio"); o come nel caso della Calabria, il cui statuto, all'art. 19, prevede che "la Giunta e il suo Presidente rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta", limitandosi però, dopo la scadenza del Consiglio o l'approvazione della proposta di revoca o il voto del Consiglio sulle dimissioni, agli affari di ordinaria amministrazione.

13. - Con la *legge costituzionale n. 1 del 1999* la disciplina dell'organizzazione di governo delle Regioni è stata profondamente innovata. Spetta ora ai nuovi statuti, approvati con legge regionale, determinare, in armonia con la Costituzione, la forma di governo delle Regioni e i principi fondamentali della loro organizzazione e del loro funzionamento (nuovo art. 123, *primo comma, della Costituzione*). Spetta alla legge della Regione disciplinare il sistema di elezione del Consiglio, della Giunta e del Presidente regionale (per la Giunta, solo se lo statuto accoglie un sistema diverso da quello dell'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto), nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi eletti (nuovo art. 122, primo e quinto comma, Cost.). Infine, il nuovo art. 126 *della Costituzione* prevede ancora lo scioglimento del Consiglio che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o per ragioni di sicurezza nazionale, senza però più prevedere la nomina, in questi casi, di una commissione incaricata di indire le elezioni e nel frattempo di assicurare l'ordinaria amministrazione e il compimento degli atti improrogabili, salvo ratifica del nuovo Consiglio, come stabiliva il vecchio testo; e aggiunge che lo scioglimento del Consiglio consegue altresì alla approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente eletto a suffragio universale e diretto, nonché alla rimozione, alla morte, all'impedimento permanente e alle dimissioni del medesimo, e alle dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri: anche in queste ultime ipotesi la Costituzione non disciplina l'esercizio delle funzioni nel periodo di transizione fra lo scioglimento del Consiglio e l'elezione del nuovo.

Un'interpretazione sistematica delle citate nuove norme costituzionali conduce a ritenere che la disciplina della eventuale prorogatio degli organi elettori regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, e degli eventuali limiti dell'attività degli organi prorogati, sia oggi fondamentalmente di competenza dello statuto della Regione, ai sensi del nuovo articolo 123, come parte della disciplina della forma di governo regionale: così come è la Costituzione (art. 61, secondo comma; art. 77, secondo comma) che regola la prorogatio delle Camere parlamentari.

Non può condividersi la tesi secondo cui tale competenza sarebbe attribuita alla legge statale, cui spetta, ai sensi dell'art. 122, *primo comma, Cost.* stabilire "la durata degli organi elettori" regionali. L'istituto della prorogatio, a differenza della vera e propria proroga (cfr., rispettivamente, art. 61 Cost., secondo comma, e art. 60, secondo comma, Cost., per quanto riguarda le Camere), non incide infatti sulla durata del mandato elettorale, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto.

È ovvio, peraltro, che gli statuti, nel disciplinare la materia, dovranno essere in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione, ai sensi dell'art. 123, *primo comma, della Costituzione* (cfr. sentenza n. 304 del 2002).

Si deve però eccettuare l'ipotesi dello scioglimento o rimozione "sanzionatori", prevista dall'art. 126, *primo comma, della Costituzione*. In questo caso, trattandosi di un intervento repressivo statale (non più previsto per la semplice impossibilità di funzionamento, come accadeva nel vecchio testo dell'art. 126 Cost., ma solo a seguito di violazioni della Costituzione o delle leggi, o per ragioni di sicurezza nazionale), è logico che le conseguenze, anche in ordine all'esercizio delle funzioni fino all'elezione dei nuovi organi, siano disciplinate dalla legge statale, cui si deve ritenere che l'art. 126, *primo comma, della Costituzione* implicitamente rinvii, nonostante l'avvenuta soppressione del vecchio art. 126, quinto comma: non potendosi supporre che resti nella disponibilità della Regione disporre la proroga dei poteri di organi sciolti o dimessi a seguito di gravi illeciti, o la cui permanenza in carica rappresenti un pericolo per la sicurezza nazionale.

A parte deve essere considerata l'ipotesi - che la legge della Regione Abruzzo fa oggetto di specifica disciplina - dell'annullamento giurisdizionale della elezione: in questo caso si verifica non la scadenza o lo scioglimento o la rimozione di un Consiglio o di un Presidente legittimamente eletti ed in carica, ma il venir meno ex tunc, secondo i principi, dello stesso titolo di investitura dell'organo elettivo.

Anche in questa ipotesi la disciplina dell'esercizio delle funzioni regionali fino alla nuova elezione rientra in linea di principio nella competenza statutaria della Regione, salvi i limiti che la Regione stessa incontra in forza della competenza statale esclusiva in materia giurisdizionale, stabilità dall'art. 117, secondo comma, lettera I, della Costituzione. In ogni caso, è escluso che possa provvedere in materia una legge regionale non statutaria.

In conclusione, dunque, in tema di disciplina dell'esercizio dei poteri degli organi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o rimozione, o dopo l'annullamento della elezione, la legge regionale è priva di competenza, almeno fino a quando lo statuto, o rispettivamente la legge statale, abbiano fissato i principi e le regole fondamentali.

14.- Discende dalle premesse poste che devono ritenersi costituzionalmente illegittime tutte le disposizioni delle leggi regionali impugnate che disciplinano la prorogatio degli organi elettorali regionali (art. 1 della legge regionale della Calabria; art. 3 della legge regionale dell'Abruzzo, nella parte in cui sostituisce l'art. 3, secondo comma, prima parte, della *legge statale n. 108 del 1968* con le disposizioni dell'art. 3, comma 2, terzo periodo, e commi 3, 4 e 5, del nuovo testo legislativo): vuoi per violazione della "riserva di statuto" di cui all'*art. 123 della Costituzione*, vuoi, per quelle di esse che disciplinano l'ipotesi dello scioglimento o della rimozione "sanzionatori" (art. 1 della legge della Regione Calabria nella parte in cui, non distinguendo, si riferisce anche a questa ipotesi; art. 3, comma 3, del testo sostituito della legge della Regione Abruzzo), per violazione della competenza statale a disciplinare la materia.

Quanto a quest'ultima disposizione della legge della Regione Abruzzo, non può valere in contrario il fatto che essa riprenda testualmente la previsione del vecchio *art. 126, quinto comma, della Costituzione*, abrogato dalla *legge costituzionale n. 3 del 2001*: in ogni caso, la Regione non può reintrodurre una norma costituzionale ormai scomparsa.

Rimane assorbito ogni altro profilo di censura, in particolare per quanto riguarda la disciplina, nell'art. 3, comma 5, del testo sostituito della legge regionale dell'Abruzzo, dell'esercizio delle funzioni regionali nel caso di annullamento giurisdizionale delle elezioni.

15. - In definitiva, mentre la legge regionale della Calabria deve essere dichiarata in toto costituzionalmente illegittima, della legge regionale dell'Abruzzo restano indenni l'art. 1 (non specificamente censurato dal Governo, e comunque da intendersi nel senso sopra precisato al n. 5), l'art. 2, nonché, dell'art. 3, solo le parti che, "sostituendo" l'art. 3 della legge statale, dettano le disposizioni dei commi 2 (limitatamente al primo periodo), 6, 8 e 9. Tutte le altre disposizioni della stessa legge devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale

riuniti i giudizi,

- a) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 15 marzo 2002, n. 14 (Disposizioni sulla prorogatio degli organi regionali);
- b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni sulla durata degli Organi e sull'indizione delle elezioni regionali), nella parte in cui introduce, sostituendo il testo dell'*art. 3 della legge statale 17 febbraio 1968, n. 108* (Norme per

la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), le disposizioni dei commi 1, 2 - limitatamente al secondo e al terzo periodo -, 3, 4, 5, 7;

c) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della predetta legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2002;

d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale delle rimanenti disposizioni - diverse da quelle di cui ai capi b e c - della predetta legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2002, sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo e quarto comma, e 122 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 38 del 2002).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003.